



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC)**

Valide dal 1° aprile 2011

**Stato: 1° gennaio 2014**

318.682 i DPC

06.14

## **Prefazione**

In seguito a diverse revisioni di legge, negli ultimi anni il sistema delle prestazioni complementari ha subito numerosi cambiamenti. Questi hanno reso necessaria una rielaborazione completa delle direttive, che, con la presente revisione totale, sono ora adeguate alla legislazione vigente e alla giurisprudenza più recente. La nuova struttura delle direttive, che ricalca il processo lavorativo degli uffici AI, dovrebbe permettere di accedere nel modo più semplice e chiaro possibile al loro contenuto.

In molti ambiti sono state apportate modifiche e inserite precisazioni per garantire un'applicazione uniforme del diritto vigente, in particolare per quanto riguarda il computo del reddito da attività lucrativa ipotetico, i soggiorni all'estero o il calcolo della quota delle PC per i figli che non vivono con il genitore avente diritto alla rendita.

Negli allegati, in aggiunta alle tabelle e agli esempi di calcolo della versione precedente, sono stati inseriti diversi esempi e indicazioni pratiche che dovrebbero agevolare la comprensione delle direttive e il lavoro quotidiano delle persone chiamate ad applicarle. Lo stesso vale per le numerose note a piè di pagina, che rinviano alla base legislativa o alla giurisprudenza su cui si basano le disposizioni.

Per concludere, va sottolineato che le direttive non possono e non intendono coprire l'intera casistica. Coloro che le applicano devono pertanto agire con buon senso e trovare soluzioni conformi allo spirito della legge nei casi in essa non contemplati.

**Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2012**

Questo supplemento introduce diversi adeguamenti divenuti necessari in seguito all'entrata in vigore del primo pacchetto di misure della 6a revisione dell'assicurazione per l'invalidità e all'introduzione del versamento diretto dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie all'assicuratore malattie. Precisa inoltre le disposizioni relative al passaggio al calcolo per le persone che vivono in un istituto e alle prestazioni complementari per i figli che non vivono con un genitore avente diritto alle PC. Per quanto concerne la questione della capitalizzazione è reintrodotta come base di calcolo la "Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie" dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Infine sono modificate alcune cifre, soprattutto negli allegati.

**Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2013**

Questo supplemento introduce gli adeguamenti richiesti dall'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti, che non prevede più la tutela per le persone maggiorenni. Tiene inoltre conto delle disposizioni dei nuovi Regolamenti (CE) n.883/2004 e 987/2009, entrati in vigore il 1° aprile 2012, che sostituiscono in parte quelle dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, nonché delle disposizioni della convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone. Ulteriori modifiche sostanziali concernono la conversione delle rendite e pensioni estere e il valore locativo dell'abitazione propria.

### **Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2014**

Dal 1° gennaio 2014, l'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere versato all'assicuratore-malattie. Il presente supplemento adegua le disposizioni relative al versamento della PC annua e delle PC arretrate nonché gli esempi di calcolo negli allegati. Aggiunge inoltre alcune precisazioni concernenti le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.

**Indice**

<b>Abbreviazioni.....</b>	<b>19</b>
<b>1. Richiesta di prestazioni e competenza dei Cantoni....</b>	<b>23</b>
1.1 Presentazione della richiesta.....	23
1.1.1 Esercizio del diritto alle PC.....	23
1.1.2 Persone legittimate a presentare la richiesta di prestazioni.....	24
1.2 Competenza per le persone che vivono a casa.....	25
1.2.1 Principio per la determinazione della competenza.....	25
1.2.2 Persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale .....	26
1.2.3 Coniugi separati .....	26
1.2.4 Minorenni sotto tutela e adulti sotto curatela .....	26
1.2.5 Figli che non vivono con un genitore avente diritto a PC.....	27
1.2.6 Orfani .....	28
1.3 Competenza per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale.....	28
1.3.1 Principio .....	28
1.3.2 Figli e orfani .....	29
1.3.3 Assicurati sotto curatela generale .....	29
1.4 Competenza in casi speciali.....	30
1.4.1 Membri di comunità religiose.....	30
1.4.2 Nomadi.....	30
1.4.3 Persone soggette all'esecuzione di pene o misure.....	30
1.5 Procedura in caso di controversia .....	30
2. Diritto alle PC annua .....	32
2.1 Disposizioni generali .....	32
2.1.1 Condizioni di diritto generali .....	32
2.1.2 Inizio e fine del diritto alle PC .....	32
2.1.2.1 Principio .....	32
2.1.2.2 Inizio del diritto alle PC dopo la concessione di una rendita.....	33
2.1.2.3 Inizio del diritto alle PC dopo la concessione di un'indennità giornaliera dell'AI.....	34

2.1.2.4	Inizio del diritto alle PC dopo una richiesta di rimborso di spese di malattia e d'invalidità .....	34
2.1.2.5	Inizio del diritto alle PC in caso di ammissione in un istituto.....	35
2.1.3	Trasferimento del domicilio in un altro Cantone.....	35
2.2	Prestazioni di base dell'AVS o dell'AI .....	36
2.2.1	Prestazioni di base che possono dare diritto alle PC.....	36
2.2.2	Prestazioni di base che non danno diritto alle PC .....	37
2.2.3	Diritto alle PC nonostante l'assenza del diritto a una prestazione di base .....	37
2.3	Domicilio e dimora abituale in Svizzera .....	39
2.3.1	Principio .....	39
2.3.2	Definizione della dimora abituale.....	39
2.3.3	Sospensione del versamento delle PC in caso di soggiorno non forzato o senza valido motivo all'estero ...	40
2.3.4	Sospensione delle PC in caso di soggiorno per validi motivi o per causa di forza maggiore all'estero.....	41
2.4	Termine d'attesa.....	42
2.4.1	Principio .....	42
2.4.2	Durata del termine d'attesa .....	43
2.4.3	Inizio del termine d'attesa.....	43
2.4.4	Interruzione del termine d'attesa .....	44
2.4.5	Ammontare delle PC durante il termine d'attesa.....	45
2.5	Condizione di diritto economica.....	45
2.6	Diritto a PC in casi particolari .....	45
2.6.1	Persone che non ricevono una rendita perché colpevoli di aver causato l'evento assicurato.....	45
2.6.2	Persone soggette all'esecuzione di pene o misure.....	46
2.6.3	Beneficiari di un contratto di vitalizio o di una convenzione analoga .....	46
<b>3.</b>	<b>Calcolo e importo della PC annua.....</b>	<b>49</b>
3.1	Disposizioni generali .....	49
3.1.1	Principio fondamentale per il calcolo della PC.....	49
3.1.2	Persone incluse nel calcolo della PC.....	49
3.1.2.1	Principio .....	49

---

3.1.2.2	Unione domestica registrata.....	49
3.1.2.3	Coniuge e familiari che soggiornano per un lungo periodo all'estero.....	50
3.1.2.4	Figli esclusi dal calcolo.....	51
3.1.3	Principio del calcolo comune.....	52
3.1.3.1	Disposizioni generali.....	52
3.1.3.2	Coppie sposate.....	52
3.1.3.3	Persone con figli.....	52
3.1.4	Deroghe al calcolo comune.....	54
3.1.4.1	Coniugi separati.....	54
3.1.4.2	Coppie sposate in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale.....	55
3.1.4.3	Figli che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita.....	56
3.1.4.4	Figli che vivono con entrambi i genitori separati o divorziati.....	58
3.1.4.5	Orfani che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita.....	59
3.1.5	Definizione di soggiorno in un istituto o in un ospedale.....	60
3.1.5.1	Definizione di istituto e di ospedale.....	60
3.1.5.2	Passaggio alla modalità di calcolo per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale.....	61
3.2	Spese delle persone che vivono a casa.....	61
3.2.1	Disposizioni generali.....	61
3.2.1.1	Spese riconosciute.....	61
3.2.1.2	Cambiamento della situazione economica.....	62
3.2.2	Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale.....	62
3.2.2.1	Principio.....	62
3.2.2.2	Importo per le persone sole.....	62
3.2.2.3	Importo per i coniugi.....	63
3.2.2.4	Importo per gli orfani e i figli.....	63
3.2.3	Spese di pigione.....	64
3.2.3.1	Disposizioni generali.....	64

---

3.2.3.2	Pigione massima per le persone sole.....	65
3.2.3.3	Pigione massima per i coniugi e per le persone con figli .....	66
3.2.3.4	Abitazione in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.....	66
3.2.3.5	Spese accessorie alla pigione .....	66
3.2.3.6	Spese riconosciute in caso di proprietà di un'abitazione, usufrutto o diritto di abitazione.....	67
3.2.3.7	Ammontare delle spese di pigione in casi particolari .....	68
3.2.4	Importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie .....	69
3.2.5	Spese per il conseguimento del reddito.....	69
3.2.6	Spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari .....	69
3.2.7	Pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia .....	70
3.2.8	Contributi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione.....	71
3.3	Spese delle persone che vivono in un istituto.....	72
3.3.1	Disposizioni generali .....	72
3.3.1.1	Spese riconosciute.....	72
3.3.1.2	Cambiamento della situazione economica .....	72
3.3.2	Tassa giornaliera dell'istituto .....	72
3.3.3	Importo per le spese personali .....	73
3.3.4	Importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie .....	73
3.3.5	Spese per il conseguimento del reddito.....	74
3.3.6	Spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari .....	74
3.3.7	Pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia .....	74
3.3.8	Contributi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione.....	74
3.3.9	Pigione.....	74
3.4	Redditi.....	75
3.4.1	Disposizioni generali .....	75
3.4.1.1	Redditi computabili.....	75
3.4.1.2	Redditi non computabili .....	75

---

3.4.1.3	Redditi e sostanza determinanti sul piano temporale .....	78
3.4.1.4	Cambiamento della situazione economica .....	78
3.4.1.5	Reddito in natura.....	79
3.4.2	Reddito da attività lucrativa .....	80
3.4.2.1	Principio .....	80
3.4.2.2	Reddito da attività lucrativa indipendente .....	81
3.4.2.3	Reddito da attività lucrativa dipendente.....	82
3.4.2.4	Reddito minimo delle persone parzialmente invalide.....	83
3.4.2.5	Reddito minimo delle vedove e dei vedovi non invalidi....	86
3.4.2.6	Reddito minimo delle vedove e dei vedovi parzialmente invalidi.....	87
3.4.3	Reddito della sostanza mobile e immobile .....	88
3.4.3.1	Principio .....	88
3.4.3.2	Proventi della sostanza mobile.....	88
3.4.3.3	Proventi della sostanza immobile .....	88
3.4.4	Computo (consumo) della sostanza .....	90
3.4.4.1	Principio .....	90
3.4.4.2	Franchigie .....	91
3.4.4.3	Elementi della sostanza .....	92
3.4.4.4	Valutazione della sostanza.....	94
3.4.5	Rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche .....	95
3.4.5.1	Principio per il computo di rendite e pensioni .....	95
3.4.5.2	Computo delle rendite estere .....	95
3.4.5.3	Computo delle rendite vitalizie.....	96
3.4.5.4	Computo delle rendite della previdenza professionale in caso di copertura insufficiente .....	97
3.4.5.5	Principio per il computo di altre prestazioni periodiche ....	97
3.4.5.6	Computo delle indennità giornaliere e delle IPG.....	97
3.4.5.7	Computo degli assegni per grandi invalidi .....	98
3.4.5.8	Computo di prestazioni consistenti in vitto e alloggio.....	98
3.4.6	Prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga .....	98
3.4.6.1	Principio .....	98
3.4.6.2	Valutazione di prestazioni consistenti in vitto e alloggio.....	99

3.4.7	Assegni familiari .....	100
3.4.8	Proventi e beni cui si è rinunciato .....	100
3.4.8.1	Principio .....	100
3.4.8.2	Rinuncia a proventi .....	101
3.4.8.3	Rinuncia a beni .....	106
3.4.9	Pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia .....	107
3.4.9.1	Principio .....	107
3.4.9.2	Pensione alimentare per il coniuge o ex coniuge .....	109
3.4.9.3	Pensioni alimentari per i figli.....	109
3.4.9.4	Prestazioni di mantenimento del genitore o del patrigno/della matrigna superstite .....	110
3.4.9.5	Cambiamento della situazione economica .....	111
3.5	Calcolo delle PC in casi speciali.....	111
3.5.1	Calcolo delle PC per le persone che ricevono una rendita ridotta perché colpevoli di aver causato l'evento assicurato .....	111
3.5.2	Calcolo delle PC per le persone soggette all'esecuzione di pene o misure .....	112
3.5.3	Calcolo delle PC per i membri di comunità religiose.....	112
3.5.3.1	Principio .....	112
3.5.3.2	Spese riconosciute dei membri di comunità religiose ....	113
3.5.3.3	Redditi computabili dei membri di comunità religiose ....	113
3.5.4	Calcolo delle PC in caso di soggiorno non continuato in un istituto.....	113
3.6	Importo annuo delle PC.....	114
3.6.1	Principio .....	114
3.6.2	Importo minimo .....	114
3.6.3	Arrotondamento .....	114
3.6.4	Momento dell'aumento, della riduzione o della soppressione della PC annua nel corso dell'anno .....	115
3.6.4.1	Principio .....	115
3.6.4.2	Aumento della PC annua .....	115
3.6.4.3	Riduzione o soppressione della PC annua .....	116
3.6.4.4	Termine di presentazione della richiesta per il computo delle spese di soggiorno in un istituto .....	117

3.6.4.5	Riesame periodico .....	118
3.6.4.6	Rettifica in seguito a revisione.....	118
<b>4.</b>	<b>Assegnazione mediante decisione, pagamento e richiesta di restituzione della PC annua .....</b>	<b>119</b>
4.1	Decisione .....	119
4.1.1	Principio .....	119
4.1.2	Destinatari.....	119
4.1.3	Contenuto e motivazione.....	119
4.1.4	Durata di validità della decisione .....	121
4.1.5	Rettifica della decisione.....	121
4.2	Versamento della PC annua.....	121
4.2.1	Principio .....	121
4.2.2	Versamento a coniugi non separati .....	122
4.2.3	Versamento a coniugi separati .....	123
4.2.4	Versamento della quota della PC per i figli la cui PC è calcolata separatamente .....	123
4.2.5	Versamento delle PC correnti a terzi .....	123
4.2.6	Procedura in caso di impossibilità di eseguire il pagamento delle PC.....	123
4.3	Pagamento di PC annue arretrate.....	124
4.3.1	Principio .....	124
4.3.2	In caso di decesso dell'avente diritto .....	124
4.3.3	Pagamento delle PC arretrate a terzi .....	124
4.3.4	Pagamento degli arretrati al servizio competente per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie .....	125
4.4	Anticipi .....	126
4.5	Interessi di mora.....	126
4.5.1	Principio .....	126
4.5.2	Prestazioni gravate da interessi di mora.....	127
4.5.3	Calcolo e ammontare degli interessi di mora .....	127
4.6	Restituzione delle prestazioni e condono delle prestazioni da restituire .....	128
4.6.1	Obbligo di restituzione: principio.....	128
4.6.2	Importo da restituire .....	129

4.6.3	Perenzione.....	129
4.6.4	Compensazione con prestazioni dovute.....	130
4.6.5	Condono della restituzione.....	131
4.6.5.1	Principio.....	131
4.6.5.2	Buona fede.....	131
4.6.5.3	Situazione di grave difficoltà.....	132
4.6.5.4	Richiesta di condono.....	133
4.6.6	Procedura.....	134
4.6.7	Ammortamento di prestazioni da restituire irrecuperabili.....	135
4.7	Annullamento e modifica delle decisioni.....	136
4.7.1	Principio.....	136
4.7.2	Prescrizione.....	137
4.7.3	Modifica di una decisione non ancora passata in giudicato.....	137
4.7.4	Modifica di una decisione in seguito al cambiamento della situazione.....	137
4.7.5	Revisione processuale.....	138
4.7.6	Riconsiderazione.....	138
<b>5.</b>	<b>Spese di malattia e d'invalidità.....</b>	<b>140</b>
5.1	Competenza.....	140
5.2	Condizioni per il rimborso.....	140
5.2.1	Principio.....	140
5.2.2	Spese sostenute dall'avente diritto.....	141
5.2.3	Momento del trattamento o dell'acquisto.....	141
5.2.4	Spese comprovate.....	142
5.2.5	Termine d'inoltro.....	142
5.2.6	Diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità in caso di estinzione del diritto alla PC annua.....	142
5.3	Importo rimborsabile.....	143
5.3.1	Importo massimo rimborsabile.....	143
5.3.2	Anno civile determinante.....	144
5.4	Comunicazione e versamento.....	144
<b>6.</b>	<b>Ulteriori prescrizioni.....</b>	<b>146</b>

6.1	Obbligo di informare e misure di garanzia .....	146
6.1.1	Obbligo di informare dell'assicurato .....	146
6.1.2	Obbligo di informare della cassa di compensazione.....	146
6.1.3	Misure di garanzia.....	147
6.2	Obbligo di fornire informazioni e obbligo del segreto .....	147
6.2.1	Obbligo di fornire informazioni.....	147
6.2.2	Obbligo del segreto .....	148
6.3	Atti.....	148
6.4	Cambiamento del Cantone di domicilio .....	149
6.4.1	Provvedimenti del Cantone di domicilio precedente .....	149
6.4.2	Provvedimenti del nuovo Cantone di domicilio .....	150
6.5	Provvedimenti per scoprire ed evitare i doppi pagamenti .....	150
6.5.1	Principio .....	150
6.5.2	Doppi pagamenti da parte di un solo Cantone.....	150
6.5.3	Doppi pagamenti da parte di più Cantoni .....	151
6.6	Rimborsi alle istituzioni di utilità pubblica.....	151
6.6.1	Comunicazione .....	151
6.6.2	Esame della comunicazione.....	152
6.6.3	Fissazione del rimborso .....	152
6.6.4	Comunicazione relativa al rimborso.....	152
6.6.5	Accordi speciali .....	153
6.7	Cessione delle pratiche relative ai casi di rendita .....	153
<b>7.</b>	<b>Contabilità, fissazione dei sussidi federali e presentazione dei rapporti.....</b>	<b>154</b>
7.1	Contabilità .....	154
7.1.1	Disposizioni generali .....	154
7.1.1.1	Principi .....	154
7.1.1.2	Modalità di contabilizzazione.....	154
7.1.1.3	Documenti determinanti per la contabilità.....	155
7.1.1.4	Separazione delle registrazioni secondo la categoria dei beneficiari di PC .....	155
7.1.1.5	Separazione delle registrazioni secondo il tipo di prestazione .....	155

7.1.1.6	Registrazione separata delle prestazioni non finanziate dalla Confederazione .....	156
7.1.1.7	Chiusura contabile .....	156
7.1.1.8	Piano contabile.....	156
7.1.2	Disposizioni particolari.....	157
7.1.2.1	Prestazioni .....	157
7.1.2.2	Pagamenti non eseguibili .....	157
7.1.2.3	Richieste di restituzione .....	158
7.1.2.4	Pagamenti di prestazioni arretrate.....	159
7.1.2.5	Differenze in seguito a revisione .....	159
7.1.3	Ricapitolazione delle PC .....	159
7.1.4	Disposizioni per i servizi PC gestiti dalle casse cantonali di compensazione .....	160
7.1.5	Disposizioni per i servizi PC che tengono una contabilità delle prestazioni con conti individuali dei beneficiari di PC .....	162
7.2	Registro.....	163
7.2.1	Registro dei beneficiari di PC .....	163
7.2.2	Scadenario .....	163
7.3	Calcolo e conteggio dei sussidi federali.....	164
7.3.1	Sussidi federali per le prestazioni.....	164
7.3.1.1	Importo.....	164
7.3.1.2	Conteggio.....	164
7.3.1.3	Versamento.....	165
7.3.1.4	Esecuzione da parte dei Comuni.....	166
7.3.1.5	Restituzione .....	166
7.3.1.6	Anticipi .....	166
7.3.2	Sussidi federali per le spese amministrative.....	167
7.3.2.1	Principio .....	167
7.3.2.2	Versamento.....	168
7.3.2.3	Restituzione .....	168
7.3.2.4	Rimborso alla cassa di compensazione .....	169
7.3.3	Tasse postali.....	169
7.3.4	Fornitura dei dati e comunicazioni.....	169
7.4	Rapporto annuale.....	170

7.5	Procedura di comunicazione con l'UCC in caso di adeguamento delle rendite e di controlli generali .....	170
7.5.1	Disposizioni generali .....	170
7.5.2	Adeguamenti delle rendite.....	171
7.5.3	Controllo generale.....	172
	<b>Entrata in vigore .....</b>	<b>173</b>
	<b>Allegati .....</b>	<b>174</b>
1.	Importi previsti dal diritto federale.....	174
1.1	Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (per le persone che non vivono durevolmente o per 174 lungo periodo in un istituto o in un ospedale).....	174
1.2	Importo per le spese di pigione (incluse le spese accessorie) (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC) .....	174
1.3	Importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria ... delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura contro gli infortuni) per il 2011 secondo i Cantoni (N. 3240.01) .....	175
1.4	Reddito minimo computabile secondo l'articolo 14a OPC-AVS/AI (per le persone parzialmente invalide) .....	177
1.5	Reddito minimo computabile secondo l'articolo 14b OPC-AVS/AI (per le vedove e i vedovi non invalidi) .....	177
1.6	Importi destinati al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità .....	178
2.	Schema di verifica delle condizioni di diritto personali (cap. 2.2 e 2.4).....	181
3.	Conseguenze di soggiorni non forzati o senza valido motivo all'estero .....	186
3.1	Interruzione del termine d'attesa in caso di soggiorni non forzati o senza valido motivo all'estero .....	186
3.2	Sospensione del versamento delle PC correnti in caso di soggiorno ininterrotto non forzato o senza valido motivo all'estero (cap. 2.3.3).....	187
3.3	Sospensione del versamento delle PC correnti in caso di più soggiorni non forzati o senza valido motivo all'estero.....	189

3.4	Sospensione del versamento delle PC correnti in caso di soggiorno non forzato o senza valido motivo all'estero a cavallo di due anni .....	191
4.	Limitazione della PC annua dopo il termine d'attesa di cinque anni (N. 2450.01) .....	194
5.	Esempi di calcolo per le persone che vivono in un istituto.....	195
5.1	Persona sola (cap. 3.3) .....	195
5.2	Entrambi i coniugi in un istituto (N. 3142.01) .....	196
5.3	Marito in un istituto / moglie a casa (N 3142.01).....	200
6.	Quota delle PC per i figli che vivono con entrambi i genitori separati o divorziati (cap. 3.1.4.4).....	203
7.	Schema di verifica dei contributi di mantenimento nel caso di genitori separati o divorziati (cap. 3.2.7 e 3.4.9).....	206
8.	Estratto delle "Règles concernant l'estimation des im meubles en vue des répartitions intercantionales des impôts dès période de taxation 1997/98.....	207
9.	Rinunce.....	209
9.1	Rinuncia a un reddito da attività lucrativa in seguito a pensionamento anticipato (N. 3482.05).....	209
9.3	Rinuncia a una parte della sostanza in seguito alla cessione di un immobile in cambio del diritto di usufrutto a vita (N. 3483.02–3483.05) .....	212
9.4	Riduzione della rinuncia a beni conformemente all'articolo 17a OPC-AVS/AI (N. 3483.06 e 3483.07).....	214
10.	Versamento a terzi di prestazioni arretrate (cap. 4.3.3).....	215
11.	Esame della possibilità di compensare l'importo da restituire con PC scadute (N. 4602.02).....	218
12	Importi previsti dalla legislazione federale per il riconoscimento di una situazione di grave difficoltà .....	221
13.	Rimborso delle spese di malattia in caso di eccedenza dei redditi (N. 5310.06).....	224
14.	Accertamento del grado d'invalidità su incarico dei servizi PC (art. 4 cpv. 1 lett. d LPC, art. 57 cpv. 1 lett d LAI, art. 41 cpv. 1 lett. k OAI) .....	225

15.	Contenuto delle singole comunicazioni per lo scambio elettronico dei dati con l'UCC (N. 7510.02).....	227
16.	Registro statistico delle PC (N. 7340.02) .....	233
17.	Disposizioni per il calcolo della garanzia del fabbisogno vitale PC (N. 7311.06).....	249

## Abbreviazioni

cpv.	Capoverso/i
VSI	Pratique VSI, rivista per le casse di compensazione edita dall'UFAS
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
AD	Assicurazione contro la disoccupazione.
art.	Articolo
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
OPGA	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
LADI	Legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0)
DTF	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
lett.	Lettera
PP	Previdenza professionale
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale (RS 831.40)

- OPP 3 Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (RS 831.461.3)
- consid. Considerando/i
- DFF Dipartimento federale delle finanze
- AELS Associazione europea di libero scambio
- CE Comunità europea
- PC Prestazioni complementari
- LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)
- OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.301)
- IPG Indennità di perdita di guadagno
- TFA Tribunale federale delle assicurazioni
- DTFA raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni
- CEE Comunità economica europea
- seg., segg. seguente, seguenti
- LAFam Legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (RS 836.2)
- AF Assegni familiari nell'agricoltura
- AFam Assegni familiari

LIPIn	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (RS 831.26)
IV	Assicurazione per l'invalidità
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
n.	Numero
OPre	Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (RS 832.112.31)
AMal	Assicurazione malattie
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
CIGAI	Circolare sull'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità
AM	Assicurazione militare
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (RS 833.1)
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
URC	Ufficio regionale di collocamento
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
N.	Numero marginale
p., pp.	Pagina, pagine

tab.	Tabella
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
v.	vedi
LCA	Legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (RS 221.229.1)
DCMF	Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione
DPC	Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
p.es.	per esempio
RCC	Rivista mensile sull'AVS, AI, IPG e PC edita dall'UFAS
UCC	Ufficio centrale di compensazione
CC	Codice civile svizzero (RS 210)

## 1. Richiesta di prestazioni e competenza dei Cantoni

### 1.1 Presentazione della richiesta

#### 1.1.1 Esercizio del diritto alle PC

- 1110.01 Il diritto alle PC va fatto valere inviando il formulario di richiesta ufficiale debitamente compilato. Nel formulario vanno fornite indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.<sup>1</sup>
- 1110.02 Se il diritto è fatto valere mediante una lettera informale, il servizio PC invia il formulario ufficiale alla persona che ha presentato la richiesta. La richiesta ha effetto dalla data di ricevimento della lettera informale<sup>2</sup>, a condizione che il formulario ufficiale venga inoltrato con le informazioni e i giustificativi richiesti entro tre mesi.
- 1110.03 Se questa scadenza non è rispettata, le PC sono versate soltanto a partire dal mese in cui il servizio PC dispone di tutte le informazioni e i giustificativi necessari (v. N. 2121.02). Il servizio PC deve avvertire l'assicurato che in caso di mancata fornitura delle informazioni e dei giustificativi richiesti entro il termine stabilito, non sarà possibile versargli retroattivamente le PC a partire dal mese di presentazione della richiesta o dell'inizio del diritto alla rendita.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> [Art. 20 OPC-AVS/AI](#)

<sup>2</sup> RCC 1989 pag. 48 consid. 2

<sup>3</sup> [Art. 43 cpv. 3 LPGA](#)

### 1.1.2 Persone legittimate a presentare la richiesta di prestazioni

- 1120.01 Per principio, la persona legittimata a far valere il diritto alle PC è l'avente diritto alle prestazioni. Se questi è minorenni o è sotto curatela generale, il diritto deve essere fatto valere dal suo rappresentante legale.<sup>4</sup>
- 1120.02 Il diritto può essere fatto valere anche dal/dalla coniuge, dai genitori, dai nonni, dai figli, dagli abiativi, dai fratelli e dalle sorelle dell'assicurato, indipendentemente dal fatto che sostengano o meno quest'ultimo.<sup>5</sup>
- 1120.03 Infine, sono autorizzati a presentare la richiesta anche i terzi o le autorità che adempiono un obbligo di mantenimento nei confronti dell'assicurato o lo adempiranno in un futuro prossimo.<sup>6</sup>
- 1120.04 Non possono invece far valere il diritto dell'assicurato i terzi e le autorità che sostengono quest'ultimo soltanto occasionalmente o che gli prestano assistenza soltanto per determinate faccende. Non sono legittimati a presentare la richiesta nemmeno i privati, le istituzioni e le autorità che forniscono prestazioni cui l'assicurato ha legalmente diritto.
- 1120.05 Le persone e le autorità non elencate ai N. 1120.01–1120.03 sono legittimate a depositare una richiesta soltanto se hanno ricevuto un'autorizzazione scritta dall'assicurato. La procura va presentata al servizio PC.
- 1120.06 Chi è legittimato a presentare la richiesta è anche autorizzato a fare opposizione o interporre ricorso.<sup>7</sup>
- 1120.07 Se la richiesta non è presentata direttamente dall'avente diritto alle PC o dal suo rappresentante legale ma da una

<sup>4</sup> [Art. 17 segg. CC](#) in combinato disposto con [l'art. 20 OPC-AVS/AI](#) e [l'art. 67 OAVS](#)

<sup>5</sup> [Art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI](#) in combinato disposto con [l'art. 67 cpv. 1 OAVS](#).

<sup>6</sup> [Art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI](#) in combinato disposto con [l'art. 67 cpv. 1 OAVS](#); [DTF 98 V 54](#).

<sup>7</sup> Art. 59 LPGa; [DTF 98 V 54](#).

delle persone indicate ai N. 1120.02 e 1120.03, è opportuno chiedere una procura.

## **1.2 Competenza per le persone che vivono a casa**

### **1.2.1 Principio per la determinazione della competenza**

- 1210.01 La determinazione e il versamento delle PC competono al Cantone in cui il beneficiario ha il suo domicilio secondo il diritto civile.<sup>8</sup> La competenza per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale è stabilita conformemente ai capitoli 1.2.2 e 1.3.
- 1210.02 Una persona è domiciliata laddove ha il centro dei suoi interessi vitali e dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.<sup>9</sup>
- 1210.03 Il domicilio continua a sussistere fino a che non ne sia stato stabilito un altro.<sup>10</sup> In caso di dimora temporanea in un altro luogo, il domicilio non cambia.<sup>11</sup>
- 1210.04 L'ottenimento del permesso di domicilio, la registrazione presso le autorità di polizia, l'abbandono effettivo dell'abitazione precedente, la conclusione di un contratto d'affitto o l'attribuzione di un numero di telefono possono essere considerati soltanto come indizi dello stabilimento del domicilio.
- 1210.05 Si considera come domicilio di una persona il luogo di dimora, se non può essere provato un domicilio precedente o se il domicilio all'estero è stato abbandonato senza stabilirne uno in Svizzera.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> [Art. 21 cpv. 1 LPC](#); [art. 13 LPGA](#)

<sup>9</sup> [Art. 23 cpv. 1 CC](#)

<sup>10</sup> [Art. 24 cpv. 1 CC](#)

<sup>11</sup> RCC **1974** pag. 193 = [DTF 99 V 106](#)

<sup>12</sup> [Art. 24 cpv. 2 CC](#)

### **1.2.2 Persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale**

- 1220.01 L'ammissione di un coniuge in un istituto o in un ospedale non comporta un cambiamento di competenza. Il Cantone competente fino a quel momento continua ad esserlo per entrambi i coniugi.
- 1220.02 La competenza passa a un altro Cantone soltanto nel caso seguente:
- il coniuge A viene ricoverato in un istituto fuori Cantone e
  - il coniuge B stabilisce il suo domicilio in un Cantone diverso da quello in cui ha vissuto fino a quel momento, senza però essere a sua volta ammesso in un istituto.
- Il nuovo Cantone competente per il coniuge B diventa competente anche per il coniuge A.

### **1.2.3 Coniugi separati**

- 1230.01 Ciascun coniuge stabilisce un proprio domicilio. Se i coniugi vivono in Cantoni diversi, sono competenti i rispettivi Cantoni di domicilio. Questo vale anche se le PC sono versate in aggiunta a una rendita completa.

### **1.2.4 Minorenni sotto tutela e adulti sotto curatela**

- 1240.01 Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella  
1/13 sede dell'autorità di protezione dei minori.<sup>13</sup>
- 1240.02 Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella  
1/13 sede dell'autorità di protezione degli adulti.<sup>14</sup>
- 1240.03 I maggiorenni sotto curatela, tranne quelli sotto curatela  
1/13 generale, possono stabilire un proprio domicilio.

---

<sup>13</sup> [Art. 25 cpv. 2 CC](#)

<sup>14</sup> [Art. 26 CC](#)

In caso di trasferimento, la curatela cessa nel precedente luogo di domicilio ed è, se del caso, nuovamente istituita in quello nuovo.<sup>15</sup>

### **1.2.5 Figli che non vivono con un genitore avente diritto a PC**

- 1250.01 La competenza per la determinazione e il versamento della quota delle PC per un figlio dipende dal diritto dei genitori. Il raggiungimento della maggiore età non ha pertanto alcuna influenza sulla competenza.
- 1250.02 Se soltanto uno dei genitori ha diritto a PC, è competente il Cantone di quest'ultimo.
- 1250.03 Se entrambi i genitori hanno diritto a PC e non vivono nello stesso Cantone, è competente il servizio PC del genitore che detiene l'autorità parentale.
- 1250.04 Se i genitori esercitano in comune l'autorità parentale, è competente il servizio PC del luogo di domicilio del genitore che detiene in misura preponderante la custodia dei figli.
- 1250.05 Se i genitori esercitano in comune l'autorità parentale e detengono in parti uguali la custodia dei figli, è competente il servizio PC del luogo di domicilio della madre.
- 1250.06 Se i genitori esercitano in comune l'autorità parentale e il figlio vive in un istituto, è competente il servizio PC del luogo di domicilio del genitore che deteneva in misura preponderante la custodia del figlio prima dell'ammissione.
- 1250.07 Se prima dell'ammissione del figlio in un istituto i genitori ne detenevano in parti uguali la custodia, è competente il servizio PC del luogo di domicilio della madre.

---

<sup>15</sup> [Art.](#) 442 cpv. 5 CC

### 1.2.6 Orfani

- 1260.01 Gli orfani soggetti all'autorità parentale hanno il loro domicilio legale al domicilio del genitore superstite.<sup>16</sup>
- 1260.02 Il domicilio degli orfani sotto tutela è nella sede  
1/13 dell'autorità di protezione dei minori.<sup>17</sup>
- 1260.03 Gli orfani maggiorenni stabiliscono un proprio domicilio.  
1/13 La competenza è determinata conformemente ai  
N. 1210.01 segg.

### 1.3 Competenza per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale

#### 1.3.1 Principio

- 1310.01 Né il soggiorno di una persona maggiorenne in un istituto,  
1/14 in un ospedale o in un altro stabilimento né il suo collocamento a fini assistenziali in una famiglia disposto dall'autorità fondano una nuova competenza.<sup>18</sup>  
Per i coniugi che non vivono separati (v. N. 3141.01 e 3141.02) si rinvia al capitolo 1.2.2.
- 1310.02 La competenza rimane attribuita al Cantone in cui la persona era domiciliata prima di avere una nuova sistemazione. Questo vale anche se la persona trasferisce il domicilio nel luogo di ubicazione dell'istituto, dell'ospedale ecc.
- 1310.03 Se la nuova sistemazione si trova all'estero, il diritto alle PC si estingue non appena il soggiorno all'estero supera le durate previste nei capitoli 2.3.3 e 2.3.4.
- 1310.04 Se una persona proveniente dall'estero è direttamente collocata in un istituto, in un ospedale, in un altro stabilimento o in una famiglia affidataria in Svizzera, il diritto al-

---

<sup>16</sup> [Art. 25 cpv. 1 CC](#)

<sup>17</sup> [Art. 25 cpv. 2 CC](#)

<sup>18</sup> [Art. 21 cpv. 1 secondo periodo LPC](#)

le PC può nascere unicamente se la persona è domiciliata in Svizzera. In questi casi, in deroga al N. 1310.02, la determinazione e il versamento delle PC sono di competenza del Cantone di dimora.

1310.05 In caso di controversia tra due Cantoni riguardo alla sussistenza o meno di un soggiorno in un istituto o in un ospedale si applica per analogia il N. 1500.01.

1310.06 In tal caso, il servizio PC del Cantone in cui la persona era domiciliata prima del trasferimento è tenuto a versare provvisoriamente le PC. Per il resto si applica per analogia il N. 1500.02.

### **1.3.2 Figli e orfani**

1320.01 Se il figlio o l'orfano vive in un istituto o in una famiglia d'accoglienza equiparata a un istituto, è determinante la situazione precedente l'ammissione. Se prima dell'ammissione nell'istituto il bambino non viveva presso il genitore avente diritto a PC, la competenza è stabilita conformemente ai N. 1250.01 segg. o 1260.01 segg.

### **1.3.3 Assicurati sotto curatela generale**

1330.01 Il capitolo 1.3.1 si applica anche agli assicurati sotto curatela generale.  
1/13

1330.02 Se tuttavia una persona si trasferisce in un istituto, in un ospedale o in uno stabilimento di un altro Cantone e l'autorità di protezione degli adulti del nuovo Cantone istituisce una curatela generale, quest'ultimo diventa competente per il versamento delle PC.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> [DTF 138 V 23](#)

## 1.4 Competenza in casi speciali

### 1.4.1 Membri di comunità religiose

- 1410.01 Se le circostanze non permettono di stabilire chiaramente che il membro di una comunità religiosa ha un proprio domicilio in un certo luogo – in particolare se dimora solo temporaneamente nei luoghi in cui lavora – si deve considerare che questa persona è domiciliata nel luogo in cui è situata la casa madre o la sede principale della comunità in Svizzera. Se la casa madre si trova all'estero e la comunità non ha una sede principale in Svizzera, il suo membro è considerato domiciliato nel luogo dove dimora.

### 1.4.2 Nomadi

- 1420.01 Il domicilio dei nomadi è nel loro luogo di sosta invernale.

### 1.4.3 Persone soggette all'esecuzione di pene o misure

- 1430.01 L'entrata del beneficiario di PC in uno stabilimento di esecuzione delle pene e delle misure non comporta un cambiamento di competenza.

## 1.5 Procedura in caso di controversia

- 1500.01  
1/13 Se la determinazione del domicilio dell'assicurato è fonte di controversia tra due o più servizi PC, spetta in primo luogo a questi ultimi trovare un accordo. Se non vi riescono, il servizio PC che ha ricevuto la richiesta di prestazioni deve pronunciare una decisione di non entrata nel merito.<sup>20</sup> Si tratta di una decisione finale, che può essere impugnata mediante ricorso.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> [Art. 35 cpv. 3 LPGA](#)

<sup>21</sup> [Sentenza del TF 9C\\_727/2010 del 27 gennaio 2012, consid. 2.2.](#)

- 1500.02 Fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino a che la sentenza non è passata in giudicato, il servizio PC del Cantone di dimora – dopo aver sentito gli altri servizi PC eventualmente competenti – deve calcolare e versare provvisoriamente le PC conformemente alle normali disposizioni. Se in virtù della sentenza del tribunale o di un accordo tra i Cantoni il Cantone di dimora e quello di domicilio non coincidono, il Cantone competente deve rimborsare al Cantone di dimora le PC che esso ha provvisoriamente versato.
- 1500.03 Se la situazione di un assicurato non domiciliato nel Cantone di dimora non può essere accertata nel Cantone di domicilio, o può esserlo solo con difficoltà, su richiesta del servizio PC del Cantone di domicilio il servizio PC del Cantone di dimora provvede all'accertamento della situazione economica e, per quanto necessario, della situazione personale dell'interessato.

## 2. Diritto alle PC annua

### 2.1 Disposizioni generali

#### 2.1.1 Condizioni di diritto generali

- 2110.01 1/13 Un assicurato ha diritto alle PC se adempie cumulativamente le seguenti condizioni:
- ha diritto a una determinata prestazione di base dell'AVS o dell'AI (v. N. 2.2.1) o lo avrebbe se avesse compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto per queste assicurazioni (v. N. 2.2.3);
  - è domiciliato e dimora abitualmente in Svizzera (v. N. 2.3);
  - possiede la cittadinanza svizzera o, se straniera, apolide o rifugiata, ha soggiornato per un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli Stati membri della Comunità europea<sup>22</sup> assoggettati al [Regolamento \(CE\) n. 883/04](#) e dell'AELS<sup>23</sup> assoggettati al Regolamento (CEE) n. 1408/71 sono però equiparati agli svizzeri);<sup>24</sup>
  - le sue spese riconosciute superano le sue entrate computabili (v. N. 2.5).

#### 2.1.2 Inizio e fine del diritto alle PC

##### 2.1.2.1 Principio

- 2121.01 Il diritto alle PC annua inizia dal mese in cui la richiesta di prestazioni è stata depositata con tutte le informazioni e i giustificativi necessari (v. N. 1110.02) e sono adempiute tutte le condizioni legali.

<sup>22</sup> Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

<sup>23</sup> Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

<sup>24</sup> V. a questo proposito anche la [Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI \(CIBIL\)](#), disponibile soltanto in forma elettronica, in francese e tedesco, sull'Intranet AVS o sul sito [www.sozialversicherungen.admin.ch](http://www.sozialversicherungen.admin.ch).

- 2121.02 Se la richiesta è stata presentata con una lettera informale o se non sono stati inoltrati tutti i giustificativi e le informazioni necessari, il diritto alle PC inizia dal mese in cui è stata depositata la richiesta non conforme, a condizione che l'assicurato presenti una richiesta corretta mediante il formulario ufficiale o inoltri i giustificativi e le informazioni mancanti entro tre mesi. Se omette di farlo, il diritto alle PC inizia dal mese in cui il servizio PC riceve la richiesta formalmente corretta e/o tutti i giustificativi e le informazioni richiesti (v. N.1110.03).
- 2121.03 Il diritto si estingue alla fine del mese in cui non sono più adempite una o più condizioni richieste. In caso di estinzione del diritto a una rendita AI, per esempio, il pagamento delle PC cessa a partire dal mese in cui è soppressa la rendita AI. Se la rendita AI è sostituita da un'indennità giornaliera dell'AI, sono applicabili i N. 2123.01 e 2123.02.
- 2121.04 In caso di impossibilità di eseguire il pagamento delle PC, il diritto alle singole prestazioni si estingue un anno dopo la scadenza del termine di pagamento.

### **2.1.2.2 Inizio del diritto alle PC dopo la concessione di una rendita**

- 2122.01 Se entro sei mesi dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI è presentata una richiesta di PC, il diritto alle medesime inizia:<sup>25</sup>
- dal mese in cui inizia il diritto alla rendita, se questa è concessa a partire dal mese in cui è stata presentata la relativa richiesta o a partire da un mese successivo;
  - dal mese in cui è stata richiesta la rendita, se questa è concessa per un periodo precedente la presentazione della relativa richiesta.
- 2122.02 Il N. 2122.01 è applicabile per analogia in caso di concessione di un assegno per grandi invalidi o di una prestazione transitoria dell'AI. Nel caso della prestazione

---

<sup>25</sup> [Art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI](#)

transitoria, invece che alla data della decisione ci si deve riferire alla data della comunicazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 74<sup>quater</sup> OAI.

- 2122.03  
1/13
- Se la decisione di rendita dell'AVS o dell'AI è stata impugnata mediante ricorso, per l'inizio del termine di sei mesi previsto per far valere il diritto al versamento delle PC arretrate sono determinanti le date seguenti:<sup>26</sup>
- notifica della decisione emessa in seguito alla sentenza;
  - ritiro del ricorso.

### **2.1.2.3 Inizio del diritto alle PC dopo la concessione di un'indennità giornaliera dell'AI**

- 2123.01
- Le PC possono essere versate dall'inizio del diritto all'indennità giornaliera dell'AI, se questa è stata concessa per almeno sei mesi e sono adempiute le condizioni personali ed economiche per il diritto alle PC. La durata minima di sei mesi è richiesta anche nei casi in cui l'indennità giornaliera subentra a una rendita. Se, successivamente, risulta che il diritto all'indennità giornaliera è durato meno di sei mesi, le PC versate per quel periodo non vanno restituite.
- 2123.02
- Se una durata di versamento dell'indennità giornaliera inizialmente inferiore a sei mesi è prolungata ad almeno sei mesi, le PC devono essere versate retroattivamente dall'inizio del diritto all'indennità giornaliera.

### **2.1.2.4 Inizio del diritto alle PC dopo una richiesta di rimborso di spese di malattia e d'invalidità**

- 2124.01
- Se si constata che un assicurato che ha chiesto il rimborso di spese di malattia e d'invalidità ha diritto a PC annua, queste devono essergli versate a partire dal mese in cui ha presentato la richiesta.

---

<sup>26</sup> RCC 1980 pag. 417 = [DTF 105 V 274](#)

### **2.1.2.5 Inizio del diritto alle PC in caso di ammissione in un istituto**

2125.01 1/13 Se la richiesta di PC annua è presentata entro sei mesi dall'ammissione in un istituto, il diritto alle PC annua inizia dal mese in cui è avvenuta l'ammissione.<sup>27</sup> Sono fatti salvi i casi di cui ai N. 2122.01, 2122.02 e 2123.02.

### **2.1.3 Trasferimento del domicilio in un altro Cantone**

2130.01 Se un assicurato che riceve le PC in un Cantone trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, la comunicazione inviata dal servizio PC del precedente Cantone di domicilio a quello del nuovo Cantone conformemente ai N. 6410.01 segg. equivale al deposito di una richiesta di prestazioni scritta.

2130.02 Il diritto alle PC nel precedente Cantone di domicilio cessa alla fine del mese del trasferimento. Il diritto alle PC nel nuovo Cantone di domicilio comincia all'inizio del mese successivo, indipendentemente dal fatto che il servizio PC del precedente Cantone di domicilio si sia attenuto o meno alla procedura di cui al capitolo 6.4.1. I provvedimenti per evitare il doppio versamento delle PC sono illustrati al capitolo 6.5.

2130.03 Conformemente al N. 6420.01, il servizio PC del nuovo Cantone di domicilio chiede all'assicurato di inviargli entro tre mesi i giustificativi necessari al calcolo delle PC. Se l'assicurato non soddisfa tempestivamente la richiesta, le PC non possono essergli versate retroattivamente, senza interruzione, a partire dal mese successivo al trasferimento del domicilio. In quel caso, il versamento delle PC inizia a partire dal mese in cui il servizio PC del nuovo Cantone di domicilio ha ricevuto tutte le informazioni richieste.

---

<sup>27</sup> [Art. 12 cpv. 2 LPC](#)

- 2130.04 1/13 I N. 2130.02 e 2130.03 non sono applicabili se l'assicurato è ammesso in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento oppure se l'autorità ordina il suo collocamento presso una famiglia a fini assistenziali.
- 2130.05 L'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (v. N. 3.2.4 e 3.3.4) segue il destino della PC versata mensilmente. Fino all'estinzione del diritto alla medesima nel precedente Cantone di domicilio, l'importo forfettario annuo è versato pro rata da quest'ultimo, mentre per il resto dell'anno è versato dal nuovo Cantone di domicilio.<sup>28</sup>

## 2.2 Prestazioni di base dell'AVS o dell'AI

### 2.2.1 Prestazioni di base che possono dare diritto alle PC

- 2210.01 1/12 Per principio possono avere un proprio diritto alle PC soltanto le persone che:
- ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS, oppure
  - hanno diritto a una rendita per vedove, per vedovi o per orfani dell'AVS, oppure
  - hanno diritto a una rendita o a una prestazione transitoria<sup>29</sup> dell'AI, oppure
  - dopo il compimento del 18° anno d'età hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI, oppure
  - ricevono ininterrottamente per almeno sei mesi un'indennità giornaliera dell'AI, oppure
  - dopo la separazione o il divorzio ricevono una rendita completa dell'AVS o dell'AI.
- Sono fatti salvi i casi di cui al capitolo 2.2.3.
- 2210.02 I cittadini svizzeri e del Liechtenstein, i loro familiari e i loro superstiti non devono necessariamente avere diritto a prestazioni svizzere ai sensi del N. 2110.01. È sufficiente che abbiano diritto alle corrispondenti prestazioni dell'AVS/AI del Principato del Liechtenstein.

<sup>28</sup> [Art. 54a cpv. 4 OPC-AVS/AI](#)

<sup>29</sup> [Art. 27c OPC-AVS/AI](#)

### 2.2.2 Prestazioni di base che non danno diritto alle PC

- 2220.01 1/12 I figli per i quali è versata una rendita per i figli non hanno un proprio diritto alle PC. La considerazione del figlio nel calcolo delle PC si basa sul diritto alle PC del genitore avente diritto alla rendita. Per i figli le cui PC sono calcolate separatamente e che presentano un'eccedenza delle spese riconosciute è tuttavia versata una PC annua anche se il genitore avente diritto alla rendita non adempie le condizioni economiche di cui al N. 2500.01.<sup>30</sup> Per le modalità di calcolo si rinvia ai capitoli 3.1.3.3 e 3.1.4.3.
- 2220.02 Le vedove che hanno ricevuto un'indennità unica non sono considerate come aventi diritto a una rendita e non hanno pertanto un proprio diritto alle PC.
- 2220.03 I coniugi che non hanno diritto a una rendita né danno diritto al versamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti non hanno diritto alle PC in caso di separazione del matrimonio.<sup>31</sup> Le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia al coniuge avente diritto alle PC devono invece essere computate come reddito nel calcolo delle PC spettanti a quest'ultimo (v. cap. 3.4.9).

### 2.2.3 Diritto alle PC nonostante l'assenza del diritto a una prestazione di base

- 2230.01 1/13 I cittadini svizzeri, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea assoggettati al [Regolamento \(CE\) n. 883/04](#), i cittadini dell'AELS assoggettati al Regolamento (CEE) n. 1408/71,<sup>32</sup> i rifugiati, gli apolidi e i cittadini di Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che prevede il diritto a rendite straordinarie possono acquisire il diritto alle PC anche se non hanno compiuto il periodo di contribuzione minimo di un

<sup>30</sup> [Art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>31</sup> [Art. 1 cpv. 2 OPC-AVS/AI](#)

<sup>32</sup> v. note relative al terzo trattino del N. 2110.01.

anno nell'AVS o di tre anni nell'AI e non hanno quindi diritto a una rendita dell'AVS<sup>33</sup> o dell'AI<sup>34</sup>, se, oltre alle condizioni generali (dimora e domicilio, termine d'attesa, presupposti economici), adempiono anche una delle condizioni seguenti:

- hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;<sup>35</sup> oppure
- sono vedovi, vedove o orfani e avrebbero diritto a una rendita per vedove, per vedovi o per orfani dell'AVS, se la persona deceduta avesse compiuto il periodo di contribuzione minimo;<sup>36</sup> oppure
- sono invalidi almeno al 40 per cento.<sup>37</sup>

2230.02 Tutti gli altri stranieri<sup>38</sup> che non hanno diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI perché non adempiono il requisito della durata minima di contribuzione possono acquisire il diritto alle PC soltanto se, oltre ad adempiere le condizioni generali (dimora e domicilio, termine d'attesa, presupposti economici)

- sono vedovi, vedove o orfani, e
- avrebbero diritto a una rendita per vedove, per vedovi o per orfani dell'AVS, se la persona deceduta avesse adempiuto il requisito della durata minima di contribuzione, e
- al momento in cui inizierebbe il diritto alle PC non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento dell'AVS.

2230.03 Il servizio PC deve verificare se il requisito della durata minima di contribuzione mancante è adempiuto. A tal fine chiede una decisione formale in merito alla cassa di compensazione.

---

<sup>33</sup> [Art. 29 cpv. 1 LAVS](#)

<sup>34</sup> [Art. 36 cpv. 1 LAI](#)

<sup>35</sup> [Art. 4 cpv. 1 lett. b n. 1 LPC](#)

<sup>36</sup> [Art. 4 cpv. 1 lett. b n. 2 LPC](#)

<sup>37</sup> [Art. 4 cpv. 1 lett. d LPC](#)

<sup>38</sup> [Art. 5 cpv. 4 LPC](#)

- 2230.04 Nel caso delle persone di cui al N. 2230.01, se sono adempite le condizioni del periodo di attesa (v. cap. 2.4), del domicilio e della dimora (v. cap. 2.3), il servizio PC deve far accertare il grado AI dall'ufficio AI (v. allegato 14). Se l'ufficio AI stabilisce un grado AI del 40 per cento o superiore, si può procedere al calcolo delle PC. Se il grado AI non può ancora essere stabilito perché sono in corso provvedimenti d'integrazione, la richiesta di PC va respinta.
- 2230.05 Le singole operazioni di verifica per i casi elencati nel presente capitolo sono illustrate schematicamente nell'allegato 2.
- 2230.06 L'UCC tiene un registro di questi casi.<sup>39</sup> Per la procedura di comunicazione v. i N. 7510.01 e 7510.02.

## **2.3 Domicilio e dimora abituale in Svizzera**

### **2.3.1 Principio**

- 2310.01 Il diritto alle PC presuppone il domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera. In caso di soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è pertanto sospeso e riprende soltanto al rientro in Svizzera (v. cap. 2.3.3 e 2.3.4).
- 2310.02 Il diritto alle PC dei cittadini stranieri di cui al N. 2410.02 che, se non per causa di forza maggiore, soggiornano all'estero ininterrottamente per più di un anno non rinasce al loro rientro in Svizzera. Inizia invece un nuovo periodo di attesa ai sensi del capitolo 2.4.

### **2.3.2 Definizione della dimora abituale**

- 2320.01 È considerata dimora abituale solo la presenza effettiva e legale in Svizzera. I periodi in cui una persona ha soggiornato illegalmente in Svizzera non sono presi in consi-

---

<sup>39</sup> [Art. 32a OPC-AVS/AI](#).

derazione per il calcolo della durata della dimora.<sup>40</sup> Non sono considerati neppure i periodi in cui una persona non era assoggettata, per un motivo qualsiasi, all'obbligo contributivo AVS/AI.

- 2320.02 Per i cittadini svizzeri e del Liechtenstein, la dimora nel Principato del Liechtenstein è equiparata alla dimora in Svizzera.
- 2320.03 Per verificare la dimora abituale in Svizzera, il servizio PC  
1/12 può esigere dal beneficiario di PC la comunicazione di tutti i suoi soggiorni all'estero con l'indicazione delle date di partenza e di rientro. Il servizio PC può ordinare altre misure di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.<sup>41</sup>

### **2.3.3 Sospensione del versamento delle PC in caso di soggiorno non forzato o senza valido motivo all'estero**

- 2330.01 In caso di soggiorno non forzato o senza valido motivo all'estero per più di tre mesi di fila (92 giorni) – anche a cavallo di due anni – il versamento delle PC è sospeso a partire dal mese seguente. Il versamento delle prestazioni riprende a partire dal mese del rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di cui al N. 2310.02. Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero (v. gli esempi negli allegati 3.1–3.3).
- 2330.02 Se nel corso di un anno civile una persona soggiorna più di sei mesi (183 giorni) all'estero, il suo diritto alle PC decade per tutto l'anno. Il servizio PC deve pertanto sospendere il versamento per il resto dell'anno civile e chiedere la restituzione delle prestazioni già versate. Se nel corso di un anno civile una persona si reca più volte all'estero, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Se

<sup>40</sup> Sentenza del TFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992.

<sup>41</sup> Per esempio il versamento in contanti delle PC allo sportello postale (v. la sentenza del TF [8C\\_493/2007](#) del 15 maggio 2008) oppure il recapito in mani proprie (v. sentenza del TF [9C\\_952/2010](#) del 7 marzo 2011).

la persona soggiorna all'estero a cavallo di due anni civili, nel totale di ciascun anno sono computati soltanto i giorni di soggiorno dell'anno corrispondente. I giorni di partenza e di rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero (v. gli esempi negli allegati 3.1–3.3).

#### **2.3.4 Sospensione delle PC in caso di soggiorno per validi motivi o per causa di forza maggiore all'estero**

- 2340.01 Se una persona soggiorna all'estero per validi motivi, il versamento delle PC prosegue al massimo per un anno. Se il soggiorno dura più di dodici mesi, il versamento delle PC è sospeso a partire dal mese seguente. Il versamento delle prestazioni riprende a partire dal mese del rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di cui al N. 2310.02.
- 2340.02 Sono considerati validi motivi soltanto motivi professionali o lo svolgimento di una formazione, non invece i soggiorni per ferie o per visita.
- 2340.03 In caso di soggiorno all'estero per causa di forza maggiore, le PC continuano a essere versate fintanto che il centro degli interessi è mantenuto in Svizzera.
- 2340.04 Possono essere considerati come «cause di forza maggiore» soltanto problemi di salute delle persone incluse nel calcolo delle PC (p.es. intrasportabilità in seguito a malattia o infortunio) o altri casi di forza maggiore che rendono impossibile il rientro in Svizzera.

## 2.4 Termine d'attesa

### 2.4.1 Principio

- 2410.01 1/13 Per la concessione di una PC ai cittadini svizzeri, ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea<sup>42</sup> assoggettati al [Regolamento \(CE\) n. 883/04](#) e a quelli dell'AEELS<sup>43</sup> assoggettati al [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#)<sup>44</sup> non è richiesta una durata minima del domicilio o della dimora in Svizzera.
- 2410.02 Per tutti gli altri cittadini stranieri, per i rifugiati e per gli apolidi sono invece previsti termini d'attesa. Per poter richiedere una PC, queste persone devono cioè essere state domiciliate e aver avuto la dimora abituale in Svizzera senza interruzione per un certo periodo immediatamente prima dell'inizio del diritto (v. N. 2420.01–2420.03).
- 2410.03 Soltanto la persona all'origine del diritto alle PC deve soddisfare il requisito del termine d'attesa. Le spese e i redditi degli altri familiari sono presi in considerazione nel calcolo della prestazione anche se non adempiono questo requisito. Questo vale anche nei casi in cui la PC è calcolata separatamente per uno o più familiari.
- 2410.04 Il diritto alle PC non può essere fatto dipendere da una determinata durata del domicilio o della dimora in un Cantone.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

<sup>43</sup> Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

<sup>44</sup> V. a questo proposito anche la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI (CIBIL), disponibile soltanto in francese e tedesco sull'Intranet AVS o sul sito [www.sozialversicherungen.admin.ch](http://www.sozialversicherungen.admin.ch).

<sup>45</sup> [Art. 7 LPC](#).

## 2.4.2 Durata del termine d'attesa

- 2420.01 Per i rifugiati e gli apolidi, il termine d'attesa è sempre di cinque anni.
- 2420.02 Per i cittadini stranieri non assoggettati né al [Regolamento \(CE\) n. 883/04](#) né al [Regolamento \(CEE\) N. 1408/71](#)<sup>46</sup> che avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS/AI in virtù di una convenzione di sicurezza sociale<sup>47</sup> il termine d'attesa ammonta a:
- 5 anni nel caso di una rendita per superstiti o di una rendita di vecchiaia che la sostituisce (o che sostituisce una rendita AI),
  - 5 anni nel caso di una rendita AI e
  - 10 anni nel caso di una rendita di vecchiaia che non è stata preceduta da una rendita AI o per superstiti.
- Per quanto concerne l'ammontare delle PC nel caso di un periodo di attesa di cinque anni si rinvia al capitolo 2.4.5.
- 2420.03 Per i cittadini stranieri non assoggettati né al [Regolamento \(CE\) n. 883/04](#) né al [Regolamento \(CEE\) N. 1408/71](#)<sup>48</sup> che non avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS/AI in virtù di una convenzione di sicurezza sociale il termine d'attesa è sempre di dieci anni.

## 2.4.3 Inizio del termine d'attesa

- 2430.01 Il termine d'attesa inizia a decorrere dal momento in cui la persona interessata stabilisce il domicilio e la dimora abituale in Svizzera. Per le persone non più domiciliate all'estero e dimoranti legalmente in Svizzera il termine

<sup>46</sup> v. le note relative al N. 2410.01.

<sup>47</sup> La Svizzera ha concluso tali accordi con gli Stati seguenti: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada/Quebec, Cile, Cipro, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Jugoslavia\*, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria e USA.

\* La convenzione con la Jugoslavia rimane applicabile a tutte le sue repubbliche ad eccezione del Kosovo fino all'entrata in vigore di nuove convenzioni.

<sup>48</sup> v. le note relative al N. 2410.01.

d'attesa inizia pertanto al momento dell'assoggettamento all'obbligo contributivo AVS/AI.

#### **2.4.4 Interruzione del termine d'attesa**

- 2440.01  
1/12 In caso di soggiorno non forzato o senza valido motivo all'estero di durata superiore a tre mesi ininterrotti (92 giorni) – anche a cavallo di due anni – il decorso del termine d'attesa si interrompe in ogni modo. I giorni di partenza e di rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero (v. gli esempi nell'allegato 3.1).
- 2440.02  
1/12 Il decorso del termine d'attesa si interrompe anche in caso di soggiorno non forzato o senza valido motivo all'estero di durata superiore a tre mesi complessivi (92 giorni) nel corso di un anno civile. Se nel corso di un anno civile una persona si reca più volte all'estero, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Se la persona soggiorna all'estero a cavallo di due anni civili, nel totale di ciascun anno sono computati soltanto i giorni di soggiorno dell'anno corrispondente. I giorni di partenza e di rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero (v. gli esempi nell'allegato 3.1).
- 2440.03 In caso di soggiorno all'estero per validi motivi, il decorso del termine d'attesa si interrompe solo se il soggiorno dura più di un anno. I validi motivi sono definiti al N. 2340.02.
- 2440.04 In caso di soggiorno all'estero per causa di forza maggiore, il decorso del termine d'attesa non si interrompe fintanto che il fulcro degli interessi è mantenuto in Svizzera.<sup>49</sup> Le cause di forza maggiore sono definite al N. 2340.04.
- 2440.05 Se è stato interrotto per uno dei motivi summenzionati, il termine d'attesa ricomincia a decorrere da zero al mo-

---

<sup>49</sup> RCC 1985 pag. 133.

mento in cui la persona rientra in Svizzera, se sono adempite le condizioni di cui al N. 2430.01.<sup>50</sup>

### **2.4.5 Ammontare delle PC durante il termine d'attesa**

- 2450.01 Le PC concesse agli stranieri di cui al N 2420.02 dopo un termine d'attesa di cinque anni sono soggette a limitazione fino al raggiungimento di un termine d'attesa di dieci anni. L'importo annuo delle PC sommato alla rendita non può superare l'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (v. l'esempio di calcolo dell'Allegato 4).  
La limitazione vale anche per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (v. N. 5310.05).

## **2.5 Condizione di diritto economica**

- 2500.01 Possono avere diritto a PC soltanto le persone le cui spese riconosciute superano i redditi computabili.
- 2500.02 Nel caso dei figli per i quali è versata una rendita per i figli e le cui PC sono calcolate separatamente è applicabile il N. 2220.01.

## **2.6 Diritto a PC in casi particolari**

### **2.6.1 Persone che non ricevono una rendita perché colpevoli di aver causato l'evento assicurato**

- 2610.01 Se la rendita dell'AVS o dell'AI è stata negata o sospesa perché una persona è colpevole di aver causato l'evento assicurato, le PC sono rifiutate per il medesimo periodo.<sup>51</sup>
- 2610.02 Se invece la rendita è stata soltanto ridotta, il diritto alle PC continua a sussistere. Per quanto concerne

<sup>50</sup> RCC 1981 pag. 129; 1985 p. 133.

<sup>51</sup> [Art. 8 LPC.](#)

l'ammontare delle PC in questo caso si rinvia al capitolo 3.5.1.

### **2.6.2 Persone soggette all'esecuzione di pene o misure**

- 2620.01 Durante l'esecuzione di una pena o misura, il versamento della rendita AI e delle indennità giornaliere può essere sospeso.<sup>52</sup> In tal caso, nel periodo in questione può essere sospeso anche il versamento delle PC destinate alla persona incarcerata. L'importo destinato alle altre persone incluse nel calcolo delle PC deve invece continuare a essere versato. Per le modalità di calcolo si rinvia al capitolo 3.5.2.
- 2620.02 La sospensione della rendita di vecchiaia e delle rendite per superstiti dell'AVS, dell'assegno per grandi invalidi e delle relative PC è possibile soltanto se una persona è colpevole di aver causato l'evento assicurato. I casi in cui le prestazioni dell'AVS o dell'AI di persone soggette a pene o misure non sono state sospese vanno sottoposti all'UFAS.

### **2.6.3 Beneficiari di un contratto di vitalizio o di una convenzione analoga**

- 2630.01 Con il contratto di vitalizio o una convenzione analoga, una parte si obbliga a trasferire all'altra una sostanza o determinati beni in cambio di una garanzia di mantenimento e assistenza vita natural durante.<sup>53</sup> Il debitore del vitalizio è obbligato a fornire al beneficiario, che entra a far parte della sua comunione domestica, vitto e alloggio adeguati e, in caso di malattia, la necessaria assistenza e cura medica.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> [Art. 21 cpv. 5 LPGA](#)

<sup>53</sup> [Art. 521 cpv. 1 CO](#)

<sup>54</sup> [Art. 524 cpv. 1 e 2 CO.](#)

- 2630.02 Per essere valido il contratto di vitalizio deve avere la forma prescritta per il contratto successorio.<sup>55</sup> Se il contratto di vitalizio è concluso con un istituto riconosciuto dallo Stato, alle condizioni approvate dall'autorità competente, è sufficiente che esso sia convenuto in forma scritta.<sup>56</sup>
- 2630.03 Se una convenzione scritta o orale ha per oggetto un vitalizio ma non adempie i requisiti formali di cui al N. 2630.02, essa costituisce una convenzione analoga al contratto di vitalizio.
- 2630.04 Agli assicurati beneficiari di un contratto di vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostenuti e assistiti non sono concesse prestazioni complementari, salvo se è provato che il debitore del vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o se il sostentamento accordato, rispetto alla situazione locale, può essere qualificato come particolarmente modesto. Per la valutazione di questi casi v. i N. 3415.02 segg.
- 2630.05 Se la convenzione stipulata garantisce all'assicurato soltanto sostentamento o alloggio ma non assistenza, essa non costituisce né un contratto di vitalizio né una convenzione analoga. Non è pertanto possibile escludere a priori il diritto alle PC. Occorre tuttavia verificare se per il beneficiario di PC questo negozio giuridico rappresenti una rinuncia alla sostanza ai sensi del capitolo 3.4.8.3. Per la valutazione della controprestazione (vitto e alloggio) si rinvia al capitolo 3.4.5.8.

---

<sup>55</sup> [Art. 522 cpv. 1 CO](#) e art. 499 segg. CC.

<sup>56</sup> [Art. 522 cpv. 2 CO](#)

2630.06 Senza una controprestazione dell'avente diritto al mantenimento, non costituisce né un contratto di vitalizio né una convenzione analoga neppure l'impegno di provvedere al mantenimento di un beneficiario di rendita AVS/AI (dichiarazione di garanzia) assunto dai familiari affinché questa persona possa ricevere un permesso di dimora.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> [DTF 133 V 265.](#)

### **3. Calcolo e importo della PC annua**

#### **3.1 Disposizioni generali**

##### **3.1.1 Principio fondamentale per il calcolo della PC**

3110.01 L'importo annuo della PC corrisponde alla parte delle spese riconosciute eccedente i redditi computabili.

##### **3.1.2 Persone incluse nel calcolo della PC**

###### **3.1.2.1 Principio**

3121.01 Nel calcolo della PC sono inclusi il marito o la moglie, i figli che danno diritto a una rendita per i figli e gli orfani aventi diritto a una rendita. Ne sono invece esclusi il concubino/la concubina e i loro figli di altro letto.

###### **3.1.2.2 Unione domestica registrata**

3122.01 Nel diritto delle assicurazioni sociali, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.<sup>58</sup>

3122.02 I numeri marginali riferiti alle coppie sposate o a uno dei coniugi sono applicabili per analogia ai partner registrati. I partner che vivono in unione domestica registrata sono quindi considerati alla stregua del marito o della moglie nel calcolo della PC e non sono menzionati esplicitamente ogni volta.

3122.03 Una deroga alla parità di trattamento con le coppie sposate sussiste per quanto concerne il diritto alle rendite per superstiti: le persone che vivono in unione domestica registrata sono equiparate ai vedovi e possono dunque ave-

---

<sup>58</sup> [Art. 13a cpv. 1 e 3 LPGa.](#)

re diritto unicamente a una rendita per vedovi e non a una rendita per vedove.<sup>59</sup>

- 3122.04 L'iscrizione, la registrazione e lo scioglimento dell'unione domestica sono effettuati presso l'ufficio di stato civile competente. Il certificato d'unione e la sentenza di scioglimento sono un mezzo di prova. La nullità di un'unione domestica registrata deve essere sancita da un tribunale e provata mediante una sentenza di nullità.
- 3122.05 A determinate condizioni, le unioni domestiche di coppie omosessuali riconosciute all'estero sono equiparate alle unioni domestiche registrate in Svizzera. Se sono fatti fare diritti fondati su un'unione domestica conclusa all'estero, va consultato l'UFAS.
- 3122.06 La legge sull'unione domestica registrata vieta l'adozione di bambini, anche se si tratta dei figli del partner registrato. Non è invece esclusa la possibilità che uno dei due partner registrati abbia figli propri o adottati provenienti da una precedente relazione o adozione singola. All'interno dell'unione domestica, soltanto questo partner ha un rapporto di filiazione con il bambino. Con l'altro partner può però essere instaurato un rapporto di affiliazione.<sup>60</sup>

### 3.1.2.3 Coniuge e familiari che soggiornano per un lungo periodo all'estero

- 3123.01 Il coniuge e gli altri membri della famiglia che non hanno più la dimora abituale in Svizzera o la cui dimora è ignota non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo annuo delle PC. I N. 2320.02–2340.04 sono applicabili per analogia.

<sup>59</sup> [Art. 13a cpv. 2 LPGA](#)

<sup>60</sup> [Art. 22<sup>ter</sup> LAVS](#); [art. 49 OAVS](#)

3123.02 Se un coniuge non è preso in considerazione poiché soggiorna per un lungo periodo all'estero, nel calcolo delle PC dell'altro coniuge sono computate unicamente le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia (v. cap. 3.4.9).

#### **3.1.2.4 Figli esclusi dal calcolo**

3124.01 I beneficiari di una rendita per orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo delle PC, se i loro redditi computabili raggiungono o eccedono le spese riconosciute.

3124.02 Per stabilire se un figlio debba essere escluso dal calcolo, si deve procedere a un calcolo comparativo (includendo o escludendo il figlio in questione). Il figlio è preso in considerazione soltanto se con la sua inclusione nel calcolo comune risultano PC più elevate che senza la sua inclusione. Se vi sono più figli che potrebbero essere esclusi dal calcolo, si deve procedere per ciascuno di loro, l'uno dopo l'altro, a un calcolo comparativo.

3124.03 Quando nel calcolo comparativo si escludono i redditi e le spese del figlio o quando si procede all'esclusione del figlio dal calcolo delle PC, le rendite per figli, analogamente alle rendite per orfani, non devono o non devono più essere computate ai genitori.

3124.04 Se vi sono figli minorenni che non hanno diritto a una rendita per orfani e non danno diritto a una rendita per i figli, le loro spese riconosciute, i loro redditi computabili e la loro sostanza sono esclusi dal calcolo delle PC dei genitori. Sono invece computate come spese le pensioni alimentari versate dai genitori a questi figli (v. N. 3270.01 segg.).

### **3.1.3 Principio del calcolo comune**

#### **3.1.3.1 Disposizioni generali**

- 3131.01 Per principio, l'importo annuo delle PC delle coppie di coniugi, delle persone con figli e degli orfani che vivono in comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo calcolo, i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o danno diritto a PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (compresi gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale).
- 3131.02 Il calcolo separato dev'essere eseguito solo nei casi esplicitamente previsti in seguito.

#### **3.1.3.2 Coppie sposate**

- 3132.01 Se una coppia sposata non vive separata, i redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Questo vale anche per i coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in comunione domestica.<sup>61</sup>
- 3132.02 Per i casi in cui uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale si rinvia al capitolo 3.1.4.2.

#### **3.1.3.3 Persone con figli**

- 3133.01 L'importo annuo delle PC per i figli per i quali è versata una rendita per figli dell'AVS o dell'AI è calcolato conformemente ai numeri marginali seguenti.
- 3133.02 Se i figli vivono in comunione domestica con i genitori, l'importo delle PC è determinato mediante un calcolo co-

---

<sup>61</sup> RCC 1986 pag. 143.

mune. A tal fine, le spese riconosciute e i redditi computabili dei figli sono sommati a quelli dei genitori.

- 3133.03 Se i figli convivono con un solo genitore e questi ha diritto a PC, l'importo delle PC è determinato mediante un calcolo comune che tiene conto di questo genitore. A tal fine, le spese riconosciute e i redditi computabili dei figli sono sommati a quelli del genitore.
- 3133.04 Se i superstiti aventi diritto a una rendita (vedova, vedovo, orfani) convivono, l'importo annuo delle PC è determinato mediante un calcolo comune. Le spese riconosciute e i redditi computabili sono sommati. Questa disposizione si applica anche alle vedove e ai vedovi con figli elettivi che al decesso del genitore affiliante hanno diritto a una rendita per orfani.<sup>62</sup>
- 3133.05 Se un genitore vive in un istituto, la somma totale dei redditi dei genitori e dei figli va divisa per due. Una metà è computata come reddito nel calcolo delle PC del genitore che vive in istituto, l'altra metà nel calcolo delle PC del genitore che vive a casa con i figli. Le deroghe all'addizione dei redditi sono disciplinate nei N. 3142.07 e 3142.09, che sono applicabili per analogia.
- 3133.06 Se un genitore separato o divorziato che ha perso il proprio diritto alle PC in seguito alla soppressione della rendita completa nel quadro della 5a revisione AI convive almeno dal 31 dicembre 2007 con un figlio per il quale è versata una rendita per i figli, l'ammontare delle PC del figlio e del genitore è determinato mediante un calcolo comune.
- 3133.07 L'ammontare delle PC è determinato mediante un calcolo comune fintantoché il figlio vive in comunione domestica con il genitore separato o sposato e dà diritto a una rendita per i figli.

---

<sup>62</sup> [Art. 25 LAVS](#) e [art. 49 OAVS](#)

- 3133.08 Se un figlio che dà diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI o ha diritto a una rendita per superstiti vive in un istituto, si procede al calcolo per le persone che vivono in un istituto secondo le disposizioni generali (computo delle spese secondo il cap. 3.3 e dei redditi secondo il cap. 3.4). Per il computo del reddito dei genitori si rinvia ai capitoli 3.4.9.3 e 3.4.9.4.
- 3133.09 Per la procedura nel caso in cui due beneficiari di PC separati o divorziati condividono la custodia parentale sui figli si rinvia al capitolo 3.1.4.4.

### **3.1.4 Deroche al calcolo comune**

#### **3.1.4.1 Coniugi separati**

- 3141.01 I coniugi sono considerati separati se
- la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o
  - è in corso un'istanza di divorzio o di separazione o
  - la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno o
  - è reso credibile che la separazione di fatto durerà per un lungo periodo.
- 3141.02 Se uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale, la coppia non è considerata separata. Per la procedura nel caso delle coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale v. il capitolo 3.1.4.2.
- 3141.03 Se entrambi i coniugi hanno un proprio diritto a PC, in caso di separazione del matrimonio i redditi computabili e le spese riconosciute sono calcolati separatamente. A ciascun coniuge è computato l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale e quello della massima pigione possibile validi per le persone sole. A ogni coniuge viene attribuita la propria rendita come reddito. Per la determinazione della competenza si rinvia al capitolo 1.2.3.

### **3.1.4.2 Coppie sposate in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale.**

- 3142.01 L'importo annuo delle PC delle coppie non separate (v. N. 3141.01 e 3141.02) in cui almeno uno dei coniugi vive in permanenza o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale è calcolato separatamente per ciascun coniuge secondo le disposizioni dei numeri marginali seguenti (v. anche gli esempi di calcolo negli allegati 5.2 e 5.3). Se uno dei coniugi vive a casa con figli che danno diritto a una rendita per i figli v. il N. 3133.05. Per il versamento delle PC si rinvia al N. 4220.04.
- 3142.02 Se dal calcolo delle PC di un coniuge risulta un'eccedenza dei redditi, questa non può essere computata come reddito, nemmeno parzialmente, nel calcolo delle PC dell'altro coniuge.
- 3142.03 Le spese riconosciute sono computate nel calcolo delle PC del coniuge cui si riferiscono.
- 3142.04 Le spese concernenti entrambi i coniugi sono computate per metà nei rispettivi calcoli. Queste spese sono, segnatamente:
- le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia e
  - le spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, se entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale. Le spese sono ripartite a metà anche se il coniuge che vive a casa non abita nell'immobile appartenente a uno dei coniugi.
- 3142.05 Per il computo delle spese di pigione e dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, il coniuge che vive a casa è considerato come una persona sola.
- 3142.06 Per principio, i redditi computabili dei due coniugi (incluso il computo della sostanza) vanno addizionati. La metà dell'importo totale è computata come reddito nel calcolo delle PC di ciascun coniuge.

- 3142.07 Dall'addizione e successiva suddivisione a metà sono escluse:
- le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un istituto o in un ospedale;
  - gli assegni per grandi invalidi, qualora siano computati come reddito (v. cap. 3.4.5.7).
- Questi importi sono addizionati ai redditi computabili del coniuge che ne beneficia.
- 3142.08 Le franchigie applicabili sono esclusivamente quelle previste per i coniugi. Si tratta segnatamente della franchigia sulla sostanza (N. 3442.01) e di quella sul reddito dell'attività lucrativa (N. 3421.04).
- 3142.09  
1/13 Se il coniuge che vive a casa abita in un immobile di proprietà di uno dei coniugi oppure per il quale ha un diritto di usufrutto o di abitazione, nel calcolo delle sue PC è computato come reddito l'intero valore locativo ai sensi del N. 3433.02. Se questo immobile ha più appartamenti, può essere computato l'intero immobile. In questi casi, le relative spese di manutenzione e gli interessi ipotecari sono computati come spese nel calcolo del coniuge che vive a casa.
- 3142.10  
1/14 Se il coniuge che vive a casa abita in un immobile di proprietà di uno dei coniugi va computata come sostanza soltanto la parte del valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi.<sup>63</sup>

### **3.1.4.3 Figli che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita**

- 3143.01  
1/12 Se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto a una rendita né da diritto a una rendita completiva dell'AVS, la PC per il figlio è calcolata separatamente, a condizione che il genitore avente diritto alla rendita abbia il domicilio e la dimora abituale in Sviz-

---

<sup>63</sup> [Art. 11 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. a LPC](#)

zera. Se questo requisito non è adempiuto, non sussiste alcun diritto alle PC.

- 3143.02 Se il figlio vive in comunione domestica, va preso in considerazione l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale dei figli.
- 3143.03 Sono ritenuti vivere in comunione domestica i figli che convivono con almeno un genitore, un genitore affiliante, uno dei nonni o uno degli zii.
- 3143.04 Se il figlio non vive più in comunione domestica, va preso in considerazione l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale delle persone sole.
- 3143.05 Se due o più figli che ricevono una rendita per i figli vivono insieme, ma non in comunione domestica, va considerato l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale dei figli. Sono fatti salvi i casi in cui è dimostrato che devono essere sostenute spese di mantenimento superiori all'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale dei figli e si giustifica quindi l'applicazione dell'importo per le persone sole.
- 3143.06 L'importo considerato per la pigione nel calcolo del figlio che vive in comunione domestica non può superare la pigione massima per le persone sole. Se più figli vivono nella medesima comunione domestica, la pigione massima per le persone sole può essere considerata soltanto una volta per tutti i figli. Per la ripartizione della pigione si rinvia al N. 3231.03. Questa procedura vale anche qualora uno o più figli vivano in una famiglia affidataria o in una struttura di accoglienza di tipo familiare non riconosciuta quale istituto.
- 3143.07 Se il figlio non vive in comunione domestica, vale la pigione massima per le persone sole.
- 3143.08 Se due o più figli vivono insieme, ma non in comunione domestica, la pigione massima per le persone sole può essere considerata soltanto una volta per tutti i figli.

- 3143.09 Se il figlio non vive nello stesso Cantone del genitore avente diritto alla rendita, è considerato il premio medio dell'assicurazione malattie del Cantone competente per il calcolo della PC. Se il figlio vive nello stesso Cantone del genitore avente diritto alla rendita, ma in un'altra regione di premi, è determinante la regione di premi di quel genitore.
- 3143.10 Se il figlio ha un reddito da attività lucrativa, si applica la franchigia per le persone sole. Se due o più figli vivono insieme in comunione domestica, la franchigia per le persone sole può essere considerata una sola volta per tutti i figli.
- 3143.11 Se il figlio vive in un istituto, si procede al calcolo per le persone che vivono in un istituto secondo le disposizioni generali (computo delle spese secondo il cap. 3.3 e dei redditi secondo il cap. 3.4). Si procede al calcolo per le persone che vivono in un istituto anche quando il figlio vive in una famiglia affidataria o in una struttura di accoglienza di tipo familiare considerata quale istituto ai sensi dell'[articolo 25a OPC-AVS/AI](#).
- 3143.12 Per il computo delle pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia si rinvia ai capitoli 3.4.9.3 e 3.4.9.4.

#### **3.1.4.4 Figli che vivono con entrambi i genitori separati o divorziati**

- 3144.01 Se un figlio vive presso entrambi i genitori separati o divorziati, la sua parte delle PC va calcolata separatamente.
- 3144.02 L'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale dei figli e degli orfani va computato una sola volta per ciascun figlio.
- 3144.03 Per la determinazione delle spese di pigione sono prese in considerazione entrambe le abitazioni in cui vive il figlio. Nel calcolo, egli va preso in considerazione sia

nell'appartamento del padre che in quello della madre, tenendo conto del N. 3231.03. La somma delle due parti di pigione è riconosciuta come spesa (v. l'esempio nell'Allegato 6).

- 3144.04 Le spese di pigione riconosciute del figlio non possono superare la pigione massima per le persone sole (v. cap. 3.2.3.2 e l'Allegato 1.2). Questo importo vale anche se nel calcolo delle PC sono inclusi più figli: questo significa che la somma delle parti di pigione di tutti i figli non può superare la pigione massima per le persone sole (v. l'esempio nell'Allegato 6). Se del caso, le spese di pigione riconosciute per ciascun figlio devono essere ridotte proporzionalmente.
- 3144.05 L'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dipende dal Cantone/dalla regione di premi. Se entrambi i genitori hanno diritto alle PC, vale l'importo del Cantone/della regione di premi della madre.
- 3144.06 Per il versamento della parte delle PC destinata al figlio si rinvia al capitolo 4.2.4.

#### **3.1.4.5 Orfani che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita**

- 3145.01 Le PC per gli orfani di entrambi i genitori e per gli orfani di padre o di madre che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita devono essere determinate mediante un calcolo separato. I N. 3143.02–3143.08 e 3143.10–3143.12 sono applicabili per analogia.

### 3.1.5 Definizione di soggiorno in un istituto o in un ospedale

#### 3.1.5.1 Definizione di istituto e di ospedale

- 3151.01 Per ospedale si intende una struttura che adempie i requisiti dell'[articolo 39 LAMal](#).
- 3151.02 Per istituto si intende qualsiasi struttura riconosciuta come tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.<sup>64</sup>
- 3151.03 Le strutture figuranti sulla lista delle case di cura riconosciute ai sensi dell'[articolo 39 capoverso 3 LAMal](#) sono considerate come istituti anche per le PC.
- 3151.04 Se l'ufficio AI ha riconosciuto un assicurato quale grande invalido che soggiorna in un istituto ai sensi dell'[articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 2 LAI](#), egli è considerato come persona che soggiorna in un istituto anche per il diritto alle PC.  
Una struttura che non è riconosciuta come istituto dall'ufficio AI può essere considerata tale per le PC.
- 3151.05 Una struttura affine a un istituto può essere considerata un istituto se è riconosciuta come tale da un Cantone, se dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale o se un ufficio AI la considera quale istituto per quanto concerne la concessione dell'AGI.
- 3151.06 Se il Cantone ha delegato il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio a un servizio comunale, l'autorizzazione comunale è equiparata a quella cantonale.

---

<sup>64</sup> [Art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI](#), sentenze del TF [9C\\_20/2013](#) del 26 giugno 2013 e [9C\\_51/2013](#) del 26 giugno 2013.

### **3.1.5.2 Passaggio alla modalità di calcolo per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale**

- 3152.01  
1/12 Se al momento del ricovero è certo che il beneficiario di PC non tornerà più a casa, le PC vanno calcolate secondo le modalità previste per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale a partire dal mese in questione.
- 3152.02  
1/12 Se al momento del ricovero non è chiaro se il beneficiario di PC tornerà o meno a vivere a casa, le PC vanno calcolate secondo le modalità previste per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale a partire dal mese seguente al primo mese interamente trascorso nella struttura in questione. Se la persona torna a vivere a casa, per il mese del rientro a domicilio vale ancora il calcolo effettuato secondo le modalità previste per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale.
- 3152.03  
1/12 In caso di soggiorno non continuato in un istituto (con rientro regolare al domicilio) si rinvia alle disposizioni del capitolo 3.5.4.

## **3.2 Spese delle persone che vivono a casa**

### **3.2.1 Disposizioni generali**

#### **3.2.1.1 Spese riconosciute**

- 3211.01 L'elenco delle spese riconosciute dalla legge è esaustivo.
- 3211.02 Determinate spese, come gli interessi ipotecari, la pigione ecc., possono essere riconosciute quali spese<sup>65</sup>, per quanto servano a soddisfare le esigenze personali del beneficiario di PC.
- 3211.03 Le spese per il conseguimento del reddito e le spese di manutenzione di fabbricati, già dedotte per la determina-

---

<sup>65</sup> RCC **1968** pag. 590; **1980** pag. 125.

zione del reddito da attività lucrativa, non possono essere considerate una seconda volta.

- 3211.04 Per il computo delle spese delle coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale si rinvia ai N. 3142.03–3142.05.

### **3.2.1.2 Cambiamento della situazione economica**

- 3212.01 Se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge subiscono, per un periodo presumibilmente prolungato, una diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare sulle nuove spese, convertite in spese annuali, e sulla sostanza esistente nel momento in cui è intervenuta la modifica (per quanto concerne la diminuzione o l'aumento notevole delle spese riconosciute dalla legge e dei redditi computabili v. anche i N. 3641.01–3641.03; per quanto concerne il momento dell'aumento, della riduzione o della soppressione delle PC v. i cap. 3.6.4.2 e 3.6.4.3).

## **3.2.2 Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale**

### **3.2.2.1 Principio**

- 3221.01 L'importo applicabile per il fabbisogno generale vitale dipende dalla situazione personale e non dal tipo della prestazione di base. Per le persone sole, per i coniugi e per gli orfani e i figli sono previsti importi diversi (v. l'Allegato 1.1).

### **3.2.2.2 Importo per le persone sole**

- 3222.01 L'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole si applica alle persone celibi, nubili, vedove e divorziate.

- 3222.02 L'importo si applica anche nel caso dei coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02) e delle persone il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o la cui dimora è ignota (v. cap. 3.1.2.3). È inoltre applicabile alle persone che vivono in concubinato.
- 3222.03 L'importo si applica solo in determinati casi ai figli conferenti il diritto a una rendita per i figli o aventi diritto a una rendita per orfani che non vivono in comunione domestica (v. i N. 3143.04 e 3143.05 [per gli orfani, in combinato disposto con il N. 3145.01]).

### **3.2.2.3 Importo per i coniugi**

- 3223.01 L'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per i coniugi si applica a tutte le persone sposate (compresi gli orfani sposati che percepiscono una rendita per orfani e i figli sposati che danno diritto a una rendita per i figli), eccettuati i coniugi separati (v. i N. 3141.01 e 3141.02).
- 3223.02 L'importo per i coniugi si applica anche quando uno solo dei coniugi ha diritto a una rendita.

### **3.2.2.4 Importo per gli orfani e i figli**

- 3224.01 L'importo per la copertura del fabbisogno generale vitale per gli orfani e i figli si applica agli orfani e ai figli minorenni e maggiorenni che vivono in comunione domestica (v. N. 3143.03) e non sono sposati.
- 3224.02 L'importo si applica, di regola, anche ai figli e agli orfani che vivono insieme, ma non in comunione domestica (v. N. 3143.05).
- 3224.03 Se più figli vivono in comunione domestica, l'importo va computato per intero per ciascuno dei primi due figli, per due terzi per ciascuno dei due figli seguenti e per un terzo per ciascun ulteriore figlio (v. gli importi nell'Allegato 1.1).

- 3224.04 Alle persone sposate beneficiarie di rendite per orfani o per i figli si applica l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per i coniugi.

### 3.2.3 Spese di pigione

#### 3.2.3.1 Disposizioni generali

- 3231.01 Possono essere riconosciute come spese la pigione annua di un'abitazione e le relative spese accessorie (pigione lorda) fino agli importi indicati nell'Allegato 1.2. Le spese per una struttura mobile possono essere considerate soltanto se essa è effettivamente concepita per alloggiare persone e non per trasportarle. Per il calcolo delle spese di pigione delle persone che vivono in permanenza o temporaneamente in una struttura mobile si rinvia al N. 3237.04.
- 3231.02 Può essere considerata la pigione di una sola abitazione. Non si può invece tenere conto della pigione di altri locali abitativi, per esempio in un altro luogo. L'unica eccezione è data nel caso in cui una seconda abitazione sia indispensabile al beneficiario di PC per ragioni professionali o di salute.<sup>66</sup> La somma delle pigioni può tuttavia essere considerata soltanto fino all'importo indicato nell'Allegato 1.2.
- 3231.03 Se più persone vivono in un'abitazione, per il calcolo della PC annua la pigione (comprese le spese accessorie) deve essere ripartita in parti uguali tra le singole persone. Questa regola vale anche per le persone che vivono in concubinato. Le quote della pigione delle persone escluse dal calcolo delle PC non vengono prese in considerazione. La pigione deve essere ripartita anche quando una parte dell'appartamento o della casa è data in sublocazione.
- 3231.04 In casi particolari, per esempio se una persona utilizza per sé gran parte dell'abitazione, si può procedere a una

---

<sup>66</sup> RCC 1974 pag. 196.

diversa ripartizione tenendo conto della situazione.<sup>67</sup> Se un beneficiario di PC vive in comunione domestica con figli a carico che non danno diritto a una rendita per i figli, per principio non si procede alla ripartizione della pigione.<sup>68</sup>

- 3231.05  
1/13 Se il beneficiario di PC vive in un'abitazione insieme ai proprietari della medesima e le parti hanno stipulato un contratto di locazione, va per principio riconosciuta quale spesa la pigione ivi stabilita (fino all'importo massimo di cui ai cap. 3.2.3.2 segg.). La condizione è che la pigione venga effettivamente pagata e non sia palesemente eccessiva. Se non è stata pattuita una pigione oppure se la pigione non viene pagata o è palesemente eccessiva, va suddivisa in parti uguali tra le singole persone la somma tra il valore locativo dell'abitazione secondo il N. 3433.02 e l'importo forfettario per le spese accessorie di cui al N. 3236.02 .<sup>69</sup>

### 3.2.3.2 Pigione massima per le persone sole

- 3232.01 La pigione massima per le persone sole si applica a tutte le persone non coniugate e ai coniugi separati che non vivono in comunione domestica con figli propri. Per i figli e gli orfani che non vivono con un genitore avente diritto alla PC vigono disposizioni particolari (v. N. 3143.06–3143.08).
- 3232.02 Nel caso delle coppie sposate in cui un coniuge vive in un istituto o in un ospedale, il coniuge che vive a casa è considerato come persona sola per il computo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale e delle spese di pigione.

---

<sup>67</sup> [DTF 105 V 271 segg.](#)

<sup>68</sup> Sentenza del TFA [P 56/00](#) del 5 luglio 2001 consid. 2b.

<sup>69</sup> Sentenza del TFA [P 75/02](#) del 16 febbraio 2005.

### **3.2.3.3 Pigione massima per i coniugi e per le persone con figli**

- 3233.01 Se un genitore avente diritto a una rendita vive con orfani aventi diritto a una rendita o figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, per le spese di pigione si applica l'importo massimo per i coniugi.
- 3233.02 Per le coppie sposate in cui un coniuge vive in un istituto o in un ospedale v. N. 3232.02.

### **3.2.3.4 Abitazione in cui è possibile spostarsi con una carrozzella**

- 3234.01 Se è necessaria un'abitazione in cui è possibile spostarsi con una carrozzella, l'importo massimo delle spese di pigione aumenta di 3600 franchi (v. Allegato 1.2). La locazione di una tale abitazione è ritenuta necessaria, se l'utilizzo di una carrozzella è indispensabile per l'assicurato o una persona inclusa nel calcolo delle PC. L'aumento della pigione massima è di 3600 franchi anche se nel medesimo appartamento vivono più persone in carrozzella.<sup>70</sup>
- 3234.02 L'utilizzo di una carrozzella è indispensabile per l'assicurato o una persona inclusa nel calcolo delle PC, se sono adempiute le condizioni per l'ottenimento di una carrozzella da parte dell'AVS o dell'AI.

### **3.2.3.5 Spese accessorie alla pigione**

- 3235.01 Possono essere considerate soltanto le spese accessorie connesse alla locazione di un'abitazione. Le spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute.<sup>71</sup> Le spese accessorie, aggiunte alla pigione netta, sono riconosciute al massimo fino all'importo indicato nell'Allegato 1.2.

<sup>70</sup> [Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 3 LPC.](#)

<sup>71</sup> [Art. 10 cpv. 1 lett. b LPC](#)

- 3235.02 In caso di conguaglio per le spese accessorie, per il calcolo della PC annua non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo.
- 3235.03 Alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e che non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'[articolo 257b capoverso 1 CO](#), oltre alle spese accessorie usuali è riconosciuto un forfait per le spese di riscaldamento. Il forfait ammonta a 840 franchi all'anno sia per le persone sole che per i coniugi.<sup>72</sup>

### **3.2.3.6 Spese riconosciute in caso di proprietà di un'abitazione, usufrutto o diritto di abitazione**

- 3236.01 La pigione è riconosciuta come spesa non soltanto alle persone che affittano un'abitazione, ma anche a quelle che vivono in un alloggio di loro proprietà o per il quale hanno un diritto di usufrutto o di abitazione<sup>73</sup>. Per il computo del valore locativo dell'abitazione propria v. N. 3433.02.
- 3236.02 Se una persona vive in un alloggio di sua proprietà o per il quale ha un diritto di usufrutto o di abitazione, per le spese accessorie è riconosciuto unicamente un forfait. L'importo forfettario ammonta a 1680 franchi all'anno sia per le persone sole che per i coniugi.<sup>74</sup>
- 3236.03 Il valore locativo e l'importo forfettario per le spese accessorie, sommati, sono riconosciuti come spese di pigione al massimo fino agli importi indicati nell'Allegato 1.2.

---

<sup>72</sup> [Art. 16b cpv. 2 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>73</sup> RCC **1968** pag. 219.

<sup>74</sup> [Art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI.](#)

### 3.2.3.7 Ammontare delle spese di pigione in casi particolari

- 3237.01 Se, in caso di soggiorno a pagamento presso terzi (eccezionati i parenti stretti e gli istituti), la parte destinata alla pigione non è nota, si può computare un terzo delle spese di pensione quali spese di pigione (comprese le spese accessorie).
- 3237.02 La pigione, o la parte di essa, pagata dall'autorità d'assistenza, da istituzioni di utilità pubblica, da parenti o eventualmente da terzi a scopo assistenziale deve essere riconosciuta quale spesa di pigione. Una tale spesa deve essere riconosciuta anche se l'assicurato abita presso parenti stretti a un prezzo di favore o gratuitamente. È determinante la parte della pigione effettiva stabilita conformemente al N. 3231.03.<sup>75</sup>
- 3237.03 Se il beneficiario di PC paga una pigione ridotta poiché esercita un'attività in contropartita (p. es. come portinaio), ci si deve basare sulla pigione che avrebbe dovuto pagare senza questa attività. La riduzione accordata sulla pigione va invece computata come reddito da attività lucrativa.
- 3237.04 In caso di soggiorno permanente o temporaneo in una struttura mobile (v. N. 3231.01), sono riconosciute come spese di pigione le spese di noleggio o le rate del leasing per la medesima e le spese effettive di locazione della piazzola. A queste si aggiunge il forfait per le spese di riscaldamento di cui all'articolo [16b OPC-AVS/AI](#). Se la struttura mobile è di proprietà del beneficiario di PC, sono riconosciuti un importo annuo per l'ammortamento della medesima e le spese effettive di locazione della piazzola. Invece del forfait per le spese di riscaldamento, si applica il forfait per le spese accessorie di cui all'articolo [16a OPC-AVS/AI](#).

---

<sup>75</sup> RCC 1977 pag. 567.

### **3.2.4 Importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie**

- 3240.01 Le spese riconosciute includono un importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura contro gli infortuni). Il Dipartimento federale dell'interno stabilisce gli importi computabili per ogni Cantone (v. Allegato 1.3).
- 3240.02 I premi delle assicurazioni complementari non sono riconosciuti quali spese. I versamenti comprovati di premi il cui pagamento è direttamente connesso alle prestazioni assicurative ottenute vanno dedotti quali spese per il conseguimento del reddito (v. N. 3456.02).

### **3.2.5 Spese per il conseguimento del reddito**

- 3250.01 Le spese per il conseguimento del reddito sono dedotte direttamente nel calcolo del reddito netto da attività lucrativa (v. N. 3421.04, 3422.01, 3423.03 e 3423.04).

### **3.2.6 Spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari**

- 3260.01  
1/13 Le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari possono essere riconosciuti quali spese, complessivamente, soltanto fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.
- 3260.02 Per le spese di manutenzione di fabbricati può essere applicata unicamente la deduzione forfettaria prevista per l'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.<sup>76</sup> Non possono pertanto essere computate le spese di manutenzione effettive. Altre eventuali spese non possono essere riconosciute.  
Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è applicata quella dell'imposta federale diretta.

<sup>76</sup> [Art. 16 OPC-AVS/AI](#); RCC 1987 S. 328

- 3260.03 Gli importi versati per l'ammortamento dell'ipoteca non possono essere riconosciuti come spesa.
- 3260.04 Il canone del diritto di superficie va equiparato agli interessi ipotecari.

### **3.2.7 Pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia**

- 3270.01 Le pensioni alimentari dovute ed effettivamente versate in virtù del diritto di famiglia ai coniugi separati, agli ex coniugi e ai figli esclusi dal calcolo conformemente ai N. 3124.01 e 3124.04 sono riconosciute quali spese. Le prestazioni di mantenimento nei confronti dei membri della famiglia inclusi nel calcolo comune delle PC o la cui parte delle PC è calcolata separatamente conformemente al capitolo 3.1.4 non possono essere riconosciuti come spese. Non sono considerati nemmeno i contributi versati (p. es. ai genitori) in virtù dell'obbligo di assistenza previsto dal diritto di famiglia agli [articoli 328](#) e [329 CC](#).
- 3270.02 Le pensioni alimentari ai sensi del diritto di famiglia approvate da un tribunale sono riconosciute come spese, nella misura in cui è dimostrato che sono state versate. Sono fatti salvi i casi di cui ai N. 3270.04 e 3270.05.
- 3270.03  
1/14 Se il beneficiario di PC chiede che vengano prese in considerazione pensioni alimentari versate in assenza di una convenzione approvata da un tribunale, il servizio PC deve valutare il suo eventuale obbligo di prestazione e l'adeguatezza dell'importo. Soltanto un importo adeguato può essere riconosciuto quale spesa. Per il calcolo delle pensioni alimentari v. i N. 3492.01 segg.
- 3270.04  
1/14 Se la situazione finanziaria del beneficiario di PC peggiora in modo notevole e duraturo, il servizio PC deve esortarlo a chiedere la modifica della sentenza di divorzio o della convenzione.<sup>77</sup> Egli va informato per iscritto delle conseguenze previste al N. 3270.05.

---

<sup>77</sup> [Art. 129 CC](#)

- 3270.05 Se l'assicurato non ottempera alla richiesta entro tre mesi, il servizio PC decide in base agli atti disponibili.<sup>78</sup> In tal caso, quest'ultimo è autorizzato a computare una pensione alimentare dell'importo di zero franchi.
- 3270.06 Se, successivamente alla fissazione delle pensioni alimentari per i figli, il loro debitore acquisisce il diritto a nuove rendite per i figli dell'AVS/AI o a rendite per i figli dell'AVS/AI più elevate, la precedente pensione alimentare va diminuita in misura corrispondente.<sup>79</sup> Se il beneficiario di PC continua comunque a versare le pensioni alimentari precedenti, nel calcolo delle PC vanno computate come spese soltanto le pensioni ridotte, ossia quelle dovute.

### 3.2.8 Contributi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione

- 3280.01 I contributi AVS/AI e IPG sono riconosciuti quali spese. Sono inoltre riconosciuti i contributi versati dai salariati all'assicurazione contro la disoccupazione (AD), alla previdenza professionale (PP) e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF). I contributi dei salariati vanno dedotti dal reddito lordo da attività lucrativa (v. N. 3421.04).  
Se nel calcolo delle PC sono inclusi contributi AVS/AI/IPG, è lecito compensarli con le eventuali PC o trattenere PC a tal fine (v. N. 4640.04).<sup>80</sup>
- 3280.02 I pagamenti di contributi arretrati dovuti vanno presi in considerazione,<sup>81</sup> salvo se sono già stati computati.
- 3280.03 I contributi versati a un istituto di previdenza in virtù dell'[OPP 3](#) non possono essere considerati come spesa.

---

<sup>78</sup> [Art. 43 cpv. 3 LPGA](#)

<sup>79</sup> Art. 285 cpv. 2<sup>bis</sup> CC.

<sup>80</sup> RCC **1990** pag. 314 e pag. 425

<sup>81</sup> RCC **1982** pag. 223

### **3.3 Spese delle persone che vivono in un istituto**

#### **3.3.1 Disposizioni generali**

##### **3.3.1.1 Spese riconosciute**

- 3311.01 Alle persone che vivono in permanenza o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), oltre alle spese generali (cap. 3.3.4–3.3.9) sono riconosciute quali spese anche la tassa giornaliera (cap. 3.3.2) e un importo per le spese personali (cap. 3.3.3).
- 3311.02 Vanno osservati i N. 3211.01–3211.03. Per la ripartizione delle spese nell'ambito del calcolo separato v. i N. 3142.03–3142.05. Per il computo delle spese in caso di soggiorno non continuato in un istituto v. il capitolo 3.5.4.

##### **3.3.1.2 Cambiamento della situazione economica**

- 3312.01 Se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute per legge subiscono, per un periodo presumibilmente prolungato, una diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare sulle nuove spese, convertite in importi annui (per quanto concerne la definizione di diminuzione/aumento notevole dei redditi computabili o delle spese riconosciute per legge v. i N. 3641.01–3641.03; per quanto riguarda il momento dell'aumento, della riduzione o della soppressione delle PC v. i cap. 3.6.4.2 e 3.6.4.3).

#### **3.3.2 Tassa giornaliera dell'istituto**

- 3320.01 Per principio, la tassa giornaliera deve includere tutte le spese ricorrenti. Se per esempio l'importo giornaliero è di 150 franchi e ogni mese sono fatturati 90 franchi per le cure, nel calcolo delle PC va computata una tassa giornaliera di 153 franchi. È possibile valutare se siano giustificati supplementi.

- 3320.02 1/12 I Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione per il soggiorno in un istituto.<sup>82,83</sup> In caso di soggiorno in un istituto fuori Cantone, si applicano le disposizioni del Cantone competente per la fissazione e il versamento delle PC.
- 3320.03 Se la tassa giornaliera di un istituto è adeguata retroattivamente, le PC sono ricalcolate e versate a contare da quella data. Questo vale in particolare in caso di aumento retroattivo della tassa giornaliera, a condizione che esso venga comunicato dal beneficiario di PC o dal suo rappresentante legale entro sei mesi dalla data in cui ne è venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza (v. N. 3644.02).

### 3.3.3 Importo per le spese personali

- 3330.01 L'importo per le spese personali include il denaro per le piccole spese e per altre spese (p. es. acquisto di abiti, articoli da toilette, giornali, imposte ecc.).
- 3330.02 I Cantoni stabiliscono l'importo di cui deve disporre una persona che vive in un istituto o in un ospedale per le spese personali.<sup>84,85</sup> In caso di soggiorno in un istituto fuori Cantone, si applicano le disposizioni del Cantone competente per la fissazione e il versamento delle PC.

### 3.3.4 Importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

- 3340.01 Per l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono applicabili le stesse disposizioni previste per le persone che vivono a casa (v.

---

<sup>82</sup> [Art. 10 cpv. 2 lett. a LPC.](#)

<sup>83</sup> I limiti sono pubblicati nel «Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC ». L'ultimo elenco figura nel [N. 286 del 21 giugno 2011.](#)

<sup>84</sup> [Art. 10 cpv. 2 lett. b LPC.](#)

<sup>85</sup> Gli importi sono pubblicati saltuariamente nel «Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC ». L'ultimo elenco figura nel [N. 251 del 10 giugno 2009.](#)

cap. 3.2.4). In caso di soggiorno in un istituto fuori Cantone, si applicano le disposizioni del Cantone competente per la fissazione e il versamento delle PC.

### **3.3.5 Spese per il conseguimento del reddito**

- 3350.01 Per le spese per il conseguimento del reddito sono applicabili le stesse disposizioni previste per le persone che vivono a casa (v. cap. 3.2.5).

### **3.3.6 Spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari**

- 3360.01 Per le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari sono applicabili le stesse disposizioni previste per le persone che vivono a casa (v. cap. 3.2.6).

### **3.3.7 Pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia**

- 3370.01 Per le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia sono applicabili le stesse disposizioni previste per le persone che vivono a casa (v. cap. 3.2.7).

### **3.3.8 Contributi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione**

- 3380.01 Per i contributi versati alle assicurazioni sociali federali sono applicabili le stesse disposizioni previste per le persone che vivono a casa (v. cap. 3.2.8).

### **3.3.9 Pigione**

- 3390.01 Fintanto che il ritorno a casa è ancora possibile e l'abitazione è mantenuta, la pigione di quest'ultima e le relative spese accessorie vanno computate come spese

supplementari per al massimo un anno conformemente alle disposizioni del capitolo 3.2.3.

- 3390.02 Se il ritorno a casa non è più possibile, durante il termine di disdetta – ma al massimo per tre mesi dopo il passaggio al calcolo per le persone che vivono in un istituto – la pigione dell’abitazione e le relative spese accessorie vanno computate come spesa supplementare conformemente alle disposizioni del capitolo 3.2.3 (per quanto concerne il momento del passaggio al calcolo per le persone che vivono in un istituto v. N. 3152.01).

### **3.4 Redditi**

#### **3.4.1 Disposizioni generali**

##### **3.4.1.1 Redditi computabili**

- 3411.01 Sono computati come redditi, conformemente alle disposizioni dei capitoli 3.4.2–3.4.9: i redditi da attività lucrativa; i proventi della sostanza mobile e immobile; il computo della sostanza; le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche; le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga; gli assegni familiari; i proventi e i beni cui si è rinunciato e le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.
- 3411.02 L’elenco dei redditi computabili e dei redditi non computabili figurante nella legge è esaustivo.
- 3411.03 Per la ripartizione dei redditi nell’ambito del calcolo separato v. i N. 3142.06 segg.

##### **3.4.1.2 Redditi non computabili**

- 3412.01  
1/12 Le prestazioni di assistenza tra parenti ai sensi degli articoli [328–329 CC](#), le prestazioni dell’aiuto pubblico sociale, le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale, le borse di studio e altri aiuti all’istruzione e i contributi per l’assistenza dell’AVS o

dell'AI non sono computati quali redditi.<sup>86</sup> Non sono computabili nemmeno gli assegni per grandi invalidi secondo gli [articoli 43<sup>bis</sup> LAVS](#), [42 e 42<sup>bis</sup> LAI](#), [26 e 27 LAINF](#) e [20 LAM](#) (per le eccezioni v. N. 3457.01).

- 3412.02 Sono considerate prestazioni di assistenza tra parenti ai sensi degli articoli [328–329 CC](#) le prestazioni assistenziali versate per il sostentamento di parenti in linea ascendente e discendente. Da notare che soltanto queste prestazioni assistenziali sono escluse dal calcolo, non invece le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia (v. cap. 3.4.9).
- 3412.03 Una rendita vitalizia costituita volontariamente da parenti dev'essere considerata una prestazione di assistenza tra parenti, se è necessaria a coprire il fabbisogno vitale.<sup>87</sup> Alla stessa stregua vanno considerate le prestazioni di fondazioni assistenziali a favore dei disabili mentali.
- 3412.04 Sono considerate prestazioni assistenziali dell'aiuto sociale pubblico le prestazioni uniche o periodiche di ogni genere versate dalle autorità d'aiuto sociale pubblico (assistenza). Sono considerate tali anche le prestazioni in natura (vitto e alloggio) fornite dall'ente pubblico a persone internate secondo il diritto penale, se l'internamento è stato motivato, in primo luogo, da ragioni assistenziali.<sup>88</sup>
- 3412.05 Sono considerati prestazioni di natura manifestamente assistenziale gli aiuti e i sussidi unici o periodici concessi senza obbligo legale e senza controprestazione. Ne fanno parte, in particolare:
- le prestazioni concesse da istituzioni pubbliche, private o ecclesiastiche di utilità pubblica, come il Dono nazionale, il Soccorso svizzero d'inverno, la Pro Senectute, la Pro Juventute, la Pro Infirmis, le associazioni private che operano a favore di anziani o di invalidi, la Società

---

<sup>86</sup> [Art. 11 cpv. 3 LPC](#).

<sup>87</sup> RCC **1986** pag. 70.

<sup>88</sup> RCC **1974** pag. 552

di soccorso del personale dell'Amministrazione generale della Confederazione, la Caritas ecc.

- le donazioni private e i regali di occasione usuali;
- le prestazioni facoltative dell'attuale o di un precedente datore di lavoro, pagate a titolo precario al dipendente o ai suoi familiari e che vengono adattate ogni volta, o almeno periodicamente, al bisogno del beneficiario; lo stesso vale se queste prestazioni sono concesse regolarmente e per un periodo prolungato a persone che normalmente non fanno parte dei beneficiari di prestazioni delle istituzioni di previdenza a favore del personale, quali figli maggiorenni invalidi che non seguono una formazione, genitori, nonni, fratelli e sorelle;<sup>89</sup>
- le prestazioni assistenziali versate da istituti assicurativi e casse malati per scopi che esulano dal loro campo d'attività;
- le prestazioni di cui all'[articolo 18 LPC](#).

3412.06 Sono considerati prestazioni di natura manifestamente assistenziale anche gli aiuti e le prestazioni assistenziali fornite da Cantoni e Comuni ad anziani, superstiti, invalidi, disoccupati e altre persone come pure le prestazioni di assicurazioni cantonali per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità aventi carattere assistenziale.

3412.07 Sono considerati borse di studio e aiuti finanziari all'istruzione le borse di studio d'ogni genere e gli altri aiuti finanziari all'istruzione (ma non gli assegni di formazione versati in virtù delle leggi cantonali sugli assegni familiari, v. cap. 3.4.7).

3412.08 Se nel calcolo delle PC non sono prese in considerazione le spese per le cure in istituto, ma soltanto le spese di pensione e quelle per un'eventuale assistenza, le prestazioni versate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'[articolo 7a capoverso 3 OPre](#) non vanno computate come reddito.

<sup>89</sup> RCC **1968** pag. 644; RCC **1972** pag. 71.

### **3.4.1.3 Redditi e sostanza determinanti sul piano temporale**

- 3413.01 Per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi ottenuti nel corso dell'anno civile precedente (oppure i redditi convertiti in reddito annuo) e la sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è versata la prestazione. Sono fatte salve le eccezioni di cui ai N. 3413.02-3414.02. Questo principio vale anche nel caso in cui la PC annua debba essere fissata nuovamente nel corso dell'anno, conformemente al N. 3641.01, in seguito a un cambiamento della comunione di persone alla base del calcolo (p. es. esclusione di un figlio) o a una variazione dell'importo della rendita.
- 3413.02 Per gli assicurati i cui redditi computabili e la cui sostanza possono essere stabiliti in base a una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a considerare come periodo di calcolo quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica rilevante della situazione economica dell'assicurato.
- 3413.03 Per il calcolo della PC annua vanno sempre computati gli importi correnti delle rendite, delle pensioni e di altre prestazioni periodiche.

### **3.4.1.4 Cambiamento della situazione economica**

- 3414.01 Se nella richiesta l'assicurato rende credibile che durante il periodo per cui chiede una PC annua i suoi redditi computabili saranno notevolmente inferiori a quelli da lui ottenuti nel corso del periodo considerato per il calcolo, occorre fondarsi sui redditi computabili probabili, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza disponibile al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
- 3414.02 Se nel corso dell'anno civile i redditi computabili e la sostanza subiscono, per un periodo presumibilmente lungo, una diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare sui nuovi redditi, convertiti in

importi annui, e sulla sostanza al momento del cambiamento (per quanto concerne la definizione di diminuzione/aumento notevole dei redditi computabili o delle spese riconosciute per legge v. i N. 3641.01–3641.03; per quanto riguarda il momento dell'aumento, della riduzione o della soppressione delle PC v. i cap. 3.6.4.2 e 3.6.4.3).

### 3.4.1.5 Reddito in natura

3415.01 Per principio, sono computabili non soltanto i redditi pecuniari ma anche i compensi in natura d'ogni genere, come vitto e alloggio gratuiti, utilizzazione o consumo personale di prodotti o di merci della propria azienda agricola o artigianale nonché altre prestazioni in natura. A dipendenza dell'origine del reddito in natura (reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito derivante da un contratto di vitalizio o pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia) questo sarà aggiunto ai redditi interamente o parzialmente computabili.

3415.02 Il reddito in natura è quantificato in base agli importi previsti nell'AVS,<sup>90</sup> vale a dire:<sup>91</sup>

Reddito in natura	al giorno	al mese	all'anno
Vitto e alloggio completo	33	990	11 880
Colazione	3.50	105	1 260
Pranzo	10	300	3 600
Cena	8	240	2 880
Alloggio	11.50	345	4 140

3415.03 Se gli importi del reddito in natura sono aumentati nell'ambito dell'AVS, i nuovi importi devono essere applicati alle PC correnti quando esse sono ricalcolate per un motivo che non sia l'aumento delle rendite dell'AVS ma al più tardi in occasione del successivo riesame periodico

<sup>90</sup> [Art. 11 OAVS](#)

<sup>91</sup> [Art. 11 cpv. 1 OPC-AVS/AI.](#)

del diritto alle PC. Per i nuovi casi PC sono applicabili da subito i nuovi importi.

- 3415.04 Se il reddito in natura consiste in una pigione ridotta v. il N. 3237.03.
- 3415.05 Il valore dei redditi in natura d'altro genere dev'essere determinato di volta in volta dal competente ufficio PC secondo le circostanze.

### 3.4.2 Reddito da attività lucrativa

#### 3.4.2.1 Principio

- 3421.01 Il reddito da attività lucrativa è costituito da tutti i redditi provenienti da attività economiche dipendenti o indipendenti esercitate in Svizzera o all'estero.
- 3421.02 Gli assegni familiari giusta la LAFam<sup>92</sup> e gli altri assegni analoghi previsti dalle legislazioni cantonali non sono inclusi nel reddito da attività lucrativa ma sono computati separatamente quali redditi (v. cap. 3.4.7).
- 3421.03 Il reddito da attività lucrativa dei beneficiari di rendita aventi diritto alle PC e dei loro familiari eventualmente compresi nel calcolo della stessa è computato solo parzialmente, vale a dire in modo privilegiato.<sup>93</sup>  
Il reddito da attività lucrativa dei beneficiari di indennità giornaliera dell'AI e dei loro familiari eventualmente compresi nel calcolo della stessa è computato integralmente, senza tener conto della franchigia.<sup>94</sup>
- 3421.04 Dal reddito lordo dell'attività lucrativa sono dedotte le spese di conseguimento del reddito (v. i N. 3423.03–3423.04) e i contributi obbligatori pagati alle assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AFam, AINF e PP).<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> RS 836.2

<sup>93</sup> [Art. 11 cpv. 1 lett. a LPC.](#)

<sup>94</sup> [Art. 11 cpv. 1 lett. a LPC.](#)

<sup>95</sup> [Art. 11a OPC-AVS/AI.](#)

Possono inoltre essere dedotte le spese per la custodia dei figli conformemente alle disposizioni sull'imposta cantonale diretta. Se le deduzioni superano il reddito lordo da attività lucrativa, quest'ultimo non è computato.

Dal reddito netto così ottenuto sono dedotti 1 000 franchi per le persone sole e 1 500 franchi per i coniugi e per le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita. L'importo rimanente è computato per due terzi.<sup>96</sup> La franchigia va computata interamente anche se il reddito è stato conseguito solo durante una parte dell'anno determinante per il calcolo delle PC.<sup>97</sup>

- 3421.05 Il reddito realizzato da persone invalide che lavorano in laboratori pubblici oppure privati riconosciuti di utilità pubblica secondo l'[articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn](#) è computato quale reddito da attività lucrativa nel calcolo delle PC. Lo stesso vale per le retribuzioni versate ad assicurati con una capacità al lavoro ridotta per il lavoro da loro eseguito.
- 3421.06 Per la conduzione completa o parziale dell'economia domestica a favore dei propri figli o del concubino è computato il reddito effettivamente conseguito oppure un reddito da attività lucrativa ipotetico conformemente ai N. 3424.02 segg. (persone parzialmente invalide), 3425.02 segg. (persone vedove) o 3482.02 segg. (coniugi non invalidi).

### 3.4.2.2 Reddito da attività lucrativa indipendente

- 3422.01 Per gli aventi diritto che possiedono un'azienda non agricola è determinante il reddito risultante dopo aver dedotto dal reddito lordo le spese per il suo conseguimento. Di regola ci si potrà basare sulla tassazione fiscale. Se contesta l'esattezza della tassazione fiscale, l'assicurato deve fornire informazioni dettagliate per documentare il risultato d'esercizio della sua attività.

<sup>96</sup> RCC 1985 pag. 424 = [DTF 111 V 124](#)

<sup>97</sup> RCC 1972 pag. 70.

- 3422.02 Di regola, il reddito di un'attività agricola è valutato secondo i criteri validi per la tassazione fiscale. Dal reddito netto, stabilito nel modo usuale, possono essere dedotti gli interessi passivi, i canoni d'affitto e i salari. Occorre però badare a che le spese già incluse in modo generale nelle spese d'esercizio non siano computate una seconda volta quali spese private del richiedente le PC.
- 3422.03 Se l'azienda agricola è data in affitto, il canone d'affitto deve essere conteggiato non come reddito dell'attività lucrativa ma come provento della sostanza immobile (v. N. 3433.01). Lo stesso vale per i rapporti analoghi al contratto d'affitto.
- 3422.04 Il guadagno proveniente da sublocazione quale attività commerciale è considerato reddito da attività lucrativa (v. N. 3433.07).

### 3.4.2.3 Reddito da attività lucrativa dipendente

- 3423.01 Il reddito da attività lucrativa dipendente comprende l'intero salario in contanti e in natura (p. es. alloggio, pigione ridotta [v. N. 3237.03]), inclusi assegni, prestazioni sociali<sup>98</sup> e guadagni accessori quali mance, gratifiche o premi di anzianità di servizio.
- 3423.02 Se un assicurato lavora nell'economia domestica o nell'azienda di un parente consanguineo, le prestazioni in contanti e in natura che quest'ultimo gli versa sono computate come reddito da attività lucrativa nella misura in cui egli sostituisce un altro salariato. L'ammontare del salario è eventualmente desumibile dalla tassazione fiscale del titolare dell'azienda.
- 3423.03 Le persone che esercitano un'attività dipendente possono dedurre dal reddito lordo, quali spese di conseguimento del reddito ai sensi del N. 3421.04, in particolare le spese

---

<sup>98</sup> RCC 1968 pag. 115.

supplementari per i pasti fuori casa, i viaggi e gli abiti professionali.<sup>99</sup>

- 3423.04 Le spese di un veicolo a motore privato possono essere considerate spese di conseguimento del reddito solo se sono in relazione diretta con il lavoro dell'assicurato e se questi non ha a disposizione mezzi di trasporto pubblici oppure non si può ragionevolmente esigere da lui che ne faccia uso a causa della sua infermità.<sup>100</sup> Per l'indennità chilometrica sono applicabili le deduzioni previste per l'imposta federale diretta. Esse ammontano attualmente a 70 cts. al chilometro per un'automobile e a 40 cts. per una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco. Per tutti gli altri veicoli a due ruote può essere computato un importo forfettario di 700 franchi all'anno.<sup>101</sup>

#### 3.4.2.4 Reddito minimo delle persone parzialmente invalide

- 3424.01 Per principio, alle persone parzialmente invalide è computato come reddito da attività lucrativa l'importo effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.03 e 3421.04 sono applicabili per analogia.
- 3424.02 Alle persone parzialmente invalide di età inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa netto minimo, graduato secondo il grado d'invalidità, secondo la seguente tabella:

Grado d'invalidità in percentuale	Reddito netto da attività lucrativa

<sup>99</sup> RCC 1968 pag. 116.

<sup>100</sup> RCC 1980 pag. 125.

<sup>101</sup> [Art. 5 cpv. 3](#) in combinato disposto con l'[art. 3](#) e l'[Allegato](#) dell'ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta; RS **642.118.1**.

da 40 a <50	importo massimo per il fabbisogno generale vitale per le persone sole aumentato di un terzo
da 50 a <60	importo massimo per il fabbisogno generale vitale per le persone sole
da 60 a <70	due terzi dell'importo massimo per il fabbisogno generale vitale per le persone sole

Da questo reddito da attività lucrativa netto vanno dedotte la franchigia di cui al secondo capoverso del N. 3421.04 e, se del caso, le spese per la custodia dei figli conformemente al primo capoverso del N. 3421.04; l'importo rimanente è computato per due terzi.

3424.03 Il reddito minimo di cui al N. 3424.02 non va computato in due casi:

- se l'invalidità di una persona senza attività lucrativa è stata determinata secondo l'[articolo 27 OAI](#);
- se la persona invalida lavora in un laboratorio protetto ai sensi dell'[articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPI](#).

3424.04 L'[articolo 14a capoverso 2 OPC-AVS/AI](#) si fonda sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L'assicurato può superare tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei all'invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un reddito.<sup>102</sup>

<sup>102</sup> RCC 1990 pag. 157 segg.= [DTF 115 V 88](#); RCC 1989 pag. 604 segg.

- 3424.05 Non è computato alcun reddito ipotetico, in particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:
- l'assicurato non trova lavoro nonostante sforzi sufficienti (questa condizione è considerata adempiuta, se egli si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che quantitativo, per trovare un posto di lavoro);
  - l'assicurato percepisce indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione;<sup>103</sup>
  - il coniuge dell'assicurato dovrebbe essere collocato in un istituto se questi non gli prodigasse assistenza e cure;<sup>104</sup>
  - l'assicurato ha compiuto il 60° anno d'età.
- 3424.06 Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività lucrativa ipotetico conformemente all'articolo [14a OPC-AVS/AI](#) compie il 60° anno d'età, il servizio PC deve procedere d'ufficio a una revisione.<sup>105</sup> Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al compimento del 60° anno d'età.
- 3424.07 Se al momento della presentazione della richiesta di PC l'assicurato sostiene di non poter esercitare un'attività lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l'importo limite, prima di emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione. All'assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se l'assicurato non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza ulteriori formalità.<sup>106</sup>
- 3424.08 Se la rendita è sottoposta a revisione in seguito a una modificazione notevole del grado d'invalidità,<sup>107</sup> le PC

---

<sup>103</sup> Sentenza del TFA P 54/91 del 6 agosto 1992.

<sup>104</sup> Sentenza del TFA P 49/98 del 13 settembre 1999.

<sup>105</sup> [Art. 17 cpv. 2 LPGA](#)

<sup>106</sup> [Art. 42 secondo periodo LPGA.](#)

<sup>107</sup> [Art. 17 cpv. 1 LPGA.](#)

vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della modificazione.<sup>108</sup>

- 3424.09 Se le PC versate a un assicurato vengono ridotte in seguito al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei casi in cui le PC sono accordate retroattivamente.

### 3.4.2.5 Reddito minimo delle vedove e dei vedovi non invalidi

- 3425.01 Per principio, alle vedove e ai vedovi non invalidi è computato come reddito da attività lucrativa l'importo effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.03 e 3421.04 sono applicabili per analogia.
- 3425.02 Alle vedove non invalide e senza figli minorenni va computato un reddito da attività lucrativa netto minimo, graduato in funzione dell'età secondo la seguente tabella:

Età	Reddito da attività lucrativa netto
18-40 anni	Doppio dell'importo massimo per il fabbisogno generale vitale per le persone sole
41-50 anni	Importo massimo per il fabbisogno generale vitale per le persone sole
51-60 anni	Due terzi dell'importo massimo per il fabbisogno generale vitale per le persone sole

<sup>108</sup> Sentenza del TF [8C-574/2009](#) dell'8 giugno 2009; sentenza del TFA [P 43/05](#) del 25 ottobre 2006.

Da questo reddito da attività lucrativa netto vanno dedotte la franchigia di cui al secondo capoverso del N. 3421.04 e, se del caso, le spese per la custodia dei figli conformemente al primo capoverso del N. 3421.04; l'importo rimanente è computato per due terzi.

- 3425.03 Alle vedove e ai vedovi con figli minorenni che vivono in comunione domestica con loro non va computato alcun reddito minimo ipotetico.
- 3425.04 Per il computo del reddito minimo di cui all'[articolo 14b OPC-AVS/AI](#) sono applicabili per analogia i N. 3424.04–3424.07 e 3424.09.
- 3425.05 Per la riduzione delle PC correnti v. i N. 4130.05 e 4130.06.

#### **3.4.2.6 Reddito minimo delle vedove e dei vedovi parzialmente invalidi**

- 3426.01 Per principio, alle vedove e ai vedovi parzialmente invalidi è computato come reddito da attività lucrativa l'importo effettivamente guadagnato nel periodo determinante. I N. 3421.03 e 3421.04 sono applicabili per analogia.
- 3426.02 Alle vedove parzialmente invalide con o senza figli minorenni e ai vedovi parzialmente invalidi con figli minorenni non va computato alcun reddito minimo.
- 3426.03 I vedovi parzialmente invalidi senza figli minorenni sono considerati persone parzialmente invalide ai sensi del capitolo 3.4.2.
- 3426.04 Per la riduzione delle PC correnti v. i N. 4130.05 e 4130.06.

### **3.4.3 Reddito della sostanza mobile e immobile**

#### **3.4.3.1 Principio**

- 3431.01 Fanno parte del reddito della sostanza tutti i proventi della sostanza mobile e immobile, compresi i proventi trasferibili di patrimoni all'estero.
- 3431.02 Il reddito della sostanza mobile e immobile include anche il reddito ipotetico dei beni cui si è rinunciato.(v. N. 3482.11).

#### **3.4.3.2 Proventi della sostanza mobile**

- 3432.01 I proventi della sostanza mobile comprendono i redditi di capitale realizzati, in particolare gli interessi lordi sui depositi a risparmio e sui titoli, le partecipazioni agli utili d'ogni genere, gli introiti ottenuti dando in affitto o locazione beni mobili nonché gli interessi su somme prestate (per ciò che riguarda il patrimonio in contanti investito senza interessi, v. N. 3482.10).  
Se comprovate, le tasse inevitabilmente sostenute per la gestione del conto bancario sono dedotte dagli interessi lordi, su richiesta della persona beneficiaria di PC.
- 3432.02 Fanno inoltre parte dei proventi della sostanza mobile le entrate derivanti dal prestito o dal godimento di diritti d'ogni genere, quali i diritti di sfruttamento, i brevetti ecc., se non rappresentano un reddito da attività lucrativa.

#### **3.4.3.3 Proventi della sostanza immobile**

- 3433.01 I proventi della sostanza immobile comprendono pigioni e canoni d'affitto, diritti d'usufrutto, diritti d'abitazione<sup>109</sup> nonché il valore locativo<sup>110</sup> dell'abitazione propria, purché non sia già compreso nel reddito da attività lucrativa.

---

<sup>109</sup> RCC 1967 pag. 212/213.

<sup>110</sup> RCC 1968 pag. 221

- 3433.02 1/13 Se una persona vive in un'abitazione di sua proprietà o per la quale ha un diritto di usufrutto o di abitazione, il valore locativo dell'immobile va computato come reddito. Questo vale anche se alla persona avente il diritto d'usufrutto o d'abitazione è computato un reddito ipotetico dei beni cui ha rinunciato, conformemente al N. 3482.11, poiché l'immobile era in precedenza di sua proprietà. In tal caso il valore locativo va aggiunto al reddito ipotetico. Il valore locativo va valutato secondo i principi previsti per l'imposta cantonale diretta. Se il diritto cantonale prevede una riduzione in caso di uso in proprio dell'abitazione, questa non va considerata.<sup>111</sup> Se invece non prevede disposizioni relative al valore locativo, sono applicabili quelle previste per l'imposta federale diretta.
- 3433.03 Per principio va computato come reddito del proprietario o dell'usufruttuario l'importo della pigione o del canone d'affitto previsto per contratto. Se, tuttavia, questo è palesemente inferiore all'uso locale, per il computo del reddito della sostanza va preso in considerazione l'importo conforme all'uso locale. La stessa disposizione vale se non è stata convenuta una pigione oppure se l'immobile è lasciato vuoto, pur essendo possibile darlo in locazione.
- 3433.04 Se una persona rinuncia totalmente a un diritto di usufrutto, si applica il N. 3482.12.
- 3433.05 Il controvalore del diritto d'abitazione non può di regola essere computato come reddito a un avente diritto che non può più farne uso per motivi di salute.<sup>112</sup> Se una persona rinuncia a un diritto d'abitazione che le sarebbe ancora possibile esercitare, si applica il N. 3482.13.
- 3433.06 Il reddito da sublocazione va valutato secondo i principi previsti per l'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. In assenza di tali principi, sono applicabili quelli vevoli per l'imposta federale diretta.

---

<sup>111</sup> [DTF 138 V 9](#)

<sup>112</sup> RCC 1974 pag. 195.

- 3433.07 Il reddito da locazione o sublocazione va considerato come reddito da attività lucrativa (N. 3422.04) se la locazione o sublocazione di camere ammobiliate, p. es. a villeggianti<sup>113</sup>, o di appartamenti ammobiliati<sup>114</sup> da parte del proprietario, dell'usufruttuario o del locatario è esercitata quale attività commerciale. Possibili indizi dell'esercizio di un'attività commerciale sono la locazione o la sublocazione di tre o più camere ammobiliate e l'offerta di servizi quali la pulizia delle camere o la preparazione dei pasti.
- 3433.08 Per il computo di un reddito ipotetico in caso di rinuncia a beni immobili v. N. 3482.11.

### 3.4.4 Computo (consumo) della sostanza

#### 3.4.4.1 Principio

- 3441.01 Ai redditi è aggiunto un quindicesimo oppure, nel caso dei beneficiari di una rendita di vecchiaia, un decimo della sostanza netta eccedente una determinata franchigia.<sup>115</sup> Se un coniuge riceve una rendita di vecchiaia e l'altro una prestazione di base dell'AI o una rendita per orfani, il computo della sostanza ammonta a un quindicesimo. Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono ridurre il computo della sostanza o aumentarlo al massimo a un quinto.<sup>116</sup> In caso di soggiorno in un istituto fuori Cantone, si applicano le disposizioni del Cantone competente per la fissazione e il versamento delle PC.
- 3441.02 Per le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento secondo l'[articolo 21 LAVS](#), il computo della sostanza ammonta a un decimo anche se percepiscono una rendita per superstiti. Un eventuale aumento del computo della sostanza in virtù dell'[articolo 11 capoverso 2 LPC](#) si applica per analogia.

---

<sup>113</sup> RCC 1968 pag. 594

<sup>114</sup> RCC 1987 pag. 177.

<sup>115</sup> [Art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.](#)

<sup>116</sup> [Art. 11 cpv. 2 LPC.](#)

- 3441.03 1/12 Per i beneficiari di PC che vivono in un istituto o in un ospedale i Cantoni possono ridurre il computo della sostanza o aumentarlo al massimo a un quinto.<sup>117,118</sup>  
 Se uno dei coniugi rimane a vivere a casa, il computo della sostanza continua ad ammontare, a seconda del caso, a un decimo o a un quindicesimo.  
 In caso di soggiorno in un istituto fuori Cantone, si applicano le disposizioni del Cantone competente per la fissazione e il versamento delle PC.
- 3441.04 Per il computo dei beni cui si è rinunciato v. i capitoli 3.4.8.1 e 3.4.8.3.

### 3.4.4.2 Franchigie

- 3442.01 Sono previste le seguenti franchigie:<sup>119</sup>
- 37 500 franchi per le persone sole;
  - 60 000 franchi per i coniugi;
  - 15 000 franchi per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
- 3442.02 Se al beneficiario di PC o a un'altra persona compresa nel calcolo appartiene un immobile in cui abita almeno una di loro, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è considerato quale sostanza.<sup>120</sup>
- 3442.03 Se una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale, è considerato quale sostanza soltanto il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi.<sup>121</sup>
- 3442.04 Se un persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'AINF o dell'AM e abita in un immobile di sua proprietà, è considerato quale sostanza

<sup>117</sup> [Art. 11 cpv. 2 LPC.](#)

<sup>118</sup> Gli importi sono pubblicati saltuariamente nel «Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC ». L'ultimo elenco figura nel [N. 286 del 21 giugno 2011.](#)

<sup>119</sup> [Art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.](#)

<sup>120</sup> [Art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.](#)

<sup>121</sup> [Art. 11 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. a LPC.](#)

soltanto il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi.<sup>122</sup>

- 3442.05 Il N. 3442.04 si applica anche nel caso in cui l'immobile abitato dalla persona beneficiaria di un assegno per grandi invalidi appartenga non a lei ma al coniuge.<sup>123</sup>
- 3442.06 Se è effettuato un calcolo comune delle PC, le singole franchigie vanno sommate. Vanno computate anche le franchigie dei membri della famiglia inclusi nel calcolo che non possiedono alcuna sostanza.

### 3.4.4.3 Elementi della sostanza

- 3443.01 La sostanza di una persona beneficiaria di PC comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza dei singoli beni è irrilevante.
- 3443.02 In particolare vanno computati come sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono computate come reddito (v. i N. 3451.02 e 3453.01).
- 3443.03 I capitali del 2° e del 3° pilastro vanno computati quale sostanza a partire dal momento in cui l'assicurato avrebbe la possibilità di riscuoterli.
- 3443.04 La quota in un'eredità indivisa va computata quale sostanza dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente chiaro.<sup>124</sup>
- 3443.05 Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati. I debiti ipotecari vanno dedotti, integralmente, non dal

---

<sup>122</sup> [Art. 11 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. b LPC.](#)

<sup>123</sup> [Art. 11 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. b LPC.](#)

<sup>124</sup> Decisione del TFA [P8/02](#) del 12 luglio 2002, consid. 3b; RCC **1992** pag. 347, consid. 2c e 2d.

valore dell'immobile ma dall'ammontare complessivo della sostanza.

- 3443.06 Non vanno computati:
- le normali suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che servono all'esercizio della professione;
  - i beni sui quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale reddito v. N. 3433.02);
  - immobili di proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo parzialmente da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3444.06);
  - il valore capitalizzato di un diritto di usufrutto<sup>125</sup> o di abitazione;
  - i beni che si trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene immobile deve essere computato come sostanza);
  - la sostanza investita conformemente all'[OPP 3](#), fino al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile.
- 3443.07 Se un coniuge è deceduto prima del 1° gennaio 1988 e il coniuge superstite non fa uso del suo diritto di opzione secondo l'articolo 462 capoverso 1 CC (nella versione valida fino alla fine del 1987), si computano, oltre ai diritti derivanti dal regime dei beni, un quarto dell'eredità a questo coniuge e tre quarti, divisi in parti uguali, ai figli. Questo principio si applica per analogia agli utili, agli interessi passivi e alle spese di manutenzione dell'eredità.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> [DTF 122 V 394](#)

<sup>126</sup> RCC 1979 pag. 500 = [DTF 105 V 68](#).

### 3.4.4.4 Valutazione della sostanza

- 3444.01 La valutazione degli elementi computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali.
- 3444.02 Gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato).
- 3444.03 Se il valore venale attuale (valore di mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo.<sup>127</sup> Se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli.<sup>128</sup>
- 3444.04 Il valore venale (valore di mercato) non è applicato se sussiste per legge il diritto di acquistare l'immobile a un valore inferiore. È il caso, ad esempio, se sussiste il diritto a rilevare un'azienda agricola al valore di reddito o un fondo agricolo al doppio del valore di reddito.<sup>129</sup>
- 3444.05 Nei casi di cui al N. 3444.02 i Cantoni possono applicare uniformementex, invece del valore venale, il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.
- 3444.06 Gli immobili parzialmente gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione vanno computati quale sostanza del proprietario, tenendo conto del deprezzamento causato da questo diritto. Nel caso degli immobili interamente gravati

<sup>127</sup> Decisione del TFA [P 50/00](#) dell'8 febbraio 2001.

<sup>128</sup> Decisione del TF [9C\\_540/2009](#) del 17 settembre 2009.

<sup>129</sup> V. p.es. [art. 44 della legge federale sul diritto fondiario rurale](#); RS 211.412.11.

da un diritto di usufrutto o di abitazione si applica il N. 3443.06.

- 3444.07 Per la valutazione di un immobile in caso di alienazione v. N. 3483.02.

### **3.4.5 Rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche**

#### **3.4.5.1 Principio per il computo di rendite e pensioni**

- 3451.01 Le rendite e le pensioni di ogni genere, tranne quelle menzionate al capitolo 3.4.1.2, vanno computate interamente quale reddito, con riserva delle disposizioni seguenti.
- 3451.02 Il reddito proveniente da rendite e pensioni comprende le rendite e le pensioni di assicurazioni pubbliche e private con i relativi supplementi (rendite dell'AVS e dell'AI, della previdenza professionale, dell'AINF, dell'AM, rendite vitalizie, rendite di assicurazioni sociali cantonali ed estere e simili) e le prestazioni periodiche versate dall'attuale o da un precedente datore di lavoro alla persona salariata, al coniuge e ai figli minorenni o in formazione.
- 3451.03 In caso di pagamento di rendite arretrate, l'importo relativo all'anno civile per cui sono pagate le PC va computato nell'anno in cui viene effettuato il pagamento degli arretrati. La somma delle rendite attinenti al periodo precedente – per cui non sono concesse PC – deve, se del caso, essere computata come sostanza, previa deduzione di eventuali debiti contratti dall'assicurato per garantire il suo mantenimento e quello della sua famiglia.

#### **3.4.5.2 Computo delle rendite estere**

- 3452.01 Le rendite e le pensioni versate in divise degli Stati parte  
1/13 all'accordo sulla libera circolazione delle persone CH-CE vanno convertite in base ai tassi di cambio giornalieri

pubblicati dalla Banca centrale europea.<sup>130</sup> Fa stato l'ultimo tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente quello dell'inizio del diritto.<sup>131</sup>

- 3452.02  
1/13 Le rendite e le pensioni versate in divise degli Stati parte all'Accordo AELS vanno convertite in base ai tassi di cambio stabiliti dalla Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.<sup>132</sup> È determinante il tasso di conversione in vigore all'inizio dell'anno.
- 3452.03  
1/14 Le rendite e le pensioni di altri Stati vanno convertite in franchi svizzeri applicando la media tra il tasso di acquisto e quello di vendita delle divise al momento dell'inizio del diritto alle PC. Questo principio vale anche per il pagamento di arretrati ai sensi dell'[articolo 22 OPC-AVS/AI](#). La media è calcolata dal servizio PC.
- 3452.04  
1/14 Se il tasso di conversione subisce una variazione notevole nel corso dell'anno, occorre procedere secondo i N. 3641.01 segg.

### 3.4.5.3 Computo delle rendite vitalizie

- 3453.01 Le prestazioni pagate in virtù di una convenzione che prevede la conversione di un capitale o di un diritto di usufrutto in una rendita vitalizia o in un'altra prestazione periodica sono computate integralmente.<sup>133</sup> Questo vale anche per le rendite vitalizie derivanti da un diritto ereditario.

<sup>130</sup> Consultabili sul sito

[http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES\\_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A](http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A)

<sup>131</sup> N. 3a della [decisione H3 del 15 ottobre 2009 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento \(CE\) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio](#).

<sup>132</sup> [www.sozialversicherungen.admin.ch](http://www.sozialversicherungen.admin.ch) -> Internazionale -> Messaggi; sentenza del TF [9C\\_377/2011](#) del 12 ottobre 2011.

<sup>133</sup> RCC **1971** pag. 41 = [DTF 96 V 138](#).

- 3453.02 Nel caso delle rendite vitalizie con restituzione la singola rendita versata è computata solo all'80 per cento come reddito.<sup>134</sup> Un'eventuale partecipazione alle eccedenze è invece computata integralmente come reddito.
- 3453.03 Una rendita vitalizia costituita volontariamente da parenti dev'essere considerata una prestazione di assistenza tra parenti, se è necessaria a coprire il fabbisogno vitale.<sup>135</sup>

#### **3.4.5.4 Computo delle rendite della previdenza professionale in caso di copertura insufficiente**

- 3454.01 Se è riscosso un contributo destinato a riassorbire una copertura insufficiente in virtù dell'[articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP](#), è computata come reddito la rendita ridotta.<sup>136</sup>

#### **3.4.5.5 Principio per il computo di altre prestazioni periodiche**

- 3455.01 Le prestazioni periodiche, tranne quelle menzionate al capitolo 3.4.1.2, vanno computate interamente quale reddito, con riserva delle disposizioni seguenti. Il fatto che le prestazioni siano in denaro o in natura è irrilevante. In particolare sono computati i godimenti corporativi e patriziali.

#### **3.4.5.6 Computo delle indennità giornaliere e delle IPG**

- 3456.01 Le indennità giornaliere dell'assicurazione malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro la disoccupazione o di un'assicurazione assoggettata alla [LCA](#) versate direttamente al beneficiario di PC vanno computate interamente

---

<sup>134</sup> [Art. 15c cpv. 3 OPC-AVS/AI](#).

<sup>135</sup> RCC **1986** pag. 70.

<sup>136</sup> [Art. 15d OPC-AVS/AI](#)

come reddito. Lo stesso vale per le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità versate direttamente al beneficiario di PC.

- 3456.02 Se comprovati, i premi correnti versati a un'assicurazione di indennità giornaliera secondo la [LCA](#) e direttamente connessi alle prestazioni percepite vanno dedotti quali spese di conseguimento del reddito.

### **3.4.5.7 Computo degli assegni per grandi invalidi**

- 3457.01 Gli assegni per grandi invalidi di AVS, AI, AM e AINF vanno computati come reddito soltanto se la tassa giornaliera dell'istituto o dell'ospedale include le spese di cura per una persona grande invalida e l'assegno per grandi invalidi non è fatturato separatamente. L'assegno versato a una persona con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'[articolo 37 capoverso 3 lettera d OAI](#) (per permetterle di mantenere i contatti con l'ambiente sociale) non è mai computato come reddito.

### **3.4.5.8 Computo di prestazioni consistenti in vitto e alloggio**

- 3458.01 Per il computo di prestazioni consistenti in vitto e alloggio fornite in base a un accordo che non costituisce né un contratto di vitalizio né una convenzione analoga (v. cap. 2.6.3) sono applicabili per analogia i N. 3462.01 e 3462.02.

## **3.4.6 Prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga**

### **3.4.6.1 Principio**

- 3461.01 Per la definizione del contratto di vitalizio e delle convenzioni analoghe e per il diritto dei beneficiari di tali contratti a PC v. il capitolo 2.6.3.

- 3461.02 Il giudice può, su richiesta di una parte oppure d'ufficio, far cessare la comunione domestica e attribuire al costituente una rendita vitalizia a titolo di risarcimento.<sup>137</sup> In quanto prestazione derivante da un contratto di vitalizio, essa è interamente computata.
- 3461.03 Le prestazioni spettanti alla persona beneficiaria di un vitalizio le vanno computate come reddito anche se nel contratto di vitalizio o nella convenzione analoga non sono designate come tali ma, p. es., quali prestazioni di assistenza tra parenti.<sup>138</sup>
- 3461.04 In caso di annullamento motivato di un contratto di vitalizio, il computo del reddito viene a cadere.

#### **3.4.6.2 Valutazione di prestazioni consistenti in vitto e alloggio**

- 3462.01 Se l'assicurato non ha diritto al sostentamento completo (v. N. 2630.04), le prestazioni consistenti in vitto e alloggio derivanti da un contratto di vitalizio sono valutate, di regola, secondo le disposizioni valide per la valutazione dei redditi in natura (v. N. 3415.02).
- 3462.02 In casi particolari il valore delle prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio deve essere stimato dal servizio PC cantonale.
- 3462.03 Se le prestazioni del debitore del vitalizio sono palesemente sproporzionate rispetto a quelle del beneficiario, convertite al valore attuale, a quest'ultimo dovrà essere computata una controprestazione corrispondente al valore attuale dei beni ceduti.<sup>139</sup> Le eventuali prestazioni supplementari fornite dal beneficiario del vitalizio a un parente non possono essere considerate come prestazioni di assistenza tra parenti (v. N. 3412.02).

---

<sup>137</sup> [Art. 527 cpv. 3 CO.](#)

<sup>138</sup> RCC 1967 pag. 456.

<sup>139</sup> RCC 1967 pag. 458.

- 3462.04 Le prestazioni di sostentamento concesse ai membri di comunità religiose o benefiche in virtù di un contratto, di statuti o di regole dell'ordine quale contropartita per il lavoro prestato a favore della comunità o per i beni apportati vanno considerate quali prestazioni derivanti da una convenzione analoga al contratto di vitalizio e quindi computate.<sup>140</sup>  
Ai membri bisognosi di cure si applicano le disposizioni eccezionali del capitolo 3.5.3.

### 3.4.7 Assegni familiari

- 3470.01 Gli assegni familiari (compresi gli assegni per i figli) rientrano tra i redditi interamente computabili.

### 3.4.8 Proventi e beni cui si è rinunciato

#### 3.4.8.1 Principio

- 3481.01 Per principio vanno computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato.<sup>141</sup> Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato.
- 3481.02 Di regola, si deve presumere una tale rinuncia, se la rinuncia a proventi o beni oppure a valersi interamente di diritti contrattuali è avvenuta senza obbligo legale o motivi imperativi o se non è stata convenuta una controprestazione equivalente.<sup>142</sup>
- 3481.03 È da considerare equivalente una controprestazione il cui valore corrisponde almeno al 90 per cento di quello della prestazione.<sup>143</sup>
- 3481.04 Se è stata convenuta una controprestazione non equivalente, il reddito o i beni cui si è rinunciato ammontano alla

<sup>140</sup> RCC 1967 pag. 169; RCC 1974 pag. 281 = [DTF 99 V 169](#).

<sup>141</sup> [Art. 11 cpv. 1 lett. g LPC](#).

<sup>142</sup> RCC 1990 pag. 373; RCC 1991 pag. 145; *Pratique VSI 1995 pag. 52*.

<sup>143</sup> [DTF 122 III 394](#).

differenza tra la prestazione e la controprestazione.**3.4.8.2 Rinuncia a proventi**

### Rinuncia a redditi da attività lucrativa

- 3482.01 L'anticipazione della rendita conformemente all'[articolo 40 LAVS](#) non è considerata come rinuncia a un reddito.<sup>144</sup>
- 3482.02 Per principio, al coniuge non invalido è computato come reddito da attività lucrativa l'importo effettivamente conseguito nel periodo determinante. I N. 3421.03 e 3421.04 sono applicabili per analogia. Se il reddito ipotetico da attività lucrativa ragionevolmente esigibile è nettamente superiore a quello effettivamente conseguito, va computato come reddito da lavoro il primo dei due.
- 3482.03 Al coniuge non invalido non va tuttavia computato alcun reddito ipotetico, se adempie una delle condizioni seguenti:
- nonostante sforzi sufficienti, non trova lavoro (questa condizione è considerata adempiuta, se si è iscritto presso l'URC per essere collocato e dimostra di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a livello qualitativo che quantitativo, per trovare un posto di lavoro);
  - percepisce indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione;<sup>145</sup>
  - senza la sua assistenza e cure il coniuge beneficiario di PC dovrebbe essere collocato in un istituto.
- La conduzione dell'economia domestica in favore del coniuge o dei figli non giustifica invece la rinuncia al computo di un reddito ipotetico.
- 3482.04 Per la fissazione del reddito ipotetico computabile ci si deve basare sui salari lordi indicati nella "Rilevazione svizzera della struttura dei salari",<sup>146</sup> tenendo conto di fattori individuali quali l'età, lo stato di salute, le conoscenze linguistiche, la formazione professionale, le attività professionali precedentemente svolte, la durata del periodo

<sup>144</sup> Art. 15a OPC-AVS/AI.

<sup>145</sup> Sentenza del TFA P 54/91 del 6 agosto 1992.

<sup>146</sup> [DTF 134 V 53](#) segg.

senza attività lucrativa o gli obblighi familiari (p. es. la custodia di figli piccoli).

Da questo reddito lordo vanno dedotti i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AFam, AINF)<sup>147</sup> ed eventualmente le spese per la custodia dei figli conformemente al N. 3421.04. Dall'importo netto risultante va dedotta la franchigia di cui al N. 3421.04; l'importo rimanente è computato per due terzi. La franchigia va dedotta per intero anche se il reddito ipotetico è computato soltanto per una parte dell'anno determinante per il calcolo delle PC.

- 3482.05 Se il coniuge non invalido rinuncia volontariamente a proseguire l'attività lucrativa facendosi pensionare anticipatamente, per il calcolo delle PC dell'altro coniuge occorre tenere conto di un reddito ipotetico.<sup>148</sup> Se il reddito da lavoro considerato fino a quel momento – computato per due terzi previa deduzione della franchigia – è più elevato dell'eventuale prestazione destinata a sostituirlo (p. es. la rendita), la differenza è considerata come reddito cui si è rinunciato (v. l'esempio nell'allegato 9.1).
- 3482.06 In caso di riduzione delle PC correnti in seguito al computo di un reddito ipotetico da attività lucrativa del coniuge non invalido, deve essere concesso un termine di adattamento adeguato.<sup>149</sup> L'[articolo 25 capoverso 4 OPC-AVS/AI](#) non è applicabile. Per quanto concerne la procedura sono applicabili per analogia i N. 4130.05 e 4130.06.
- 3482.07 Se il reddito di un'attività lucrativa indipendente è nettamente inferiore a quello che una persona potrebbe conseguire con un'attività salariata ragionevolmente esigibile, va computato quest'ultimo come reddito da attività lucrativa. Il servizio PC deve annunciare questo adeguamento al beneficiario di PC, concedendogli un termine di adattamento di al massimo dodici mesi. Per quanto concerne la procedura sono applicabili i N. 4130.05 e 4130.06.

<sup>147</sup> Per i tassi contributivi v. <http://www.ahv-iv.info/andere/00134/00225/index.html?lang=it>.

<sup>148</sup> RCC **1983** pag. 160.

<sup>149</sup> Sentenza del TFA [P 40/03](#) del 9 febbraio 2005.

### Rinuncia ad assegni per i figli

- 3482.08 Se conformemente ai N. 3482.02 segg. è computato un reddito ipotetico da attività lucrativa che darebbe diritto ad assegni per i figli, questi vanno computati interamente come reddito.<sup>150</sup>

### Rinuncia a pensioni alimentari

- 3482.09 Le pensioni alimentari di cui al capitolo 3.4.9 dovute ma non pagati sono computate interamente come reddito, salvo se risultano essere irrecuperabili. Sono da ritenere irrecuperabili, se sono stati utilizzati tutti gli strumenti legali ragionevolmente esigibili al fine di ottenerne il pagamento<sup>151</sup> o se è palese che il debitore non è in grado di onorare i suoi impegni.<sup>152</sup> L'irrecuperabilità della pretesa di mantenimento può risultare in particolare da attestati ufficiali (documenti delle autorità fiscali o prova di un'azione di esecuzione infruttuosa) o dalle condizioni di reddito e di sostanza del debitore (p.es. percezione di prestazioni assistenziali). Queste prove devono essere fornite dal beneficiario di PC.<sup>153</sup>

### Rinuncia a redditi della sostanza

- 3482.10 Se un patrimonio in contanti di una certa importanza è investito senza interessi<sup>154</sup> o se si è rinunciato a riscuotere interessi su un prestito, gli interessi che avrebbero potuto essere realizzati vanno computati come reddito. Il reddito ipotetico è stabilito applicando il tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello per cui sono versate le PC.<sup>155</sup>

<sup>150</sup> Sentenza del TF [9C\\_362/2010](#) del 23 giugno 2010.

<sup>151</sup> Sentenza del TF [P\\_55/06](#) del 22 ottobre 2007; sentenza del TFA [P\\_12/01](#) del 9 agosto 2001 con riferimento alla RCC **1991** pag. 143.

<sup>152</sup> Decisione del TFA [P\\_68/02](#) dell'11 febbraio 2004.

<sup>153</sup> [DTF 121 V 204](#) consid. 6 pag. 208.

<sup>154</sup> *Pratique VSI 1997* pag. 264 segg.

<sup>155</sup> *Pratique VSI 1994* pag. 161.

I tassi d'interesse medi degli ultimi anni sono riportati nella tabella seguente:

Anno	Tasso d'interesse medio (arrotondato a un decimale)
2003	1,1
2004	1,1
2005	0,7
2006	0,8
2007	1,1
2008	1,2
2009	0,8
2010*	0,7
2011	0,6
2012	0,5
2013*	0,2

(Fonti: per gli anni 2003–2004 *Stat. Jahrbuch der Schweiz 2006*, p. 267, T 12.3.2; per gli anni 2005–2009 *Stat. Jahrbuch der Schweiz 2011*, p. 264, T 12.3.2; per gli anni 2010–2011 *Stat. Jahrbuch der Schweiz 2013*, p. 268, T 12.3.2 e per il 2012 *Die Banken in der Schweiz 2012*, A 189, T 1.00-5.00)

\* media dei depositi di risparmio delle banche cantonali da settembre 2012 ad agosto 2013 (secondo la tabella E2 della pubblicazione mensile di statistica della Banca nazionale) (v. al riguardo la [DTF 123 V 247](#))

3482.11 In caso di rinuncia a beni mobili o immobili, i proventi che avrebbero potuto essere realizzati investendo con interessi i beni ceduti o cui si è rinunciato sono computati come reddito.<sup>156</sup> Il reddito ipotetico è stabilito applicando il

<sup>156</sup> RCC 1988 pag. 216 consid. 6 (per i beni immobili) = [DTF 113 V 190](#) consid. 6.

tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui sono versate le PC.<sup>157</sup> Nella tabella al N. 3482.10 sono indicati i tassi d'interesse degli ultimi anni.

- 3482.12 Se una persona rinuncia del tutto a esercitare un diritto di usufrutto – in particolare se esso viene stralciato dal registro fondiario o non viene registrato nel medesimo – il suo valore annuo va computato quale reddito della sostanza immobile. Il valore annuo corrisponde al valore locativo dell'immobile dedotte le spese che l'usufruttuario sosteneva o avrebbe dovuto sostenere in relazione all'usufrutto (di norma gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione di fabbricati). Per la determinazione del valore locativo ci si deve basare sul reddito effettivamente conseguibile con la locazione dell'immobile, ossia su una pigione a prezzo di mercato.<sup>158</sup>
- 3482.13 Se una persona non esercita più o rinuncia del tutto a esercitare un diritto di abitazione – in particolare se esso viene stralciato dal registro fondiario o non viene registrato nel medesimo – il suo valore annuo va computato quale reddito della sostanza immobile. Fanno eccezione i casi in cui l'esercizio del diritto di abitazione non è più possibile per ragioni di salute (v. N. 3433.05). Il valore annuo corrisponde al valore locativo dell'immobile dedotte le spese che la persona avente il diritto d'abitazione sosteneva o avrebbe dovuto sostenere in relazione all'esercizio del diritto (di norma le spese di manutenzione di fabbricati). Il valore locativo va stabilito secondo i principi previsti per l'imposta cantonale diretta. In assenza di tali principi, sono applicabili quelli vevoli per l'imposta federale diretta.
- 3482.14 Nei casi in cui il proprietario o l'usufruttuario non abita personalmente un immobile e rinuncia interamente o in parte a riscuoterne la pigione o l'affitto si applica il N. 3433.03.

<sup>157</sup> *Pratique VSI 1994* pag. 161.

<sup>158</sup> Sentenza del TFA [P 80/99](#) del 16 febbraio 2001.

### 3.4.8.3 Rinuncia a beni

- 3483.01 Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione della sostanza alienata e dell'eventuale controprestazione.
- 3483.02 In caso di alienazione di un immobile, il valore venale (valore di mercato) è determinante per stabilire se si è in presenza di una rinuncia a beni. Questo valore non è applicato soltanto se sussiste per legge il diritto di acquistare l'immobile a un valore inferiore.<sup>159</sup> Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di ripartizione.<sup>160</sup>
- 3483.03 Se l'ipoteca gravante su un immobile alienato è presa a carico interamente o in parte dal nuovo proprietario, l'ammontare del debito assunto da quest'ultimo costituisce una parte della controprestazione.
- 3483.04 Se l'immobile è ceduto in cambio di un diritto di usufrutto o di abitazione, il valore annuo capitalizzato del diritto costituisce una parte della controprestazione. Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese effettivamente sostenute dal beneficiario di PC in relazione all'esercizio del diritto di usufrutto o di abitazione. Per la determinazione del valore locativo ci si deve basare sul reddito effettivamente conseguibile con la locazione dell'immobile, ossia su una pigione a prezzo di mercato.<sup>161</sup>
- 3483.05 Le prestazioni periodiche – in particolare i diritti di usufrutto e di abitazione – vanno capitalizzate secondo la “Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie” dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.<sup>162</sup> Vedasi a questo proposito l'esempio di calcolo dell'allegato 9.3.

---

<sup>159</sup> [Art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>160</sup> [Art. 17 cpv. 6 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>161</sup> Sentenza del TFA [P 80/99](#) del 16 febbraio 2001.

<sup>162</sup> [DTF 122 V 394, consid. 4b, pag. 399.](#)

- 3483.06 Per il calcolo delle PC, l'importo dei beni cui si è rinunciato va ridotto annualmente di 10 000 franchi.<sup>163</sup> Il valore dei beni al momento della rinuncia è riportato invariato al 1° gennaio dell'anno seguente e in seguito ridotto ogni anno. La riduzione è tuttavia applicabile soltanto a partire dal 1° gennaio 1990 (v. l'esempio nell'allegato 9.4).
- 3483.07 La riduzione di 10 000 franchi è applicabile una sola volta all'anno. Se una persona rinuncia più volte a beni, i singoli importi non vengono ridotti separatamente (v. l'esempio nell'allegato 9.4).
- 3483.08 Quando è presentata una nuova richiesta di PC, il servizio PC verifica se vi è stata una rinuncia a beni. Nell'ambito del riesame di PC correnti, questa verifica non è necessaria, se dal momento della presentazione della richiesta di PC o dall'ultimo riesame periodico la sostanza è diminuita di meno di 10 000 franchi all'anno.

### **3.4.9 Pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia**

#### **3.4.9.1 Principio**

- 3491.01 Le pensioni alimentari dovute in virtù del diritto di famiglia e quelle effettivamente versate ai coniugi separati, agli ex coniugi e ai figli sono computate interamente tra i loro redditi. Le pensioni alimentari per i figli sono dovute fino a che questi abbiano raggiunto la maggiore età o concluso una formazione appropriata.<sup>164</sup> Sono considerate tali anche le prestazioni di mantenimento accordate dal patrigno alla moglie e ai figliastri (p.es. orfani) in adempimento del suo obbligo di mantenimento nei confronti della moglie<sup>165</sup> (v. N. 3494.01).

---

<sup>163</sup> V. l'[art. 17a OPC-AVS/AI](#), in vigore dal 1° gennaio 1990.

<sup>164</sup> [Art. 277 CC](#).

<sup>165</sup> [Art. 163](#) in combinato disposto con l'[art. 159 cpv. 3 CC](#)

- 3491.02 Il fatto che le prestazioni siano in denaro o in natura è irrilevante. Per la valutazione delle prestazioni in natura v. N. 3415.02.
- 3491.03  
1/14 Se le normative cantonali o comunali prevedono l'anticipo di prestazioni di sostengo (p.es. anticipo degli alimenti), l'avente diritto alle PC deve farne richiesta, se non lo ha ancora fatto. Queste prestazioni sono prioritarie rispetto alle PC e vanno computate interamente.
- 3491.04 Le pensioni alimentari dovute in virtù del diritto di famiglia sono computate anche se non vengono versate, salvo se la persona beneficiaria di PC non ha diritto all'anticipo degli alimenti e dimostra che il debitore non è in grado di onorare i suoi impegni (p.es. prova di un'azione di esecuzione infruttuosa; attestato di carenza di beni; prova che il debitore non è in grado di fornire i contributi dovuti ecc.<sup>166</sup>).
- 3491.05 Le pensioni alimentari stabilite da un tribunale o un'autorità sono vincolanti per il computo da parte del servizio PC; è fatto salvo il N. 3495.01.<sup>167</sup>
- 3491.06 Il servizio PC deve computare anche le pensioni alimentari fondate su un contratto non approvato da un tribunale o un'autorità, salvo se sono palesemente troppo basse (v. cap. 3.4.9.2).
- 3491.07 Se sono state prese misure a tutela dell'unione coniugale,<sup>168</sup> per il periodo che intercorre fino alla fissazione delle pensioni alimentari il servizio PC non può né computare una rinuncia a un reddito né fissare un importo per le pensioni alimentari.

---

<sup>166</sup> RCC **1992** pag. 270, pag. 274.

<sup>167</sup> [DTF 120 V 442](#)

<sup>168</sup> [Art. 171segg. CC.](#)

### 3.4.9.2 Pensione alimentare per il coniuge o ex coniuge

- 3492.01 Se non è stata convenuta alcuna pensione alimentare in favore del coniuge o ex coniuge, il servizio PC deve accertare l'eventuale obbligo di mantenimento e stabilire l'ammontare della prestazione computabile secondo i principi seguenti.
- 3492.02 Per principio è dovuta una pensione alimentare per il coniuge o ex coniuge soltanto se il matrimonio è durato più di dieci anni o la coppia ha avuto figli e se il debitore è in condizione di versarla. Al debitore va in ogni caso garantito il minimo esistenziale del diritto esecutivo (v. la parte 3 del capitolo 2.2 [DIN](#)).
- 3492.03  
1/14 L'ammontare della pensione alimentare per il coniuge o ex coniuge è stabilito tenendo conto del bisogno di sostentamento del debitore. Il bisogno di sostentamento corrisponde di regola al minimo esistenziale del diritto esecutivo (v. la parte 3 del cap. 2.2 [DIN](#)). La pensione alimentare è fissata in base al reddito residuo tenendo conto della ripartizione dei ruoli all'interno della coppia, delle possibilità di guadagno dei coniugi o ex coniugi e della durata dell'obbligo di prestazione. Le PC non vanno addizionate al reddito considerato per il calcolo della pensione alimentare.

### 3.4.9.3 Pensioni alimentari per i figli

- 3493.01 Se non sono state convenute pensioni alimentari in favore dei figli, il servizio PC deve accertare l'eventuale obbligo di mantenimento e stabilire l'ammontare delle prestazioni computabili secondo i principi seguenti.
- 3493.02  
1/14 I figli hanno per principio diritto a pensioni alimentari. Al debitore delle prestazioni va però in ogni caso garantito il minimo esistenziale del diritto esecutivo (v. la parte 3 del capitolo 2.2 [DIN](#)). Le pensioni alimentari in favore dei figli soggetti alla custodia esclusiva di uno dei genitori sono

stabilite in base al reddito netto, dedotti gli assegni per i figli, e ammontano al 17 per cento del medesimo per un figlio, al 27 per cento per due figli e al 35 per cento per tre figli. Le PC non vanno addizionate al reddito considerato per il calcolo della pensione alimentare.

- 3493.03 Per stabilire le pensioni alimentari in favore di figli la cui custodia è ripartita tra i genitori, ci si può rivolgere all'UFAS e sottoporli il caso.
- 3493.04  
1/14 Nel caso dei figli maggiorenni le pensioni alimentari vanno stabilite tenendo conto della loro esigibilità.<sup>169</sup> In particolare occorre tenere conto della situazione economica dei genitori e della relazione personale tra questi e il figlio maggiorenne.<sup>170</sup>
- 3493.05  
1/14 Le pensioni alimentari vanno computate secondo gli stessi principi anche per il calcolo della quota delle PC destinata a un figlio cui si applica la modalità di calcolo per le persone che vivono in un istituto.
- 3493.06  
1/14 Per la determinazione dell'eventuale obbligo di prestazione nei confronti dell'(ex) coniuge o del figlio, il servizio PC può, conformemente all'[articolo 32 capoverso 1 LPGA](#), chiedere all'autorità fiscale la dichiarazione e la tassazione fiscale del coniuge divorziato o separato. Se l'autorità fiscale non fornisce alcuna informazione, il caso va sottoposto all'UFAS, affinché quest'ultimo possa prendere contatto con l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

#### **3.4.9.4 Prestazioni di mantenimento del genitore o del patrigno/della matrigna superstite**

- 3494.01 Per il calcolo delle PC per gli orfani, il reddito del genitore superstite va computato, in aggiunta a eventuali prestazioni di mantenimento del patrigno/della matrigna, nella misura in cui supera il suo bisogno di mantenimento se-

<sup>169</sup> [Art. 277 cpv. 2 CC.](#)

<sup>170</sup> [DTF 129 III 375, consid. 3, pag. 376.](#)

condo il diritto civile e quello degli altri familiari aventi diritto al mantenimento. Questo vale anche se l'orfano vive nell'economia domestica del genitore superstite non avente diritto a una rendita.

### **3.4.9.5 Cambiamento della situazione economica**

- 3495.01 Se la situazione economica della persona tenuta a versare gli alimenti cambia in modo notevole e duraturo, le pensioni alimentari vanno adattate alla nuova situazione. Soprattutto in caso di miglioramento della situazione economica, il servizio PC deve chiedere al beneficiario di PC di esigere una modifica della sentenza di divorzio o della convenzione.
- 3495.02 Se l'adeguamento alla nuova situazione economica dura più di sei mesi a contare dal momento in cui il servizio PC ha chiesto alla persona beneficiaria di PC di intentare l'azione di modifica, il servizio PC deve stabilire l'importo delle pensioni alimentari computabili. Per la procedura v. i N. 3492.01 segg.

## **3.5 Calcolo delle PC in casi speciali**

### **3.5.1 Calcolo delle PC per le persone che ricevono una rendita ridotta perché colpevoli di aver causato l'evento assicurato**

- 3510.01 Se la rendita AVS o AI è stata ridotta perché l'assicurato è colpevole di aver causato l'evento assicurato, le PC non vanno ridotte. Per il calcolo dell'importo annuo delle PC va computata la rendita effettivamente versata, ossia quella ridotta.<sup>171</sup>

---

<sup>171</sup> Messaggio concernente la 3a revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AL (3a revisione delle PC) del 20 novembre 1996 (FF **1997** I 1085).

### **3.5.2 Calcolo delle PC per le persone soggette all'esecuzione di pene o misure**

- 3520.01 Le PC per i familiari di una persona la cui prestazione di base è sospesa durante l'esecuzione di una pena o misura vanno stabilite secondo le basi di calcolo precedenti, escludendo le spese della persona detenuta e tenendo conto dei suoi redditi effettivi. In particolare, non va computata come reddito la prestazione di base sospesa.
- 3520.02 Invece dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per i coniugi, per il/la coniuge della persona detenuta va computato l'importo per le persone sole. Per i figli sono applicabili gli importi normali.
- 3520.03 Per il coniuge senza figli di una persona detenuta è applicabile ancora per un anno la pigione massima per le coppie sposate, dopodiché va computata quella per le persone sole. La prevista riduzione della pigione massima va segnalata al coniuge al momento in cui la sua quota delle PC è ricalcolata conformemente ai N. 3520.01 segg.
- 3520.04 Per i casi in cui la prestazione di base non è sospesa durante l'esecuzione della pena o della misura, v. il N. 2620.02.

### **3.5.3 Calcolo delle PC per i membri di comunità religiose**

#### **3.5.3.1 Principio**

- 3531.01 Di regola, i membri di comunità religiose non hanno diritto a PC (v. N. 2630.04). Nel caso dei membri bisognosi di cure che ricevono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato dell'AVS o dell'AI può tuttavia essere eseguito un calcolo semplificato per le persone che vivono in un istituto conformemente alle disposizioni seguenti (per la determinazione del domicilio, v. cap. 1.4.1).

### **3.5.3.2 Spese riconosciute dei membri di comunità religiose**

- 3532.01 Quale spesa può essere riconosciuta unicamente la tassa giornaliera. Le altre spese non possono essere considerate, poiché continuano ad essere a carico dell'ordine religioso.
- 3532.02 Se un membro di una comunità religiosa soggiorna in un istituto che non appartiene alla medesima o non ha uno stretto legame con essa, per il calcolo delle PC è computabile la tassa giornaliera fino a concorrenza di un eventuale importo massimo cantonale (N. 3320.02).
- 3532.03 Se un membro di una comunità religiosa è curato all'interno della medesima, per il calcolo delle PC è computabile la tassa giornaliera fatturata, ma al massimo 220 franchi al giorno.

### **3.5.3.3 Redditi computabili dei membri di comunità religiose**

- 3533.01 Sono computate come redditi tutte le entrate dei membri di comunità religiose bisognosi di cure
- 3533.02 Per il computo dell'assegno per grandi invalidi si applica il N. 3457.01. Se un membro è curato all'interno della comunità, l'assegno per grandi invalidi va sempre computato come reddito.
- 3533.03 Nel calcolo va computato l'importo per il fabbisogno generale vitale per le persone sole quale prestazione derivante da una convenzione analoga al contratto di vitalizio o quale reddito in natura.

### **3.5.4 Calcolo delle PC in caso di soggiorno non continuato in un istituto**

- 3540.01 Se una persona che vive in un istituto (p. es. un laboratorio) non trascorre tutti i giorni nel medesimo e questi gior-

ni non vengono fatturati, per ogni giorno non trascorso nell'istituto può essere computato come spesa 1/20 dell'importo minimo mensile della rendita di vecchiaia secondo l'[articolo 34 capoverso 5 LAVS](#). Questo importo include, tra l'altro, le spese di vitto e alloggio, ragion per cui non può essere computata alcuna spesa di pigione.

- 3540.02 È anche possibile che l'istituto fatturi 365 giorni e rimborsi all'assicurato un importo forfettario per ciascun giorno non trascorso nella struttura.

### 3.6 Importo annuo delle PC

#### 3.6.1 Principio

- 3610.01 L'importo della PC annua corrisponde all'eccedenza delle spese riconosciute di tutte le persone incluse nel calcolo rispetto ai loro redditi computabili.
- 3610.02 Per quanto concerne la limitazione della PC annua delle persone per le quali è previsto un termine d'attesa di cinque anni v. il capitolo 2.4.5.

#### 3.6.2 Importo minimo

- 3620.01 I beneficiari di PC ricevono un importo complessivo (PC e ammontare della differenza rispetto alla riduzione del premio dell'assicurazione malattie) pari almeno alla riduzione del premio alla quale hanno diritto.<sup>172</sup>

#### 3.6.3 Arrotondamento

- 3630.01 Le quote mensili della PC annua vanno arrotondate al franco superiore.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> [Art. 26 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>173</sup> [Art. 26b cpv. 1 OPC-AVS/AI.](#)

### **3.6.4 Momento dell'aumento, della riduzione o della soppressione della PC annua nel corso dell'anno**

#### **3.6.4.1 Principio**

- 3641.01 In caso di cambiamento della comunione di persone su cui si basa il calcolo delle PC, di modificazione della rendita AVS/AI o di diminuzione o aumento notevole, per un periodo presumibilmente prolungato, delle spese riconosciute e dei redditi o della sostanza computabili per legge, la PC annua va aumentata, ridotta o soppressa anche nel corso dell'anno civile. Sono determinanti le nuove spese e in nuovi redditi duraturi, convertiti in importi annui, e la sostanza disponibile al momento del cambiamento.
- 3641.02 A richiesta, la PC annua può essere ricalcolata in base al consumo della sostanza effettivo, ma soltanto una volta all'anno.<sup>174</sup>
- 3641.03 Si può rinunciare all'adeguamento della PC annua, se la sua variazione ammonta a meno di 120 franchi.

#### **3.6.4.2 Aumento della PC annua**

- 3642.01 In caso di aumento della PC annua nel corso dell'anno, il nuovo importo va per principio versato dall'inizio del mese in cui è stato comunicato il cambiamento all'origine dell'aumento, ma al più presto a partire dal mese in cui esso interviene.
- 3642.02 Se le spese riconosciute o i redditi computabili subiscono retroattivamente un aumento rispettivamente una diminuzione (p.es. aumento delle pensioni alimentari su decisione giudiziaria o riduzione retroattiva della rendita PP), la PC annua va adeguata e versata retroattivamente a partire dal momento del cambiamento della situazione economica, a condizione che il beneficiario di PC abbia co-

---

<sup>174</sup> RCC 1990 pag. 430 consid. 2d; [art. 25 cpv. 3 OPC-AVS/AI](#).

municato il cambiamento subito dopo che ne è venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza.<sup>175</sup>

- 3642.03 Se la rendita dell'AVS o dell'AI è ridotta mediante decisione formale o in seguito a un adeguamento delle rendite, la PC annua va aumentata (retroattivamente) a partire dal momento della riduzione della rendita, a condizione che il beneficiario di PC la comunichi entro sei mesi.
- 3642.04 Se la comunione di persone su cui si basa il calcolo delle PC subisce un cambiamento senza influenza sulla rendita, la PC annua va aumentata (retroattivamente) dall'inizio del mese seguente quello in cui è avvenuto il cambiamento.
- 3642.05 In caso di ammissione in un istituto o di aumento delle spese per il soggiorno in un istituto, la PC annua va adeguata e versata (retroattivamente) a partire dal momento dell'insorgenza o dell'aumento delle spese, a condizione che siano state rispettate le scadenze di cui al capitolo 3.6.4.4.

### **3.6.4.3 Riduzione o soppressione della PC annua**

- 3643.01 Se, a causa di una diminuzione importante dell'eccedenza delle spese di cui al N. 3641.03, la PC annua deve essere ridotta o soppressa nel corso dell'anno, la riduzione/soppressione diventa effettiva a partire dall'inizio del mese seguente l'emissione della decisione. Sono riservati i N. 3641.02 e 3641.03 e il rimborso delle prestazioni in caso di violazione dell'obbligo di informare. Tale violazione sussiste se le circostanze non permettono di ammettere la buona fede conformemente al capitolo 4.6.5.2.
- 3643.02 In caso di concessione di una rendita AVS o AI più elevata, la PC annua va in ogni caso ridotta o soppressa (retroattivamente) dal momento della modifica della rendita.

<sup>175</sup> Sentenza del TFA [P 51/04](#) del 22 aprile 2005.

- 3643.03 Se nel corso dell'anno la comunione di persone su cui si basa il calcolo delle PC subisce un cambiamento senza influenza sulla rendita, la PC annua va ridotta o soppressa dall'inizio del mese seguente quello in cui è avvenuto il cambiamento.
- 3643.04 In caso di riduzione di una PC corrente versata mensilmente in seguito al computo di un reddito minimo a una persona parzialmente invalida o a una vedova non invalida va osservato il N. 3424.09.
- 3643.05 Se è computato un reddito minimo conformemente agli [articoli 14a](#) o [14b OPC-AVS/AI](#), va osservato il N. 3424.06. Se invece è computato un reddito ipotetico da attività lucrativa conformemente al N. 3482.02 va osservato il N.3482.06, se è computato un reddito ipotetico da attività lucrativa indipendente il N. 3482.07.

#### **3.6.4.4 Termine di presentazione della richiesta per il computo delle spese di soggiorno in un istituto**

- 3644.01 Il termine di presentazione della richiesta per il computo delle spese di soggiorno in un istituto è di sei mesi:
- in caso di ammissione in un istituto<sup>176</sup> e
  - per le rendite correnti, in caso di adeguamento della tassa giornaliera, del livello del bisogno di cure o della prestazione dell'assicurazione malattie.
- 3644.02 In caso di adeguamento retroattivo della tassa giornaliera, del livello del bisogno di cure o della prestazione dell'assicurazione malattie, il termine di sei mesi per chiedere il computo delle spese di soggiorno nell'istituto inizia a decorrere dal momento in cui il beneficiario di PC è venuto o avrebbe potuto venire a conoscenza del cambiamento.

---

<sup>176</sup> [Art. 12 cpv. 2 LPC.](#)

### **3.6.4.5 Riesame periodico**

- 3645.01 I servizi incaricati di determinare e versare le PC devono riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, la situazione economica dei beneficiari.
- 3645.02 Il riesame è effettuato, di regola, mediante un apposito questionario e, se del caso, sulla base dei necessari giustificativi. Prima del riesame, i dati devono essere confermati, come al momento della prima richiesta di prestazioni, mediante la firma dell'assicurato, del suo rappresentante legale o della persona legittimata a far valere il diritto (v. cap. 1.1.2).
- 3645.03 Se dal riesame periodico risulta un aumento della PC annua di almeno 120 franchi, esso va applicato dal primo giorno del mese in cui la modifica è stata notificata ma al più presto dall'inizio del mese in cui è avvenuta. Se invece dal riesame periodico risulta una riduzione di almeno 120 franchi della PC annua, essa diventa effettiva dal mese seguente la nuova decisione. Resta riservata la restituzione delle prestazioni in caso di violazione dell'obbligo di informare. Se la variazione della PC annua ammonta a meno di 120 franchi, si può rinunciare all'adeguamento (v. N. 3641.03).

### **3.6.4.6 Rettifica in seguito a revisione**

- 3646.01 Se dalla verifica dell'ufficio di revisione esterno o da un controllo dell'UFAS risulta che alcune disposizioni federali non sono state applicate o sono state applicate in modo errato, la rettifica dei casi rilevati dovrà essere effettuata entro un termine adeguato, salvo se essa è già avvenuta in presenza dei revisori o prima della consegna del rapporto. I casi non rilevati durante la revisione o il controllo vanno rettificati in occasione del successivo riesame periodico effettuato dal servizio PC (v. N. 3645.03)

## **4. Assegnazione mediante decisione, pagamento e richiesta di restituzione della PC annua**

### **4.1 Decisione**

#### **4.1.1 Principio**

- 4110.01 La PC annua è assegnata mediante una decisione scritta motivata contenente l'indicazione dei rimedi giuridici.
- 4110.02 Se la persona che ha presentato la richiesta non ha diritto a PC, la decisione deve contenere la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.
- 4110.03 In caso di soppressione della PC annua, va emessa una decisione contenente la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

#### **4.1.2 Destinatari**

- 4120.01 La decisione va notificata alla persona o all'autorità che ha presentato la richiesta (per quanto concerne le persone e le autorità legittimate v. i N. 1120.01 segg.). Se questa non corrisponde alla persona avente diritto o che dà diritto alla PC, la decisione va notificata anche a quest'ultima.
- 4120.02 Se la PC non è versata alla persona avente diritto o che dà diritto alle PC (p.es. il figlio che vive in comunione domestica con il genitore separato), una copia della decisione va notificata anche alla persona o all'autorità cui è versata la PC.

#### **4.1.3 Contenuto e motivazione**

- 4130.01 La decisione stabilisce l'ente erogatore, il beneficiario e le modalità di versamento della prestazione. In caso di cambiamento dell'ente erogatore o del beneficiario, il servizio PC informa gli interessati.

- 4130.02 Se con la medesima decisione sono assegnate anche prestazioni finanziate con fondi cantonali o comunali, le diverse prestazioni devono essere indicate separatamente.
- 4130.03 Alla decisione deve essere allegato il foglio di calcolo compilato per la determinazione della quota mensile delle PC.
- 4130.04 In caso di riduzione o soppressione di una PC annua, la relativa decisione deve togliere l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione.
- 4130.05 La riduzione di una PC corrente in seguito al conteggio di un reddito minimo secondo il N. 3424.02 (persone parzialmente invalide) o 3425.02 (vedove non invalide) ha effetto solo sei mesi dopo il recapito della relativa decisione.<sup>177</sup>
- 4130.06 In questi casi si può, per esempio, emanare una decisione contenente due dispositivi. Il primo stabilisce che il diritto alla PC (senza computo del reddito minimo) scade alla fine del sesto mese successivo al recapito della decisione oppure, nel caso di cui al N. 3482.07, al massimo dopo 12 mesi. La seconda decreta che il diritto alla PC ridotta (in seguito al computo del reddito minimo) inizia a partire dal mese successivo. La riduzione deve essere motivata (p. es. computo di un reddito minimo secondo gli [articoli 14a cpv. 2](#) o [14b OPC-AVS/AI](#)). Vanno inoltre indicate le voci di calcolo che hanno subito modifiche e l'ammontare delle medesime. Ciascuno dei dispositivi deve indicare la rispettiva quota mensile delle PC. Per entrambe le parti della decisione vale lo stesso termine d'impugnazione.
- 4130.07 Se un elemento del calcolo cambia e si rende quindi necessaria una correzione, conformemente alle disposizioni del capitolo 3.6.4.1, prima che diventi effettiva la riduzione di una PC corrente decretata in seguito al computo un

---

<sup>177</sup> [Art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI](#).

reddito minimo, i due importi mensili delle PC vanno adeguati mediante decisione. Il decorso del termine di sei mesi prosegue nonostante la nuova decisione.

#### **4.1.4 Durata di validità della decisione**

- 4140.01 La decisione relativa a una PC annua resta valida fino a che le condizioni determinanti il diritto non cambino in misura giuridicamente notevole e non venga emanata una nuova decisione. Il cambiamento è notevole se il diritto si estingue o se l'importo dovuto subisce una modifica.

#### **4.1.5 Rettifica della decisione**

- 4150.01 Se dopo l'emanazione della decisione risulta che l'importo assegnato al beneficiario è errato, si deve emanare una nuova decisione. Per la richiesta di rimborso delle prestazioni indebitamente percepite v. il capitolo 4.6.
- 4150.02 Per l'annullamento e la modifica di una decisione si applica il capitolo 4.7.

### **4.2 Versamento della PC annua**

#### **4.2.1 Principio**

- 4210.01  
1/12 Dalla PC annua di cui al N. 3110.01 è dedotto l'importo fofettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo residuo è diviso per 12 e versato mensilmente. Questo versamento può essere effettuato su un conto postale o bancario.
- 4210.02  
1/12 Il versamento deve essere effettuato entro il 20° giorno del mese.<sup>178</sup>

---

<sup>178</sup> [Art. 19 cpv. 3 LPGa](#); [DTF 127 V 1](#); [Sentenza del TF 8C\\_346/2007 del 4 agosto 2008, consid. 6.2.](#)

4210.03 L'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria  
1/12 delle cure medico-sanitarie va versato all'assicuratore  
malattie.<sup>179</sup>

4210.04 *Soppresso*  
1/14

#### **4.2.2 Versamento a coniugi non separati**

4220.01 La PC annua, dedotto l'importo forfettario annuo per  
1/14 l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è  
versata al coniuge che determina il diritto alle PC.

4220.02 Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'AVS  
1/14 o dell'AI, la PC annua, dedotto l'importo forfettario annuo  
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-  
sanitarie, è ripartita equamente tra i due e versata loro  
separatamente in quote mensili. La regola di arrotonda-  
mento di cui al N. 3630.01 si applica per analogia.

4220.03 I coniugi possono chiedere congiuntamente in ogni mo-  
1/14 mento che la PC annua, dedotto l'importo forfettario an-  
nuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-  
sanitarie, sia versata interamente a uno solo di loro. Cia-  
scun coniuge può chiedere in qualsiasi momento il ver-  
samento separato.  
Sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie impo-  
ste dal giudice civile.

4220.04 Nel caso delle coppie sposate in cui almeno uno dei co-  
1/14 niugi vive in un istituto o in un ospedale, a ciascun coniuge  
è versato l'importo della PC annua risultante dal suo  
calcolo separato, dedotto l'importo forfettario annuo per  
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (v.  
cap. 3.1.4.2).

---

<sup>179</sup> [Art. 21a LPC](#)

### 4.2.3 Versamento a coniugi separati

- 4230.01 1/14 Se i coniugi sono separati (v. N. 3141.01 e 3141.02), a ciascun coniuge è versato l'importo della PC annua risultante dal suo proprio calcolo, dedotto l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie.

### 4.2.4 Versamento della quota della PC per i figli la cui PC è calcolata separatamente

- 4240.01 La quota della PC per i figli la cui PC è calcolata separatamente è per principio versata alla stessa persona o ente cui è versata la rendita per i figli.
- 4240.02 I figli maggiorenni possono esigere di ricevere direttamente la loro quota della PC risultante dal calcolo separato.<sup>180</sup>

### 4.2.5 Versamento delle PC correnti a terzi

- 4250.01 Per il versamento a terzi di tutte le prestazioni secondo la LPC si applica per analogia l'[articolo 1 OPGA](#). Le disposizioni determinanti figurano ai N. 10'030 – 10'050 [DR](#).
- 4250.02 Per il pagamento di prestazioni arretrate a enti assistenziali che hanno versato anticipi sono applicabili i N. 4330.01 e 4330.02.

### 4.2.6 Procedura in caso di impossibilità di eseguire il pagamento delle PC

- 4260.01 In caso di impossibilità di eseguire il pagamento della PC, il diritto ai singoli versamenti si estingue un anno dopo la scadenza del termine di pagamento.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> Analogamente all'[art. 71ter cpv. 3 OAVS](#) (in vigore dal 1° gennaio 2011).

<sup>181</sup> [Art. 22 cpv. 3 OPC-AVS/AI](#).

## **4.3 Pagamento di PC annue arretrate**

### **4.3.1 Principio**

- 4310.01  
1/14 In caso di pagamento di una PC annua arretrata – in particolare nei casi previsti ai N. 2122.01 e 2122.02 (nascita del diritto alle PC in seguito alla concessione di una rendita dell'AVS o dell'AI, di un'assegno per grandi invalidi o di una prestazione transitoria dell'AI), 2123.02 (nascita del diritto alle PC in seguito alla concessione di indennità giornaliera dell'AI), 3320.03 (adeguamento retroattivo della tassa giornaliera), 3642.02 (aumento retroattivo delle spese riconosciute o riduzione dei redditi computabili), 3642.03 (riduzione della rendita) o 3642.04 (modifica della comunione di persone) – per principio si deve versare l'intero importo, dedotto l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, al beneficiario di PC o al suo rappresentante legale.
- 4310.02  
1/14 Gli arretrati dell'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie vanno versati all'assicuratore malattie (v. N. 4210.03).

### **4.3.2 In caso di decesso dell'avente diritto**

- 4320.01  
1/13 In caso di decesso dell'avente diritto, i suoi successori possono chiedere il pagamento delle PC arretrate entro i termini previsti ai N. 2122.01, 2122.02, 3320.03, 3642.02 e 3642.03. Le PC arretrate confluiscono nell'asse ereditario.

### **4.3.3 Pagamento delle PC arretrate a terzi**

- 4330.01 Gli anticipi versati da un ente assistenziale privato o pubblico per un determinato periodo possono essere rimborsati direttamente a quest'ultimo fino a concorrenza

dell'importo delle PC arretrate dovute per il medesimo lasso di tempo<sup>182</sup> (v. l'esempio nell'Allegato 10).

- 4330.02 Possono essere considerate come anticipi direttamente rimborsabili all'ente assistenziale che li ha versati le prestazioni pagate in vista della concessione di PC e, quindi, destinate alla copertura del bisogno di sostentamento.

#### **4.3.4 Pagamento degli arretrati al servizio competente per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie**

- 4340.01 I sussidi per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie già versati possono essere compensati con gli arretrati dell'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dovuti all'assicuratore malattie conformemente al N. 4210.03, se i rispettivi periodi coincidono.<sup>183</sup>  
1/14
- 4340.02 L'ufficio PC informa il servizio competente per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie che procederà al pagamento di arretrati della PC annua e lo invita a presentare un'eventuale richiesta di compensazione entro 30 giorni.  
1/12
- 4340.03 I sussidi possono essere interamente compensati con gli arretrati. Non occorre quindi verificare che sia garantito il minimo esistenziale del diritto esecutivo.<sup>184</sup>  
1/12
- 4340.04 *Soppresso*  
1/14

<sup>182</sup> VSI **1995** pag. 200 = [DTF 121 V 17](#)

<sup>183</sup> [Art. 22 cpv. 5 OPC-AVS/AI](#)

<sup>184</sup> [DTF 136 V 286](#)

## 4.4 Anticipi

4400.01 In casi eccezionali possono essere concessi anticipi sulla PC annua. Essi vanno calcolati nel modo più realistico possibile.

## 4.5 Interessi di mora

### 4.5.1 Principio

4510.01 Se una prestazione non è versata entro 24 mesi dalla nascita del diritto, sono dovuti interessi di mora. Il diritto ai medesimi nasce tuttavia al più presto 12 mesi dopo la presentazione della richiesta di PC.<sup>185</sup>

4510.02 Gli interessi di mora sono computati dal primo giorno del mese in cui è nato il diritto ai medesimi fino alla fine del mese in cui è emesso l'ordine di pagamento.<sup>186</sup>

4510.03 Gli interessi di mora devono essere corrisposti d'ufficio, se l'assicurato ha pienamente adempiuto il suo obbligo di collaborazione.<sup>187</sup> Essi sono dovuti anche se il servizio PC non è colpevole del ritardo.

4510.04 Non sono corrisposti interessi di mora, se l'assicurato non ha subito alcun pregiudizio perché le prestazioni che gli spettano sono state anticipate da terzi.<sup>188</sup> È il caso se:

- enti assistenziali pubblici o privati hanno versato anticipi (v. i N. 4330.01 e 4330.02);
- altri terzi (datore di lavoro, assicurazione responsabilità civile) hanno versato anticipi in cambio della cessione del diritto alle prestazioni arretrate ([art. 22 cpv. 2 LPGA](#); [art. 85bis OAI](#));
- altre assicurazioni sociali (AMal, AINF, AM) hanno versato prestazioni anticipate ai sensi dell'[articolo 70 LPGA](#);

---

<sup>185</sup> [Art. 26 cpv. 2 LPGA.](#)

<sup>186</sup> [Art. 7 cpv. 2 OPGA.](#)

<sup>187</sup> [Art. 26 cpv. 2 LPGA.](#)

<sup>188</sup> [Art. 24 cpv. 4 LPGA.](#)

- 
- organi esecutivi dell'AVS/AI o delle PC hanno effettuato pagamenti a titolo provvisorio.

#### **4.5.2 Prestazioni gravate da interessi di mora**

- 4520.01 Gli interessi di mora sono dovuti soltanto sulle prestazioni che vengono versate all'avente diritto o ai suoi eredi e sulle prestazioni versate a terzi al fine di garantirne l'impiego appropriato (v. N. 4250.01).
- 4520.02 Se una parte delle prestazioni arretrate è compensata per uno dei motivi di cui al N. 4510.04, gli interessi di mora sono dovuti soltanto sull'importo arretrato versato conformemente al N.4510.03. Gli interessi di mora vanno calcolati sull'importo totale delle prestazioni arretrate e versati in misura corrispondente alla proporzione tra le prestazioni gravate da interesse e l'importo totale delle prestazioni arretrate.<sup>189</sup>
- 4520.03 Gli eventuali interessi di mora sono dovuti, sulla totalità delle prestazioni arretrate, a partire dal 1° gennaio 2003. Per il periodo precedente il 1° gennaio 2003 non sono dovuti interessi di mora.

#### **4.5.3 Calcolo e ammontare degli interessi di mora**

- 4530.01 Gli interessi di mora sono calcolati mese per mese sul totale degli arretrati dovuti fino al mese precedente. Il tasso d'interesse è del 5 per cento all'anno.<sup>190</sup> Sugli arretrati non sono corrisposti interessi composti.
- 4530.02 L'interesse di mora è arrotondato secondo la regola generale stabilita al N. 3630.01.

---

<sup>189</sup> [Art. 7 cpv. 3 OPGA.](#)

<sup>190</sup> [Art. 7 cpv. 1 OPGA.](#)

## 4.6 Restituzione delle prestazioni e condono delle prestazioni da restituire

### 4.6.1 Obbligo di restituzione: principio

- 4610.01 Le prestazioni percepite indebitamente, in particolare in seguito a violazione dell'obbligo di notifica (v. N. 3643.01 *in fine*) devono essere restituite dal beneficiario di PC, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi.
- 4610.02 Con il decesso, l'obbligo di restituzione del defunto passa agli eredi, salvo se questi rifiutano l'eredità. Questa disposizione vale anche nel caso in cui la richiesta di restituzione sia stata avanzata soltanto dopo il decesso della persona tenuta a restituire le prestazioni.<sup>191</sup>
- 4610.03 Se le prestazioni indebitamente concesse a un minore non sono state versate a quest'ultimo e non sussiste un obbligo di restituzione ai sensi dell'[articolo 2 capoverso 1 lettera b o c OPGA](#), l'obbligo di restituzione incombe alle persone che al momento del versamento delle prestazioni detenevano l'autorità parentale.<sup>192</sup>
- 4610.04 1/13 Se le PC sono state versate a un'autorità o a una terza persona al fine di garantirne l'impiego appropriato, questa autorità o questa persona sono tenute alla restituzione delle prestazioni. Il tutore, il curatore, l'autorità di protezione dei minori e l'autorità di protezione degli adulti non sono soggetti all'obbligo di restituzione.<sup>193</sup>
- 4610.05 1/14 Il servizio PC chiede all'assicuratore malattie la restituzione dell'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.<sup>194</sup>

---

<sup>191</sup> RCC **1959** pag. 438.

<sup>192</sup> [Art. 2 cpv. 2 OPGA](#).

<sup>193</sup> RCC **1987** pag. 519 consid. 2b; [art. 2 cpv. 1 lett. b e c OPGA](#).

<sup>194</sup> [Art. 2 cpv. 1 OPGA](#) in combinato disposto con l'[art. 21a LPC](#)

- 4610.06 1/14 Le autorità e le terze persone che riscuotono prestazioni in qualità di ente d'incasso o ente erogatore e non hanno quindi diritti o doveri propri non sono soggette all'obbligo di restituzione.<sup>195</sup>
- 4610.07 1/14 Se sono manifestamente date le condizioni per il condono, la rinuncia alla richiesta di restituzione va decisa d'ufficio.<sup>196</sup> Un assicurato tenuto a restituire prestazioni percepite in buona fede si trova manifestamente in una situazione di grave difficoltà, per esempio, se continua a beneficiare di PC.
- 4610.08 1/14 Se la richiesta di restituzione include anche l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nel caso di cui al N. 4610.07 il condono deve limitarsi alle PC senza il premio dell'assicurazione malattie (v. in proposito anche il N. 4653.06).

#### 4.6.2 Importo da restituire

- 4620.01 Per principio la persona tenuta alla restituzione deve rimborsare l'intero importo delle PC indebitamente percepite.
- 4620.02 Per la determinazione dell'importo da restituire ci si deve basare sulla situazione effettiva nel periodo per cui devono essere restituite prestazioni.<sup>197</sup>
- 4620.03 Per la determinazione dell'importo da restituire bisogna tenere conto di eventuali rettifiche favorevoli all'assicurato da apportare a singoli elementi del calcolo.<sup>198</sup>

#### 4.6.3 Perenzione

- 4630.01 Il diritto di esigere la restituzione si estingue un anno dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

<sup>195</sup> RCC 1985 p.123.

<sup>196</sup> [Art. 3 cpv. 3 OPGA.](#)

<sup>197</sup> Pratique VSI 1996 pag. 201.

<sup>198</sup> Sentenza del TF [9C\\_58/2012](#) dell'8 giugno 2012.

della singola prestazione. Se il diritto alla restituzione deriva da un atto punibile, per il quale il codice penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è determinante questo termine.<sup>199</sup>

#### 4.6.4 Compensazione con prestazioni dovute

- 4640.01 In caso di versamento indebito, le PC da restituire possono essere compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS,<sup>200</sup> LAI,<sup>201</sup> LAINF,<sup>202</sup> LAM,<sup>203</sup> LAFam<sup>204</sup> e LADI<sup>205, 206</sup>.
- 4640.02 Se l'importo da restituire è compensato con PC esigibili, al debitore deve essere garantito il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Inoltre, la compensazione è esclusa, se la differenza tra il reddito lordo e il minimo esistenziale è inferiore all'importo della PC annua.<sup>207</sup> Per la fissazione dell'importo compensabile v. l'esempio nell'Allegato 11.
- 4640.03 Se un assicurato presenta un'eccedenza delle spese e non possiede né sostanza né un reddito da attività lucrativa, di regola si deve rinunciare alla compensazione (sono fatti salvi, in particolare, i casi di cui al N. 4653.04) e l'importo da restituire va contabilizzato come irrecuperabile (v. N. 4670.01).
- 4640.04 I contributi AVS scoperti non possono essere compensati con le PC esigibili, salvo se sono già stati computati per calcolare le PC.
- 4640.05 Per la procedura v. il capitolo 4.6.6.

---

<sup>199</sup> [Art. 25 cpv. 2 LPGA.](#)

<sup>200</sup> [Art. 20 cpv. 2 LAVS.](#)

<sup>201</sup> [Art. 50 cpv. 2 LAI.](#)

<sup>202</sup> [Art. 50 LAINF.](#)

<sup>203</sup> [Art. 11 cpv. 3 LAM.](#)

<sup>204</sup> [Art. 25 lett. d LAFam.](#)

<sup>205</sup> [Art. 94 cpv. 1 LADI.](#)

<sup>206</sup> [Art. 27 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>207</sup> RCC **1988** pag. 512.

## 4.6.5 Condono della restituzione

### 4.6.5.1 Principio

- 4651.01 Se una persona che ha percepito in buona fede prestazioni indebite si trova in una situazione di grave difficoltà l'importo può esserle parzialmente o totalmente condonato.<sup>208</sup> Il condono è concesso soltanto su richiesta scritta (v. cap. 4.6.5.4).
- 4651.02 Agli eredi può essere concesso il condono soltanto se tutti erano personalmente in buona fede e se la restituzione metterebbe in gravi difficoltà ognuno di loro, considerata la loro situazione personale.
- 4651.03 Le prestazioni condonate non sono più esigibili e nemmeno compensabili con successive prestazioni, anche se il loro pagamento non metterebbe più l'assicurato in una situazione di grave difficoltà.

### 4.6.5.2 Buona fede

- 4652.01 In caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.<sup>209</sup>
- 4652.02 La condizione della buona fede non è invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso, se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.

---

<sup>208</sup> [Art. 4 cpv. 1 OPGA.](#)

<sup>209</sup> RCC **1970** pag. 326; 1973 pag. 612.

4652.03 Agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.<sup>210</sup>

#### 4.6.5.3 Situazione di grave difficoltà

4653.01 Una situazione di grave difficoltà è data quando le spese riconosciute dalla LPC e le spese supplementari di cui all'[articolo 5 capoverso 4 OPGA](#) superano i redditi computabili secondo la LPC.<sup>211</sup> Per garantire l'uniformità del calcolo, in deroga alle disposizioni della LPC sono riconosciute le spese di cui all'[articolo 5 capoversi 2 e 3 OPGA](#) (v. la tabella riassuntiva nell'Allegato 12).

4653.02 I N. 3424.02 e 3425.02 (reddito minimo ipotetico delle persone parzialmente invalide e delle persone vedove non invalide) non sono applicabili.<sup>212</sup>

4653.03 Per determinare le spese riconosciute ci si deve basare sulla situazione al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.<sup>213</sup> Per determinare i redditi e la sostanza computabili vanno di regola considerati i redditi conseguiti nell'anno civile precedente e la sostanza disponibile al 1° gennaio dell'anno in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. In deroga a questo principio, va sempre computato l'importo corrente delle rendite, delle pensioni e di altre prestazioni ricorrenti (v. N. 3413.03). Se tuttavia la situazione economica è cambiata nel periodo che intercorre fino al passaggio in giudicato della deci-

<sup>210</sup> Sentenza del TF [8C\\_391/2008](#) del 14 luglio 2008.

<sup>211</sup> [Art. 5 OPGA](#).

<sup>212</sup> [Art. 14a](#) e [14b OPC-AVS/AI](#).

<sup>213</sup> [Art. 4 cpv. 2 OPGA](#).

sione di restituzione, bisogna tenere conto della nuova situazione.

- 4653.04 Se il versamento di prestazioni arretrate di un'assicurazione sociale comporta una richiesta di restituzione di PC, non è riconosciuta una situazione di grave difficoltà se quelle prestazioni ammontano almeno all'importo delle PC di cui è chiesto il rimborso per il medesimo periodo e se
- l'importo da restituire può essere compensato con quelle prestazioni conformemente all'[articolo 27 OPC-AVS/AI](#);<sup>214, 215</sup> oppure
  - le prestazioni arretrate non sono ancora state spese al momento in cui è emanata la decisione di restituzione delle PC.<sup>216</sup>
- Se, invece, l'importo da restituire è superiore alle prestazioni arretrate versate, la situazione di grave difficoltà può sussistere soltanto per la differenza.
- 4653.05 Un'autorità cui sono state versate le PC non può far valere una situazione di grave difficoltà.<sup>217</sup>
- 4653.06 Un assicuratore malattie cui è stato versato l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non può far valere una situazione di grave difficoltà.

#### 4.6.5.4 Richiesta di condono

- 4654.01 Il condono è concesso su richiesta scritta. La richiesta, motivata e provvista dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata al servizio PC al più tardi 30 giorni dopo che la decisione di restituzione è passata in giudicato.<sup>218</sup> Si

<sup>214</sup> Le PC da restituire possono essere compensate con le prestazioni di AVS, AI, AD, AINF e AM e con gli assegni familiari secondo la LAFam, ma non con le prestazioni della previdenza professionale, dell'assicurazione malattie e delle IPG e con gli assegni familiari nell'agricoltura.

<sup>215</sup> Pratique VSI 1996 pag. 267; RCC 1976 S. 199; RCC 1977 pag. 208

<sup>216</sup> [DTF 122 V 221](#).

<sup>217</sup> [Art. 4 cpv. 3 OPGA](#).

<sup>218</sup> [Art. 4 cpv. 4 OPGA](#)

tratta di un semplice termine ordinatorio e non di un termine perentorio.<sup>219</sup>

- 4654.02 La concessione o il rifiuto del condono vanno notificati mediante una decisione contenente la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici (v. cap. 4.1).
- 4654.03 Se la richiesta di condono è respinta poiché non può essere riconosciuta una situazione di grave difficoltà, a titolo di motivazione della decisione può essere allegato il calcolo effettuato.

#### 4.6.6 Procedura

- 4660.01 Le richieste di restituzione e i condoni vanno notificati mediante decisione. Questa deve contenere una motivazione, l'indicazione dei rimedi giuridici e, se si tratta di una richiesta di restituzione, la segnalazione della possibilità del condono.
- 4660.02 1/14 La richiesta di restituzione dell'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie va presentata all'assicuratore malattie. Una copia della decisione di restituzione deve essere inviata all'assicurato.
- 4660.03 1/14 Se la medesima decisione chiede in restituzione o condona anche prestazioni finanziate con fondi cantonali o comunali, le singole prestazioni devono essere indicate separatamente.
- 4660.04 1/14 La richiesta di restituzione va notificata mediante decisione anche se le prestazioni da restituire sono condonate d'ufficio (per il condono d'ufficio v. N. 4610.07). In tal caso, la decisione di condono può essere notificata simultaneamente.

---

<sup>219</sup> [DTF 132 V 42.](#)

- 4660.05 1/14 Se la persona tenuta alla restituzione è deceduta, la decisione di restituzione va recapitata ad almeno uno degli eredi.<sup>220</sup>
- 4660.06 1/14 La richiesta di restituzione va notificata mediante decisione anche se l'importo da restituire può essere compensato parzialmente o a rate con le PC correnti. In tal caso, la richiesta di restituzione può essere notificata nella decisione che stabilisce le PC correnti.
- 4660.07 1/14 Se l'importo da restituire è parzialmente compensato, la parte compensata e quella da restituire direttamente vanno indicate separatamente e in modo chiaro nella decisione.
- 4660.08 1/14 Se l'importo da restituire è interamente compensato con prestazioni arretrate, non occorre emettere una decisione di restituzione separata. La compensazione deve però essere espressamente segnalata nella decisione concernente la concessione di prestazioni arretrate.

#### **4.6.7 Ammortamento di prestazioni da restituire irrecuperabili**

- 4670.01 1/14 Se la persona tenuta alla restituzione di PC è stata oggetto di una procedura di esecuzione infruttuosa, se tale procedura non ha manifestamente probabilità di successo o se l'assicurato presenta un'eccedenza delle spese e non ha né sostanza né un reddito da lavoro, il servizio PC deve contabilizzare le prestazioni da restituire come credito irrecuperabile, eccezion fatta per l'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
- 4670.02 Se la persona tenuta alla restituzione diventa successivamente solvibile (p.es. in seguito a un'eredità o all'avvio di un'attività lucrativa), i crediti contabilizzati come irrecuperabili ridiventano esigibili, salvo se sono caduti in prescrizione. cap. 4.6.3).

<sup>220</sup> [Art. 603 cpv. 1 CC](#); sentenza del TFA [P 41/00](#) dell'8 ottobre 2002, consid. 3.1 e 3.2.

4670.03 Il diritto di esigere la restituzione si estingue per perenzione cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la relativa decisione è passata in giudicato. Se è stata presentata una richiesta di condono (da inoltrare entro un termine ordinario), il termine di cinque anni per l'esecuzione della restituzione inizia a decorrere soltanto al momento in cui il rifiuto della richiesta di condono passa in giudicato.<sup>221</sup>

Il termine di perenzione vale anche nei casi in cui la richiesta di restituzione è compensata con una rendita corrente.

## 4.7 Annullamento e modifica delle decisioni

### 4.7.1 Principio

- 4710.01 Il servizio PC può ritornare su una sua decisione e modificarla:
- adeguandola alla nuova situazione (v. cap. 4.7.4);<sup>222</sup>
  - revocandola e annullandola prima della scadenza del termine d'impugnazione, se essa non è stata impugnata o se si tratta di una decisione su opposizione (v. N. 4730.01), oppure prima dell'invio del preavviso, se essa è stata impugnata mediante ricorso;<sup>223</sup>
  - procedendo a una revisione processuale (v. cap. 4.7.5);<sup>224</sup>
  - riconsiderando spontaneamente una decisione formalmente passata in giudicato che non è stata oggetto di una procedura giudiziaria (v. N. 4760.01 segg.);<sup>225</sup>
  - riconsiderando una decisione o una decisione su opposizione contro la quale è stato inoltrato ricorso, prima dell'invio del preavviso all'autorità di ricorso (v. N. 4730.02).<sup>226</sup>

<sup>221</sup> RCC **1991** pag. 532 = [DTF 117 V 208](#).

<sup>222</sup> [Art. 17 LPGA](#)

<sup>223</sup> RCC **1982**, pag. 308 = [DTF 107 V 191](#)

<sup>224</sup> [Art. 53 cpv. 1 LPGA](#).

<sup>225</sup> [Art. 53 cpv. 2 LPGA](#).

<sup>226</sup> [Art. 53 cpv. 3 LPGA](#).

#### **4.7.2 Prescrizione**

- 4720.01 In caso di riconsiderazione o di revisione, per l'esame dei diritti e degli obblighi dell'assicurato vanno osservate le disposizioni in materia di prescrizione o perenzione (v. cap. 4.6.3).

#### **4.7.3 Modifica di una decisione non ancora passata in giudicato**

- 4730.01 Una decisione può essere revocata e rivalutata dal servizio PC fintanto che non è passata in giudicato. Non è necessario che essa sia manifestamente errata, come richiesto per la riconsiderazione(v. cap. 4.7.6).<sup>227</sup>
- 4730.02 Se una decisione su opposizione è stata impugnata, il servizio PC può revocarla e rivalutarla fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.<sup>228</sup> Non è necessario che essa sia manifestamente errata, come richiesto nel caso della riconsiderazione(v. cap. 4.7.6).

#### **4.7.4 Modifica di una decisione in seguito al cambiamento della situazione**

- 4740.01 Una decisione vale per principio soltanto per la situazione vigente al momento della sua emissione. Se successivamente la situazione cambia in modo notevole, il servizio PC deve emettere, d'ufficio o su richiesta, una nuova decisione, indipendentemente dal fatto che quella precedente sia già stata valutata o meno nell'ambito di un procedimento contenzioso.
- 4740.02 Per valutare se il cambiamento sia di notevole importanza si applica il criterio del N. 3641.03.
- 4740.03 Se la situazione cambia notevolmente in un secondo tempo, diversamente dal caso della riconsiderazione (v.

---

<sup>227</sup> [DTF 107 V 191.](#)

<sup>228</sup> [Art. 53 cpv. 3 LPGA.](#)

cap. 4.7.6) il servizio PC *deve* riesaminare la decisione passata in giudicato.

#### **4.7.5 Revisione processuale**

- 4750.01 Una decisione passata in giudicato deve essere sottoposta a revisione, se si scoprono successivamente nuovi fatti o nuovi mezzi di prova che erano sconosciuti o non potevano essere prodotti al momento della sua pronuncia e se la sua rettifica è presumibilmente di notevole importanza.<sup>229</sup>
- 4750.02 Per valutare se la rettifica sia di notevole importanza si applica il criterio del N. 3641.03.
- 4750.03 Diversamente dal caso della riconsiderazione (v. cap. 4.7.6), se vi sono i presupposti per una revisione processuale, il servizio PC deve riesaminare la decisione passata in giudicato.
- 4750.04 Se vi sono i presupposti per una revisione, la procedura deve essere avviata d'ufficio. Una richiesta non è necessaria.
- 4750.05 Se è avviata una procedura di revisione, il suo esito va notificato all'assicurato mediante una decisione formale contenente l'indicazione dei rimedi giuridici.

#### **4.7.6 Riconsiderazione**

- 4760.01 Il servizio PC *può* tornare su una decisione formalmente passata in giudicato se è provato che era manifestamente errata e se la sua rettifica ha una notevole importanza.<sup>230</sup> Si tratta, per esempio, di casi che sono stati accertati o valutati in modo insufficiente.

---

<sup>229</sup> [Art. 53 cpv. 1 LPGA.](#)

<sup>230</sup> [Art. 53 cpv. 3 LPGA.](#)

- 4760.02 Per valutare se la rettifica sia di notevole importanza si applica il criterio del N. 3641.03.
- 4760.03 Per valutare l'opportunità di una riconsiderazione è determinante la situazione nota al momento della pronuncia della prima decisione o della prima decisione su opposizione.
- 4760.04 Diversamente dal caso della revisione processuale (v. cap. 4.7.5), il servizio PC è libero di decidere se riconsiderare o meno una decisione.
- 4760.05 Se si procede a una riconsiderazione, il suo esito va notificato all'assicurato mediante una decisione formale contenente l'indicazione dei rimedi giuridici.
- 4760.06 Se dopo un esame sommario il servizio PC decide di non entrare nel merito della richiesta di riconsiderazione, l'assicurato deve esserne informato con una semplice lettera, senza indicazione dei rimedi giuridici e, di regola, senza una motivazione dettagliata.

## 5. Spese di malattia e d'invalidità

### 5.1 Competenza

5100.01 Il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è di competenza del Cantone in cui il beneficiario di PC aveva il suo domicilio al momento del trattamento o dell'acquisto. In caso di soggiorno in un istituto fuori Cantone, le spese sono a carico del Cantone competente per la determinazione e il versamento della PC annua (v. cap. 1.3).

### 5.2 Condizioni per il rimborso

#### 5.2.1 Principio

- 5210.01 Possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute per:
- cure dentarie,
  - aiuto, cure e assistenza a domicilio e in strutture diurne,
  - cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico,
  - diete,
  - trasporti al più vicino luogo di cura,
  - mezzi ausiliari e
  - la partecipazione ai costi secondo l'[articolo 64 LA-Mal.](#)<sup>231</sup>
- 5210.02 I Cantoni designano dettagliatamente le spese che possono essere rimborsate secondo il N. 5210.01.<sup>232</sup>
- 5210.03 Ai membri di comunità religiose (v. N. 3531.01) non possono essere rimborsate spese di cura e d'invalidità.
- 5210.04 Se si constata che un assicurato che ha chiesto il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità ha diritto a una PC annua, questa deve essergli versata a partire dal mese in cui ha depositato la richiesta di rimborso.

---

<sup>231</sup> [Art. 14 cpv. 1 LPC.](#)

<sup>232</sup> [Art. 14 cpv. 2 LPC.](#)

### 5.2.2 Spese sostenute dall'avente diritto

- 5220.01 Per principio, le spese di malattia e d'invalidità devono essere state sostenute dal beneficiario di PC medesimo o dalle persone incluse nel calcolo della PC annua. Le spese di malattia e d'invalidità causate da familiari non inclusi nel calcolo non possono essere prese in considerazione.
- 5220.02 Le spese che sono state o devono essere sostenute da terzi in virtù di un obbligo legale – p.es. le prestazioni dell'assicurazione malattie,<sup>233</sup> dell'AINF o di altre assicurazioni, le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un obbligo di mantenimento ecc. – non possono essere rimborsate, salvo se è fornita la prova che il debitore (p. es. il debitore del vitalizio) non è in grado di fornire la prestazione dovuta oppure che non è ragionevole esigere che la fornisca.
- 5220.03 Le spese di malattia e d'invalidità anticipate da autorità d'assistenza o da istituzioni di utilità pubblica oppure pagate da parenti o conoscenti che non ne hanno l'obbligo legale devono essere rimborsate.

### 5.2.3 Momento del trattamento o dell'acquisto

- 5230.01 Le spese di malattia e d'invalidità possono essere rimborsate<sup>234</sup> soltanto se al momento del trattamento o dell'acquisto:
- il beneficiario di PC aveva diritto a una rendita AVS/AI o aveva compiuto il 18° anno d'età e aveva diritto a un assegno per grandi invalidi o a indennità giornaliera dell'AI (conformemente ai N. 2210.01 e 2210.02) oppure soddisfaceva i requisiti previsti ai N. 2230.01 o 2230.02 (per le persone che non hanno diritto a una rendita poiché non hanno compiuto il periodo minimo di contribuzione);
  - erano adempiute le condizioni di diritto personali di cui ai capitoli 2.3 e 2.4.

<sup>233</sup> RCC 1986 pag. 259.

<sup>234</sup> [Art. 15 lett. b LPC.](#)

#### 5.2.4 Spese comprovate

5240.01 Per principio possono essere rimborsate soltanto le spese comprovate da fatture pagate o non pagate oppure da ricevute.

#### 5.2.5 Termine d'inoltro

5250.01 Le spese di malattia e d'invalidità possono essere rimborsate soltanto se la richiesta<sup>235</sup> è inoltrata al servizio PC entro 15 mesi dalla fatturazione<sup>235</sup> o dal momento in cui si è venuti a conoscenza della fatturazione<sup>236</sup>.

5250.02 Se le prestazioni sono fatturate dalla cassa malati, il termine inizia a decorrere dal momento in cui il beneficiario di PC riceve la fattura.

5250.03 Il termine d'inoltro vale anche per le persone che non hanno diritto a una PC annua ma possono chiedere il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano la loro eccedenza dei redditi (v. N. 5310.06).

5250.04 Nei casi di cui al N. 4310.01, il termine d'inoltro di 15 mesi inizia a decorrere dal momento in cui l'assicurato ha ricevuto la decisione relativa alle PC.

#### 5.2.6 Diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità in caso di estinzione del diritto alla PC annua

5260.01 In caso di estinzione del diritto a una PC annua corrente (eccedenza dei redditi, partenza per l'estero, estinzione del diritto alla rendita ecc.), le spese di malattia e d'invalidità possono essere rimborsate, se il trattamento o l'acquisto sono avvenuti quando il diritto alla PC annua sussisteva ancora.

---

<sup>235</sup> [Art. 15 lett. a LPC.](#)

<sup>236</sup> RCC 1974 pag. 52 = [DTF 99 V 111.](#)

## 5.3 Importo rimborsabile

### 5.3.1 Importo massimo rimborsabile

- 5310.01 Il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è limitato. In aggiunta alla PC annua possono essere rimborsati, per anno civile, al massimo gli importi di cui all'[articolo 14 capoverso 3 lettere a e b LPC](#) (v. allegato 1.6, tab. 1). I Cantoni possono stabilire importi massimi più elevati.
- 5310.02 Gli importi di cui al N. 5310.01 sono aumentati conformemente all'[articolo 14 capoverso 4 LPC](#) e all'[articolo 19b OPC-AVS/AI](#) (v. allegato 1.6, tab. 2) per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno dell'AI o dell'AINF per una grande invalidità di grado medio o elevato.
- 5310.03 L'importo maggiorato di cui al N. 5310.02 vale anche per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AVS che in precedenza percepivano un assegno dell'AI per una grande invalidità di grado medio o elevato.<sup>237</sup>
- 5310.04  
1/12 L'aumento previsto al N. 5310.02 deve essere applicato, se le spese di cura e di assistenza comprovate sono più elevate dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI e se gli importi di cui all'[articolo 14 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 2 LPC](#), prima della deduzione dell'assegno e del contributo per l'assistenza, non sono sufficienti per rimborsare tutte le spese di malattia e d'invalidità (per alcuni esempi, v. [Pratique VSI 2003](#) 404 segg.). L'importo maggiorato è disponibile soltanto per il rimborso delle spese di cura e di assistenza.
- 5310.05 Nei casi menzionati al N. 2420.02 primo e secondo trattino, il rimborso, aggiunto alla PC annua e alla rendita AVS o AI, non può superare l'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.

---

<sup>237</sup> [Art. 14 cpv. 5 LPC](#).

5310.06 Se a causa di un'eccedenza dei redditi non sussiste il diritto a una PC annua, il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità ammonta alla differenza tra l'eccedenza dei redditi e le spese di malattia. La formula applicabile è la seguente: spese di malattia e d'invalidità comprovate meno eccedenza dei redditi (v. l'esempio nell'allegato 13).<sup>238</sup>

### 5.3.2 Anno civile determinante

- 5320.01 Il diritto cantonale stabilisce se per il rimborso sia determinante
- l'anno civile in cui è avvenuto il trattamento o l'acquisto oppure
  - l'anno civile in cui è stata emessa la fattura.
- 5320.02 In caso di trasferimento del domicilio dell'avente diritto, se il Cantone di domicilio precedente e quello nuovo applicano criteri di competenza temporale diversi, è determinante l'anno civile in cui è avvenuto il trattamento o l'acquisto.

### 5.4 Comunicazione e versamento

- 5400.01 Il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità può essere notificato nella decisione relativa alla PC annua o in una decisione separata. Se è notificato nella decisione relativa alla PC annua, le spese di malattia e d'invalidità devono essere indicate separatamente e non tra le spese riconosciute per il calcolo di quest'ultima.
- 5400.02 Se si rinuncia a notificare la decisione relativa al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, bisogna segnalare all'assicurato il suo diritto di esigere una decisione impugnabile.
- 5400.03 Per principio, le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate al beneficiario di PC. Le fatture non ancora paga-

---

<sup>238</sup> [Art. 14 cpv. 6 LPC.](#)

te possono essere rimborsate direttamente al fornitore di prestazioni, qualora il Cantone preveda tale possibilità.<sup>239</sup>

5400.04 In caso di decesso dell'assicurato, il rimborso è compreso nell'asse ereditario. Se un'autorità d'assistenza ha accordato un anticipo o se, non essendovi successori, l'eredità non è liquidata in via fallimentare o d'ufficio, le spese possono essere rimborsate direttamente a chi ha emesso la fattura o all'ente che versato l'anticipo.

---

<sup>239</sup> [Art. 14 cpv. 7 LPC.](#)

## 6. Ulteriori prescrizioni

### 6.1 Obbligo di informare e misure di garanzia

#### 6.1.1 Obbligo di informare dell'assicurato

- 6110.01 All'avente diritto, al suo rappresentante legale oppure alla terza persona o all'autorità cui è versata la PC va segnalato l'obbligo di informare immediatamente il servizio PC competente di ogni cambiamento della situazione personale e di ogni variazione rilevante delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza. Questo vale in particolare in caso di inizio o cessazione di un'attività lucrativa, di aumento delle prestazioni versate dall'attuale o dal precedente datore di lavoro, da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza, di devoluzione di un'eredità, di vendita di un immobile<sup>240</sup> e di ricovero/dimissione in/da un istituto o un ospedale.
- 6110.02 Eventualmente, l'obbligo di informare il servizio PC incombe alla terza persona che amministra le finanze del beneficiario di PC. È il caso, per esempio, se la terza persona riscuote regolarmente le PC oppure dispone del conto postale o bancario sul quale esse sono versate. In caso di inadempienza dell'obbligo di informare da parte della terza persona, il beneficiario di PC non può invocare la buona fede.

#### 6.1.2 Obbligo di informare della cassa di compensazione

- 6120.01 Se il beneficiario di PC percepisce un'indennità giornaliera, la cassa di compensazione deve essere invitata a comunicare immediatamente al servizio PC ogni cambiamento relativo all'indennità (soppressione, aumento, riduzione o proroga).<sup>241</sup>

---

<sup>240</sup> RCC 1988 pag. 505.

<sup>241</sup> V. N. 3209 [CIGAI](#).

### 6.1.3 Misure di garanzia

- 6130.01 La cassa di compensazione verifica periodicamente se i beneficiari di PC e gli eventuali familiari inclusi nel calcolo delle PC siano ancora in vita. La verifica va effettuata per tutti gli aventi diritto. Può essere eseguita insieme a quella per le rendite AVS/AI.

## 6.2 Obbligo di fornire informazioni e obbligo del segreto

### 6.2.1 Obbligo di fornire informazioni

- 6210.01 Gli organi cantonali incaricati di determinare e di versare le PC sono tenuti a fornire o procurare gratuitamente agli organi omologhi di altri Cantoni le informazioni necessarie per la concessione delle prestazioni.<sup>242</sup> In particolare in caso di cambiamento del Cantone di domicilio del beneficiario di PC, il precedente Cantone deve fornire gratuitamente al nuovo Cantone le indicazioni utili per la determinazione delle nuove PC e permettergli, se necessario, la consultazione dei suoi atti.
- 6210.02 Gli uffici cantonali PC devono fornire o procurare gratuitamente agli organi delle istituzioni di utilità pubblica "Pro Senectute", "Pro Infirmis" e "Pro Juventute" tutte le informazioni e le indicazioni di cui questi necessitano per l'assegnazione di prestazioni ai sensi della LPC.<sup>243</sup>
- 6210.03 Gli organi delle istituzioni di utilità pubblica devono fornire gratuitamente ai servizi PC cantonali tutte le informazioni di cui questi necessitano per l'assegnazione delle loro prestazioni.
- 6210.04 Le casse di compensazione e gli uffici AI sono tenuti a fornire agli organi cantonali incaricati di fissare e versare le PC e agli organi delle istituzioni di utilità pubblica<sup>244</sup>, su

---

<sup>242</sup> [Art. 32 LPGA.](#)

<sup>243</sup> [Art. 1 cpv. 2 LPC](#) in combinato disposto con l'[art. 32 LPGA.](#)

<sup>244</sup> [Art. 1 cpv. 2 LPC.](#)

richiesta e gratuitamente, tutte le informazioni di cui questi necessitano per l'assegnazione delle loro prestazioni.

### 6.2.2 Obbligo del segreto

- 6220.01 Le persone incaricate dell'esecuzione della LPC, della vigilanza e del controllo della sua applicazione devono mantenere il segreto sulle proprie constatazioni nei confronti di terzi.<sup>245</sup> Sono considerati terzi anche gli organi pubblici e le istituzioni assistenziali private, tranne quando sono interpellati nell'ambito degli accertamenti o dell'esecuzione.
- 6220.02 Chiunque violi l'obbligo del segreto è punibile ai sensi dell'[articolo 31 LPC](#).
- 6220.03 Le eccezioni all'obbligo del segreto sono disciplinate all'[articolo 50a LAVS](#).<sup>246</sup> È determinante la Circolare sur l'obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l'AVS/AI/APG/PC/AF (COGSC).

### 6.3 Atti

- 6300.01 Gli atti devono fornire, per ogni singolo caso, informazioni chiare sulla situazione personale ed economica dell'avente diritto e sul calcolo della PC annua.<sup>247</sup>
- 6300.02 Per accertare il diritto alla PC annua e fissarne l'importo ci si deve basare sulle indicazioni contenute nella richiesta. Queste indicazioni vanno verificate. A tal fine possono essere utilizzati gli attestati delle autorità fiscali, i dati contenuti negli incarti fiscali, i certificati relativi alle rendite, i certificati di salario e simili. Se le indicazioni sono verificate dall'ufficio comunale, esso deve attestarne l'esattezza con la sua firma.

---

<sup>245</sup> [Art. 33 LPGA](#).

<sup>246</sup> [Art. 26 LPC](#).

<sup>247</sup> [Art. 29 cpv. 1 OPC-AVS/AI](#).

- 6300.03 Nell'incarto del beneficiario deve figurare almeno una copia degli eventuali contratti di vitalizio. Le spese di malattia e d'invalidità devono essere attestate dai giustificativi originali o da estratti, che devono recare il nome dell'emittente, la data di emissione della fattura o di acquisto e l'importo.
- 6300.04 Dopo l'estinzione del diritto e la scadenza del termine di prescrizione, gli atti relativi alle PC devono essere conservati secondo le direttive speciali dell'UFAS (v. [Direttive sulla gestione degli atti nell'AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam](#)).

## 6.4 Cambiamento del Cantone di domicilio

### 6.4.1 Provvedimenti del Cantone di domicilio precedente

- 6410.01 Se il servizio PC viene a conoscenza del trasferimento del domicilio di un beneficiario di PC in un altro Cantone, deve inviare al servizio PC di quest'ultimo una comunicazione conformemente al N. 6410.03. Nel limite del possibile, anche il beneficiario di PC deve ricevere una copia della comunicazione.
- 6410.02 Il N. 6410.01 non si applica nei casi di cui al N. 1310.01.
- 6410.03 La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti:
- cognome, nome, numero d'assicurato e, se possibile, nuovo indirizzo del beneficiario di PC e dei familiari inclusi nel calcolo;
  - importo della PC mensile;
  - ultimo mese di versamento della PC;
  - importo delle spese di malattia e d'invalidità già rimborsate nel corso dell'anno civile corrente;
  - mezzi e apparecchi ausiliari consegnati in prestito all'assicurato (allegare i giustificativi necessari per il controllo e la richiesta di restituzione).
- 6410.04 *Soppresso*  
1/12

- 6410.05 Alla comunicazione deve essere allegata una copia del foglio di calcolo delle PC.

#### **6.4.2 Provvedimenti del nuovo Cantone di domicilio**

- 6420.01 Se il servizio PC del precedente Cantone di domicilio o l'assicurato comunica il trasferimento nel nuovo Cantone, il servizio PC di quest'ultimo chiede all'assicurato di inviargli entro tre mesi le informazioni ancora mancanti. Il servizio PC avverte l'assicurato che in caso di mancata fornitura delle informazioni richieste entro il termine stabilito, il versamento retroattivo delle PC a partire dal mese successivo al trasferimento non sarà possibile.
- 6420.02 Se la comunicazione scritta del precedente Cantone di domicilio non gli è pervenuta, il servizio PC del nuovo Cantone deve esigerla immediatamente. Fintantoché non ha ricevuto il modulo di comunicazione, non può concedere le PC.

### **6.5 Provvedimenti per scoprire ed evitare i doppi pagamenti**

#### **6.5.1 Principio**

- 6510.01 I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per evitare il doppio pagamento di PC da parte di uno o più Cantoni. I sussidi federali sono concessi per una sola PC durante un medesimo periodo.<sup>248</sup>

#### **6.5.2 Doppi pagamenti da parte di un solo Cantone**

- 6520.01 Il servizio PC deve istituire un sistema di controllo per scoprire o evitare i doppi pagamenti all'interno del suo Cantone.

---

<sup>248</sup> [Art. 52 cpv. 1 OPC-AVS/AI.](#)

### **6.5.3 Doppi pagamenti da parte di più Cantoni**

- 6530.01 Se due coniugi separati sono domiciliati in due Cantoni diversi, prima di assegnare le PC il servizio PC di un Cantone deve verificare che quello dell'altro Cantone non abbia già assegnato PC. Se del caso, si dovrà verificare con l'altro servizio PC dove siano domiciliati i coniugi.
- 6530.02  
1/13 Se un'assicurato sotto curatela generale non dimora nello stesso Cantone in cui ha sede l'autorità di protezione degli adulti, si deve verificare che l'altro Cantone non gli abbia assegnato erroneamente PC perché non era a conoscenza del provvedimento di curatela generale.
- 6530.03 Nel caso degli orfani di padre o di madre e degli orfani di entrambi i genitori, i servizi PC devono chiarire tra loro dove sia situato il domicilio civile.  
In particolare devono verificare che al genitore superstite non sia già stata assegnata una PC annua in base a un calcolo comune che include anche l'orfano.
- 6530.04 In caso di pagamento delle PC a un assicurato che vive in un altro Cantone, il servizio PC di quest'ultimo deve esserne informato.

## **6.6 Rimborsi alle istituzioni di utilità pubblica**

### **6.6.1 Comunicazione**

- 6610.01 Le istituzioni di utilità pubblica comunicano al servizio PC gli importi degli anticipi, finanziati mediante i sussidi federali, versati per coprire spese di malattia e d'invalidità che superano singolarmente o cumulativamente i 500 franchi per persona all'anno nonché le prestazioni in denaro periodiche (importo e data).
- 6610.02 Di regola le istituzioni di utilità pubblica effettuano la comunicazione inviando una copia della loro decisione. Invece di indicazioni particolari, potranno allegare alla comunicazione fotocopie o copie delle fatture pagate.

### **6.6.2 Esame della comunicazione**

- 6620.01 Il servizio PC controlla la comunicazione delle spese anticipate e accerta se e in che misura siano rimborsabili.
- 6620.02 In caso di ricovero in un ospedale o di cure a domicilio si deve controllare che le necessarie fatture siano sempre allegate alla comunicazione.
- 6620.03 Se risulta che la richiesta per l'ottenimento di una PC annua non è ancora stata presentata, il servizio PC dovrà sollecitarne l'inoltro o incaricare l'istituzione di utilità pubblica di provvedere alla sollecitazione.

### **6.6.3 Fissazione del rimborso**

- 6630.01 Se il rimborso può essere concesso, il servizio PC ne fissa l'importo in base alle indicazioni e ai giustificativi forniti.
- 6630.02 Con l'importo stabilito, il servizio PC rimborsa innanzitutto al beneficiario di PC le spese da lui sostenute. L'eventuale differenza è versata all'istituzione di utilità pubblica.

### **6.6.4 Comunicazione relativa al rimborso**

- 6640.01 La concessione del rimborso deve essere comunicata al beneficiario di PC e all'istituzione di utilità pubblica (v. N. 5400.02).
- 6640.02 Se non si può concedere il rimborso o si può concedere soltanto un rimborso parziale, il servizio PC lo comunica all'istituzione di utilità pubblica.

### **6.6.5 Accordi speciali**

6650.01 I Cantoni possono convenire con le istituzioni di utilità pubblica modalità diverse per la comunicazione e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.<sup>249</sup>

### **6.7 Cessione delle pratiche relative ai casi di rendita**

6700.01 Le casse di compensazione cantonali devono chiedere il trasferimento delle pratiche di beneficiari di PC alle casse di compensazione che sono state autorizzate a cedere questi casi di rendita.

6700.02 Se un assicurato riceve una rendita da una cassa di compensazione professionale che non desidera cedere i suoi casi di rendita (v. Allegato II N. 2 [DR](#)), il servizio PC deve comunicare a quest'ultima la concessione di PC al suo affiliato e segnalarle le disposizioni del N. 11005.1 [DR](#).

---

<sup>249</sup> [Art. 53 cpv. 3 OPC-AVS/AI](#).

## **7. Contabilità, fissazione dei sussidi federali e presentazione dei rapporti**

### **7.1 Contabilità**

#### **7.1.1 Disposizioni generali**

##### **7.1.1.1 Principi**

- 7111.01 I servizi PC devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari.<sup>250</sup>
- 7111.02 Vanno rispettati i principi della contabilità in partita doppia. Il conto economico deve essere strutturato secondo il piano contabile prescritto al N. 7118.01.
- 7111.03 Per le registrazioni contabili vale il divieto della compensazione di partite (principio della contabilizzazione al lordo).  
Le registrazioni errate possono essere rettificate nel corso dello stesso mese con una registrazione negativa nella medesima colonna del conto. Se la rettifica avviene nei mesi successivi, la registrazione deve essere effettuata nella colonna opposta del conto.

##### **7.1.1.2 Modalità di contabilizzazione**

- 7112.01 I servizi PC indipendenti da una cassa di compensazione cantonale tengono una propria contabilità sui movimenti finanziari relativi alle PC mediante un conto corrente postale o bancario riservato alle PC.  
Le casse di compensazione AVS alle quali il Cantone ha affidato la determinazione e il versamento delle PC registrano le PC nella contabilità della cassa di compensazione AVS (v. N. 7140.01–7140.09).  
La tenuta di una contabilità relativa alle prestazioni è facoltativa (v. N. 7150.01–7150.03).

---

<sup>250</sup> [Art. 28 cpv. 1 OPC-AVS/AI.](#)

### 7.1.1.3 Documenti determinanti per la contabilità

- 7113.01 Per la contabilità sono determinanti
- le decisioni concernenti l'assegnazione o la richiesta di restituzione di prestazioni secondo la LPC e secondo le normative cantonali basate sulla medesima;
  - i documenti giustificativi che certificano la morte o il trasferimento in un altro Cantone o all'estero.
- 7113.02 La contabilità deve essere aggiornata quotidianamente. Una registrazione periodica è ammessa soltanto se ciò non pregiudica considerevolmente la veridicità della contabilità.

### 7.1.1.4 Separazione delle registrazioni secondo la categoria dei beneficiari di PC

- 7114.01 Le registrazioni contabili relative alle PC vanno effettuate separatamente
- per i beneficiari di rendite dell'AVS;
  - per i beneficiari di rendite, indennità giornaliera e assegni per grandi invalidi dell'AI.<sup>251</sup>
- 7114.02 Le persone che beneficiano di prestazioni in virtù dell'[articolo 4 capoverso 1 lettera b LPC](#) (v. N. 2230.01 trattini 1 e 2) sono equiparate ai beneficiari di rendite dell'AVS. Le persone che beneficiano di prestazioni in virtù dell'[articolo 4 capoverso 1 lettera d LPC](#) (v. N. 2230.01 trattino 3) rientrano nell'altra categoria.

### 7.1.1.5 Separazione delle registrazioni secondo il tipo di prestazione

- 7115.01 Le registrazioni contabili vanno effettuate separatamente
- per le PC annue ([art. 3 cpv. 1 lett. a LPC](#)),
  - i rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità ([art. 3 cpv. 1 lett. b LPC](#)).<sup>252</sup>

<sup>251</sup> [Art. 28 cpv. 2 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>252</sup> [Art. 28 cpv. 3 OPC-AVS/AI.](#)

### **7.1.1.6 Registrazione separata delle prestazioni non finanziate dalla Confederazione**

- 7116.01 Le prestazioni non sussidiate dalla Confederazione, quali i rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità ([art. 3 cpv. 1 lett. b LPC](#)) o gli aiuti cantonali e comunali, vanno registrate separatamente nel conto economico, anche se vengono pagate insieme alle PC.<sup>253</sup>
- 7116.02 Analogamente, devono essere registrate separatamente nel conto economico anche le restituzioni di prestazioni, se sono destinate a rifondere non soltanto PC indebitamente versate ma anche aiuti cantonali o comunali.

### **7.1.1.7 Chiusura contabile**

- 7117.01 La data di chiusura è fissata al 31 dicembre.

### **7.1.1.8 Piano contabile**

- 7118.01 Nel conto economico devono essere tenuti i conti seguenti:
- prestazioni
  - prestazioni da restituire
  - prestazioni da restituire condonate
  - ammortamento prestazioni da restituire
  - recupero di prestazioni da restituire irrecuperabili
  - interessi di mora sulle PC
- I conti possono essere suddivisi in sottoconti.
- 7118.02 Le registrazioni devono essere separate secondo la categoria dei beneficiari di PC (v. cap. 7.1.1.4) e secondo il tipo di prestazioni (v. cap. 7.1.1.5).

---

<sup>253</sup> [Art. 28 cpv. 5 OPC-AVS/AI](#).

## **7.1.2 Disposizioni particolari**

### **7.1.2.1 Prestazioni**

- 7121.01 Dalla ricapitolazione delle PC (comprendente gli aumenti e le diminuzioni) risulta la somma delle prestazioni dovute per un determinato mese. Questo ammontare degli impegni va addebitato al conto "Prestazioni", dopo aver tenuto conto di eventuali pagamenti di arretrati o storni.
- 7121.02 La somma delle prestazioni pagate deve essere accreditata al conto "Posta" o al conto "Banca", conformemente alla lista di pagamento.
- 7121.03 La verifica della corrispondenza tra le prestazioni registrate secondo il N. 7121.01 e la lista di pagamento deve essere effettuata mensilmente prima del pagamento.

### **7.1.2.2 Pagamenti non eseguibili**

- 7122.01 I pagamenti che non possono essere consegnati al destinatario sono accreditati al conto "Pagamenti (di PC) non eseguibili". A questo conto vanno accreditate anche le prestazioni il cui pagamento è stato differito.
- 7122.02 Se nel mese del versamento una prestazione di cui è stato ordinato il pagamento ritorna al servizio PC in seguito all'estinzione del diritto nel corso di un mese precedente, l'importo può essere accreditato direttamente sul conto della prestazione corrispondente.
- 7122.03 Se successivamente risulta che l'ordine di pagamento non eseguibile è stato emesso indebitamente oppure che il pagamento è definitivamente non eseguibile, la prestazione va riaccredita al conto "Prestazioni" e registrata in contropartita sul conto "Pagamenti (di PC) non eseguibili"

### 7.1.2.3 Richieste di restituzione

- 7123.01 Al più tardi al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato, l'importo delle prestazioni da restituire deve essere registrato a debito nel conto corrente beneficiari di prestazioni (o nella contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una) e accreditato al conto "Prestazioni da restituire" del conto economico.
- 7123.02 Queste registrazioni devono essere effettuate in ogni caso, anche se il servizio PC decide autonomamente di condonare l'importo da restituire o compensa il credito con prestazioni.
- 7123.03 Se l'importo da restituire è condonato totalmente o parzialmente, la parte condonata deve essere registrata a credito nel conto corrente beneficiari di prestazioni (o nella contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una) e addebitata al conto "Prestazioni da restituire condonate" del conto economico.
- 7123.04 Se una prestazione da restituire deve essere interamente o parzialmente ammortizzata in quanto irrecuperabile, l'importo in questione deve essere registrato a credito nel conto corrente beneficiari di prestazioni (o delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una) e addebitato al conto "Ammortamento prestazioni da restituire" del conto economico.
- 7123.05 Le prestazioni da restituire che, dopo essere state ammortizzate in quanto irrecuperabili, sono successivamente recuperate devono essere registrate a debito nel conto corrente beneficiari di prestazioni (o nella contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una) e accreditate al conto "Recupero di prestazioni da restituire irrecuperabili" del conto economico.
- 7123.06 Se le prestazioni da restituire sono compensate con PC o con prestazioni in virtù della LAVS o della LAI, queste vanno addebitate interamente al corrispondente conto del conto economico. L'importo delle prestazioni da restituire

compensate deve essere registrato a credito nel conto corrente beneficiari di prestazioni (o nella contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una) e l'eventuale differenza nel conto "Posta" o "Banca".

#### **7.1.2.4 Pagamenti di prestazioni arretrate**

7124.01 I pagamenti di prestazioni arretrate sono riportati nella ricapitolazione delle PC. Per la contabilizzazione dei pagamenti di prestazioni arretrate si rinvia al N. 7121.01.

#### **7.1.2.5 Differenze in seguito a revisione**

7125.01 Le differenze in seguito a una revisione devono essere registrate su un conto corrente dei beneficiari di prestazioni (o nella contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una). La registrazione in contropartita deve essere effettuata nei corrispondenti conti del conto economico. Va registrato l'intero importo, inclusa la parte sussidiata dalla Confederazione.

#### **7.1.3 Ricapitolazione delle PC**

7130.01 I servizi PC devono verificare l'ammontare degli impegni relativi alle PC. Per farlo, si basano sulla ricapitolazione mensile delle PC.

La ricapitolazione è allestita separatamente per le PC all'AVS e per le PC all'AI, distinguendo le PC annue dai rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità.

7130.02 I N. 11201 – 11223 [DR](#) si applicano per analogia.

### 7.1.4 Disposizioni per i servizi PC gestiti dalle casse cantonali di compensazione

- 7140.01 Le casse di compensazione registrano tutti i movimenti nel settore contabile 4, riservato alle PC.
- 7140.02 Sotto i conti 400.1140 o 400.2140 deve essere aperto un conto corrente con il Cantone, sul quale vanno contabilizzati anche gli anticipi. Al momento della chiusura annuale la cassa di compensazione deve fare il necessario per evitare che negli attivi e nei passivi del bilancio annuale risultino saldi negativi.
- 7140.03 Devono essere utilizzati i seguenti settori contabili e conti d'esercizio:

Settore contabile	Designazione
41	PC all'AVS
411	PC annue <sup>254</sup>
412	Spese di malattia e d'invalidità secondo l' <a href="#">art. 14 LPC</a>
413	prestazioni cantonali supplementari alle PC <sup>255</sup>
414	prestazioni cantonali supplementari alle PC <sup>256</sup> : spese di malattia <sup>257</sup>
42	PC all'AI
421	PC annue <sup>258</sup>
422	Spese di malattia e d'invalidità secondo l' <a href="#">art. 14 LPC</a>
423	prestazioni cantonali supplementari alle PC <sup>259</sup>
424	prestazioni cantonali supplementari alle PC <sup>260</sup> : spese di malattia <sup>261</sup>

<sup>254</sup> PC secondo gli [articoli 9 – 11 LPC](#).

<sup>255</sup> Prestazioni supplementari in virtù dell'[art. 2 cpv. 2 LPC](#).

<sup>256</sup> Prestazioni supplementari in virtù dell'[art. 2 cpv. 2 LPC](#).

<sup>257</sup> Le casse di compensazione possono rinunciare a questa distinzione e registrare queste spese nel settore contabile 413 o 423.

<sup>258</sup> PC secondo gli [articoli 9 – 11 LPC](#).

<sup>259</sup> Prestazioni supplementari in virtù dell'[art. 2 cpv. 2 LPC](#).

Conto economico	Designazione
3080	Prestazioni complementari
3330	Ammortamento prestazioni da restituire
3370	Condono prestazioni da restituire
3610	Interessi moratori su PC
4609	Prestazioni da restituire <sup>262</sup>
4650	Recupero di prestazioni da restituire irrecuperabili

- 7140.04 Le prestazioni che non danno diritto a sussidi federali (v. cap. 7.1.1.6) devono essere contabilizzate separatamente nel conto economico. A tal fine vanno utilizzati i settori contabili 413 e 414 (prestazioni cantonali supplementari all'AVS) e 423 e 424 (prestazioni cantonali supplementari all'AI).
- 7140.05 I pagamenti che non possono essere eseguiti vanno riportati nel conto 400.2115 "Pagamenti non eseguibili", anche se sono registrati tramite la contabilità delle prestazioni.  
Se il pagamento include anche prestazioni dell'AVS o dell'AI, l'intero importo può essere accreditato temporaneamente al settore contabile 2 (conto 200.2115 "Pagamenti non eseguibili").
- 7140.06 Per principio, i costi amministrativi devono essere contabilizzati dettagliatamente nei conti del settore contabile 480. Possono però essere registrati anche nel settore contabile 910 e successivamente rimborsati sotto forma di indennità per costi amministrativi a carico delle PC.
- 7140.07 Per determinare alla fine del mese il saldo attivo o passivo del Settore contabile 4 "Prestazioni complementari (PC)" nei confronti del Settore contabile 1 "Mezzi finanzia-

<sup>260</sup> Prestazioni supplementari in virtù dell'[art. 2 cpv. 2 LPC](#).

<sup>261</sup> Le casse di compensazione possono rinunciare a questa distinzione e registrare queste spese nel settore contabile 413 o 423.

<sup>262</sup> Designazione secondo DCMF: "Restituzioni altre prestazioni".

ri" si deve aprire un conto di collegamento 400.1201 o 400.2201.

7140.08 I movimenti dei conti d'esercizio si sommano fino alla chiusura annuale. Prima dell'allestimento del conto annuale non si può pertanto procedere al versamento mensile.

7140.09 Se alla fine del mese il Settore contabile 4 "Prestazioni complementari (PC)" presenta un saldo negativo (conto 400.2201) nei confronti del Settore contabile 1 "Mezzi finanziari", esso va immediatamente compensato. Per evitare questa situazione, le casse di compensazione provvedono a che i Cantoni forniscano loro tempestivamente i necessari mezzi finanziari.

### **7.1.5 Disposizioni per i servizi PC che tengono una contabilità delle prestazioni con conti individuali dei beneficiari di PC**

- 7150.01 Se il servizio PC tiene conti individuali dei beneficiari di PC, in essi vanno per principio indicati:
- le prestazioni dovute,
  - le prestazioni pagate,
  - i pagamenti non eseguibili,
  - i pagamenti definitivamente non eseguibili,
  - le richieste di rimborso di prestazioni indebitamente versate,
  - le prestazioni da restituire pagate,
  - le prestazioni da restituire condonate,
  - gli ammortamenti di prestazioni da restituire irrecuperabili,
  - i recuperi di prestazioni da restituire irrecuperabili e
  - gli interessi moratori su PC
- 7150.02 I movimenti delle prestazioni e dei pagamenti vanno riportati nella contabilità principale, nei conti elencati al N. 7118.01, prima dell'allestimento del rendiconto mensile.
- La verifica della corrispondenza con i conti individuali dei

beneficiari di PC va effettuata mensilmente prima del pagamento.

- 7150.03 Nella chiusura al 31 dicembre devono figurare i saldi dei conti d'esercizio elencati al N. 7118.01. Il saldo del conto economico deve essere addebitato al Cantone sul conto corrente in cui sono stati registrati gli anticipi. Il saldo di questo conto e quelli del conto corrente "Beneficiari di PC" e del conto "Posta" o "Banca" vanno riportati nel bilancio di chiusura.

## **7.2 Registro**

### **7.2.1 Registro dei beneficiari di PC**

- 7210.01 Il servizio PC deve tenere un registro di tutte le prestazioni che ha pagato. Esso deve indicare il nome e il numero d'assicurato dell'avente diritto, il nome dell'eventuale terza persona che riceve le prestazioni, l'indirizzo, il tipo di prestazione e l'importo delle PC. Il registro va tenuto costantemente aggiornato. Se la contabilità prevede conti individuali dei beneficiari di PC, il registro può essere collegato a questi ultimi.

### **7.2.2 Scadenario**

- 7220.01 Il servizio PC deve allestire uno scadenario per procedere tempestivamente
- a tutte le modifiche prevedibili (p.es. il raggiungimento dei limiti d'età determinanti da parte del beneficiario, del coniuge e dei figli, la conclusione della formazione, la scadenza della rendita AI) e
  - agli eventuali controlli periodici necessari, nel singolo caso, in aggiunta al riesame periodico (v. N. 3645.01).
- 7220.02 Questi casi devono essere costantemente sorvegliati per evitare un'eventuale interruzione dei pagamenti o possibili perdite.

## 7.3 Calcolo e conteggio dei sussidi federali

### 7.3.1 Sussidi federali per le prestazioni

#### 7.3.1.1 Importo

- 7311.01 La Confederazione versa sussidi per le PC all'AVS e all'AI annue.<sup>263</sup>
- 7311.02 L'UFAS stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche.<sup>264</sup>
- 7311.03 Per i dettagli relativi al calcolo della quota a carico della Confederazione si rinvia alle disposizioni seguenti:
- [articolo 13 capoversi 1 e 2 LPC](#),
  - [articolo 39 capoverso 4](#) e [articolo 39a OPC-AVS/AI](#).
- 7311.04 Per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente.<sup>265</sup>
- 7311.05 Le modalità per la comunicazione dei dati determinanti per il calcolo sono definite al capitolo 7.4.
- 7311.06 Le "Disposizioni per il calcolo della garanzia del fabbisogno vitale PC" figurano nell'Allegato 17.

#### 7.3.1.2 Conteggio

- 7312.01 L'UFAS fissa l'importo dei sussidi federali basandosi sul conteggio<sup>266</sup> delle PC annue effettuato dal Cantone.<sup>267</sup> A tal fine va utilizzato il modulo ufficiale dell'UFAS.<sup>268</sup>

<sup>263</sup> [Art. 13 LPC](#).

<sup>264</sup> [Art. 39 cpv. 1 OPC-AVS/AI](#).

<sup>265</sup> [Art. 39 cpv. 2 OPC-AVS/AI](#).

<sup>266</sup> [Art. 40 OPC-AVS/AI](#).

<sup>267</sup> [Art. 40a OPC-AVS/AI](#).

<sup>268</sup> [Art. 40 cpv. 2bis OPC-AVS/AI](#).

- 7312.02 Il conteggio è riferito a un anno civile, vale a dire al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.<sup>269</sup>
- 7312.03 Il conteggio deve per principio riportare i movimenti dei conti d'esercizio (v. N. 7118.01). Le PC versate ai beneficiari di rendite AVS sono conteggiate separatamente da quelle versate a beneficiari di rendite, indennità giornaliere e assegni per grandi invalidi dell'AI.<sup>270</sup> Questo vale anche per le richieste di restituzione, per il condono e l'ammortamento di prestazioni da restituire, per il recupero di prestazioni da restituire irrecuperabili e per gli interessi di mora sulle PC.
- 7312.04 È applicabile il N. 7114.02.
- 7312.05 Nel conteggio non devono figurare le spese di malattia e d'invalidità.<sup>271</sup>
- 7312.06 Nel conteggio non devono figurare i premi medi cantonali e regionali dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.<sup>272</sup>
- 7312.07 Il conteggio va inoltrato all'UFAS entro il 31 dicembre dell'anno corrispondente.<sup>273</sup>

### 7.3.1.3 Versamento

- 7313.01 L'importo dei sussidi federali che possono essere concessi al Cantone per le PC è comunicato a quest'ultimo con lettera separata.
- 7313.02 Gli anticipi versati dalla Confederazione sono dedotti dai sussidi federali stabiliti in base al conteggio.

---

<sup>269</sup> [Art. 40 cpv. 4 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>270</sup> [Art. 40 cpv. 2 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>271</sup> [Art. 40 cpv. 1 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>272</sup> [Art. 54a cpv. 1 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>273</sup> [Art. 40 cpv. 4 OPC-AVS/AI.](#)

- 7313.03 Eventuali correzioni posteriori sono prese in considerazione al momento della fissazione dei sussidi federali per gli anni seguenti.
- 7313.04 L'UFAS ordina il pagamento dei sussidi, di regola, entro un mese dalla ricezione del conteggio.<sup>274</sup>
- 7313.05 I sussidi federali sono versati sul conto corrente del Cantone presso l'Amministrazione federale delle finanze a favore del servizio designato dal Cantone.

#### **7.3.1.4 Esecuzione da parte dei Comuni**

- 7314.01 I Cantoni che affidano totalmente o parzialmente ai Comuni il compito di determinare e versare le PC devono verificare i loro conteggi e consolidarli.<sup>275</sup> Ai dati consolidati si applicano per analogia i N. 7312.01–7312.06.

#### **7.3.1.5 Restituzione**

- 7315.01 Il Cantone deve restituire i sussidi federali indebitamente ricevuti.<sup>276</sup>

#### **7.3.1.6 Anticipi**

- 7316.01 L'UFAS accorda ai Cantoni, per l'anno corrente, anticipi trimestrali il cui importo non può superare di regola l'80 per cento dei sussidi presumibili.<sup>277</sup>
- 7316.02 Gli anticipi per il primo e il secondo trimestre sono calcolati sulla base delle uscite dell'anno precedente. Sono fatte salve disposizioni diverse in caso di modifiche di legge.
- 7316.03 L'anticipo per il terzo trimestre è calcolato in base al saldo tra le PC pagate e le richieste di restituzione del primo

---

<sup>274</sup> [Art. 41 cpv. 1 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>275</sup> [Art. 40 cpv. 3 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>276</sup> [Art. 42 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>277</sup> [Art. 41 cpv. 2 OPC-AVS/AI.](#)

trimestre, l'anticipo per il quarto trimestre in base al saldo tra le PC pagate e le richieste di restituzione del primo semestre.

- 7316.04 L'importo degli anticipi è comunicato di volta in volta al Cantone.
- 7316.05 Gli anticipi sono pagati dopo la ricezione del conteggio per la fissazione dei sussidi federali dell'anno precedente, per il primo trimestre, e in seguito a fine marzo, fine giugno e fine settembre sul conto corrente del Cantone presso l'Amministrazione federale delle finanze a favore del servizio designato dal Cantone.

## 7.3.2 Sussidi federali per le spese amministrative

### 7.3.2.1 Principio

- 7321.01 La Confederazione partecipa con importi forfettari per singolo caso alla copertura delle spese amministrative per la determinazione e il versamento delle PC annue.<sup>278</sup>
- 7321.02 Gli importi forfettari per singolo caso sono scalati come segue:
- 210 franchi per i primi 2500 casi,
  - 135 franchi per i casi dal 2501° al 15 000,
  - 50 franchi per ogni ulteriore caso.<sup>279</sup>
- 7321.03 Se un Cantone ha affidato la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari a più di un servizio, i casi sono sommati.<sup>280</sup>
- 7321.04 L'UFAS determina il numero dei casi di ogni Cantone.<sup>281</sup>  
Fanno stato i casi correnti in base ai quali è calcolato

<sup>278</sup> [Art. 24 LPC.](#)

<sup>279</sup> [Art. 42a cpv. 1 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>280</sup> [Art. 42a cpv. 2 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>281</sup> [Art. 42b cpv. 1 OPC-AVS/AI.](#)

l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente.<sup>282</sup>

- 7321.05 Le coppie sposate in cui uno dei coniugi o entrambi i coniugi vivono in un istituto (N. 3142.01 segg.) sono contate come due casi.
- 7321.06 Un figlio le cui PC sono calcolate separatamente conformemente ai N. 3143.01 segg. è contato come singolo caso per la determinazione del contributo alle spese amministrative.<sup>283</sup>

### 7.3.2.2 Versamento

- 7322.01 L'importo dei sussidi federali che possono essere accordati al Cantone per le spese amministrative è comunicato a quest'ultimo con lettera separata.
- 7322.02 I sussidi federali per le spese amministrative sono versati sul medesimo conto cui sono accreditati quelli per le PC annue.
- 7322.03 I sussidi federali per le spese amministrative sono pagati in tre rate il 31 maggio, il 15 agosto e il 15 novembre dell'anno per cui sono accordati.<sup>284</sup> La prima rata corrisponde alla metà dell'importo, la seconda e la terza a un quarto ciascuna.<sup>285</sup>

### 7.3.2.3 Restituzione

- 7323.01 Il Cantone deve restituire i sussidi federali indebitamente ricevuti.<sup>286</sup>

---

<sup>282</sup> [Art. 42b cpv. 2 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>283</sup> [Art. 42b cpv. 3 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>284</sup> [Art. 42c cpv. 2 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>285</sup> [Art. 42c cpv. 3 OPC-AVS/AI.](#)

<sup>286</sup> [Art. 42d OPC-AVS/AI.](#)



7340.04 Le spese di malattia e d'invalidità rimborsate nel corso di un anno civile devono essere comunicate all'UFAS entro la fine di febbraio. Vanno comunicati, separatamente per le PC all'AVS e le PC all'AI, i movimenti dei conti d'esercizio (v. N. 7118.01).<sup>289</sup>

## 7.4 Rapporto annuale

7400.01 I servizi PC cantonali devono inoltrare all'UFAS un rapporto annuale sulle PC. Nel rapporto devono fornire i dati statistici o contabili richiesti.<sup>290</sup>

7400.02 Il rapporto annuale consta di una parte statistica obbligatoria e di una relazione facoltativa. Esso deve informare sull'attività dei servizi PC nell'ambito delle PC nell'anno civile precedente.

7400.03 I rapporti devono essere consegnati entro il 31 marzo dell'anno seguente l'esercizio. Se l'esecuzione delle PC è affidata alla cassa cantonale di compensazione, questa può aggiungere i dati e i commenti relativi alle PC alla relazione sull'AVS/AI/IPG.

## 7.5 Procedura di comunicazione con l'UCC in caso di adeguamento delle rendite e di controlli generali

### 7.5.1 Disposizioni generali

7510.01 La procedura di comunicazione permette di ottenere i dati relativi alle rendite, agli assegni per grandi invalidi e ai gradi d'invalidità iscritti nel registro centrale delle rendite. Per le specifiche tecniche e i dettagli della comunicazione valgono le disposizioni delle [Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale \(DT XML\)](#).

<sup>289</sup> [Art. 28a OPC-AVS/AI](#)

<sup>290</sup> [Art. 28 cpv. 2 LPC](#).

- 7510.02 Per quanto concerne il contenuto dei singoli campi di dati v. anche l'Allegato 15.
- 7510.03 I casi di cui ai N. 2230.01–2230.04 devono essere comunicati all'UCC.
- 7510.04 Possono essere comunicati sia i casi di PC in cui le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati da un'altra cassa di compensazione sia i casi in cui il versamento è effettuato dalla propria cassa di compensazione.

### 7.5.2 Adeguamenti delle rendite

- 7520.01 Prima di ogni adeguamento delle rendite, i servizi PC ricevono un questionario che deve essere restituito all'UCC, da loro stessi o dall'unità di servizio competente, entro il 30 settembre e che vale come annuncio per lo scambio dei dati.
- 7520.02 I servizi PC hanno la possibilità di testare la procedura di comunicazione con l'UCC. A tal fine devono comunicare a quest'ultimo i dati di un numero limitato di beneficiari di PC (al massimo 200) entro la fine di ottobre. L'UCC rinvia i dati convertiti di questi beneficiari di PC entro il 10 novembre.
- 7520.03 I dati richiesti devono essere comunicati all'UCC entro il 23 novembre. L'UCC rinvia i dati convertiti entro il 20 dicembre.
- 7520.04 Nei casi che recano un'osservazione dell'UCC (secondo il N. 6013 della [Circolare sulla conversione delle rendite](#)), il servizio PC deve chiedere alla cassa di compensazione competente di comunicargli l'importo della rendita. Questo vale anche per i casi in cui l'UCC non può convertire la rendita.
- 7520.05 All'UCC devono essere comunicati i dati aggiornati sui casi di PC. Nel caso delle rendite nate o modificate dopo la comunicazione e nei nuovi casi di PC l'importo della

rendita deve essere richiesto direttamente alla cassa di compensazione che versa la rendita.

### **7.5.3 Controllo generale**

- 7530.01 Se si desidera effettuare un controllo generale delle rendite e degli assegni per grandi invalidi alla base del calcolo delle PC indipendentemente da un adeguamento delle rendite, il termine di comunicazione deve essere concordato con l'UCC. Un tale controllo è possibile in ogni momento.

## **Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° aprile 2011.

Con l'entrata in vigore delle nuove direttive sono abrogate le *Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC)* valide dal 1° gennaio 2002, inclusi:

- il supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2003;
- il supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2004;
- il supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2005;
- il supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2006;
- il supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2007;
- il supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2008;
- il supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2009;
- il supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2010.

Le disposizioni materiali delle direttive abrogate restano valide per le richieste di restituzione e i pagamenti di arretrati risalenti al periodo precedente l'entrata in vigore delle presenti direttive.

## Allegati

### 1. Importi previsti dal diritto federale

#### 1.1 Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale)

Importi validi dal 1° gennaio 2013

	<a href="#">Art. 10 cpv. 1 lett. a LPC</a>
Persone sole	19 210
Coniugi	28 815
Coniuge che vive a domicilio, se l'altro coniuge vive in un istituto	19 210
1° e 2° figlio, per figlio	10 035
3° e 4° figlio, per figlio	6 690
5° e ogni altro figlio, per figlio	3 345

#### 1.2 Importo per le spese di pigione (incluse le spese accessorie) ([art. 10 cpv. 1 lett. b LPC](#))

Importi validi dal 1° gennaio 2013

	Persone sole	Coniugi (che vivono entrambi al domicilio) e persone con figli inclusi nel calcolo delle PC
Tutti i Cantoni	13 200	15 000
Supplemento per un'abitazione in cui è possibile spostarsi con una carrozzella	3 600	3 600

**1.3 Importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura contro gli infortuni) per il 2011 secondo i Cantoni**  
 1/14 (N. 3240.01)

Importi per il 2014

L'elenco delle regioni di premi è consultabile sul sito [www.priminfo.ch](http://www.priminfo.ch) alla rubrica "Regioni di premi".

Cantone	Adulti Fran- chi/anno	Giovani adulti Franchi/anno	Minorenni Franchi/anno
ZH			
Regione 1	5 232	4 872	1 260
Regione 2	4 704	4 356	1 140
Regione 3	4 356	4 020	1 056
BE			
Regione 1	5 628	5 256	1 284
Regione 2	4 992	4 608	1 140
Regione 3	4 704	4 272	1 068
LU			
Regione 1	4 512	4 152	1 032
Regione 2	4 188	3 852	948
Regione 3	4 008	3 660	900
UR	3 996	3 600	936
SZ	4 128	3 768	960
OW	3 912	3 564	912
NW	3 708	3 360	864
GL	4 140	3 708	936
ZG	4 056	3 708	936
FR			
Regione 1	4 752	4 452	1 104
Regione 2	4 320	3 984	996
SO	4 524	4 128	1 044
BS	6 156	5 688	1 488

Cantone	Adulti Franchi/anno	Giovani adulti Franchi/anno	Minorenni Franchi/anno
BL			
Regione 1	5 160	4 728	1 248
Regione 2	4 788	4 356	1 140
SH			
Regione 1	4 704	4 332	1 104
Regione 2	4 368	3 960	1 020
AR	3 996	3 696	948
AI	3 708	3 408	876
SG			
Regione 1	4 668	4 332	1 128
Regione 2	4 272	3 948	1008
Regione 3	4 128	3 804	984
GR			
Regione 1	4 272	3 972	1 032
Regione 2	3 924	3 648	972
Regione 3	3 756	3 480	912
AG	4 488	4 080	1 032
TG	4 320	3 948	1 032
TI			
Regione 1	5 052	4 668	1 176
Regione 2	4 704	4 332	1 104
VD			
Regione 1	5 328	5 076	1 248
Regione 2	5 004	4 752	1 176
VS			
Regione 1	4 200	3 912	960
Regione 2	3 912	3 480	912
NE	4 848	4 644	1 056
GE	5 796	5 376	1 284
JU	4 896	4 632	1 032

**1.4** **Reddito minimo computabile secondo l'[articolo 14a OPC-AVS/AI](#) (per le persone parzialmente invalide)**  
1/13

Importi validi dal 1° gennaio 2013

Grado d'invalidità	Reddito netto da attività lucrativa
dal 40% a meno del 50%	25 613
dal 50% a meno del 60%	19 210
dal 60% a meno del 70%	12 806
dal 70%	0

**1.5** **Reddito minimo computabile secondo l'[articolo 14b OPC-AVS/AI](#) (per le vedove e i vedovi non invalidi)**  
1/13

Importi validi dal 1° gennaio 2013

Età	Reddito netto da attività lucrativa
dal 18° al compimento del 40° anno d'età	38 420
dal 41° al compimento del 50° anno d'età	19 210
dal 51° al compimento del 60° anno d'età	12 806
da 60 anni	0

## 1.6 Importi destinati al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità

Importi validi dal 1° gennaio 2013

Tabella 1

	Persone che vivono a casa <a href="#">(art. 14 cpv. 3 lett. a LPC)</a>	Persone che vivono in un istituto <a href="#">(art. 14 cpv. 3 lett. b LPC)</a>
Persone sole	25 000	6 000
Persone vedove	25 000	6 000
Coniugi di persone che vivono in un istituto	25 000	6 000
Coniugi (entrambi a casa o entrambi in un istituto)	50 000	6000 ciascuno
Orfani di padre e di madre	10 000	6 000
Figli che vivono separati <a href="#">(art. 4 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI)</a> oppure <a href="#">art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI)</a>	10 000	6 000
Altri figli, per ciascun figlio	– (compresi nell'importo del genitore o dei genitori)	6 000

I Cantoni possono prevedere importi più elevati.

Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno dell'AI o dell'AINF per una grande invalidità di grado medio o elevato gli importi della Tabella 1 possono essere aumentati per il rimborso delle spese per le cure e l'assistenza (v. [art. 14 cpv. 4 LPC](#) e [art. 19b OPC-AVS/AI](#)). L'importo può essere aumentato anche in caso di riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, se l'assicurato percepiva in precedenza un assegno dell'AI per una grande invalidità di grado medio o elevato ([art. 14 cpv. 5 LPC](#)).

Importi validi dal 1° gennaio 2013

Tabella 2

	Aumento	Importo massimo (per le persone che vivono a casa)
Persone sole e persone vedove		
in caso di grande invalidità di grado elevato	+ 65 000	90 000
in caso di grande invalidità di grado medio	+ 35 000	60 000
Coniugi di persone che vivono in un istituto		
in caso di grande invalidità di grado elevato	+ 65 000	90 000
in caso di grande invalidità di grado medio	+ 35 000	60 000
Coniugi (entrambi a casa)		
entrambi i coniugi con una grande invalidità di grado elevato	+ 130 000	180 000
entrambi i coniugi con una grande invalidità di grado medio	+ 70 000	120 000
un coniuge con una grande invalidità di grado elevato, l'altro con una grande invalidità di grado medio	+ 100 000	150 000

	Aumento	Importo massimo (per le persone che vivono a casa)
solo un coniuge con una grande invalidità di grado elevato	+ 65 000	115 000
solo un coniuge con una grande invalidità di grado medio	+ 35 000	85 000
Orfani di padre e di madre	nessun aumento	10 000
figlio che vive separato	nessun aumento	10 000
altri figli	nessun aumento	– (compresi nell'importo del genitore o dei genitori)

## 2. Schema di verifica delle condizioni di diritto personali

1/13 (cap. 2.2 e 2.4)

Si parte dal presupposto che l'assicurato al momento della presentazione della richiesta di PC sia domiciliato e dimori abitualmente in Svizzera.

### Cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE/AELS\*

1. L'assicurato percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 2
2. L'assicurato ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS (rendita per vedovi, vedove o orfani) o a una rendita dell'AI?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 3
3. L'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o percepisce ininterrottamente per almeno sei mesi indennità giornaliera dell'AI?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 4
4. L'assicurato avrebbe diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o a una rendita dell'AI\*\*, se adempisse il requisito della durata minima di contribuzione?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 5
5. L'assicurato avrebbe diritto a una rendita per vedovi, per vedove o per orfani se il coniuge, rispettivamente il genitore deceduto avesse adempiuto il requisito della durata minima di contribuzione?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: negare il diritto alle PC.

---

\* Persone soggette al [Regolamento \(CE\) 883/2004](#) o al [Regolamento \(CEE\) 1408/71](#).

\*\* Questo significa che il suo grado d'invalidità ammonta almeno al 40 per cento. Se non è ancora stato stabilito, deve essere determinato dall'ufficio AI (v. allegato 14).

## Rifugiati e apolidi

1. L'assicurato era domiciliato o dimorava abitualmente in Svizzera ininterrottamente da almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della richiesta di PC?  
Sì: continuare al punto 2  
No: negare il diritto alle PC.
2. L'assicurato percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 3
3. L'assicurato ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS (rendita per vedovi, vedove o orfani) o a una rendita dell'AI?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 4
4. L'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o percepisce ininterrottamente per almeno sei mesi indennità giornaliera dell'AI?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 5
5. L'assicurato avrebbe diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o a una rendita dell'AI\*, se adempisse il requisito della durata minima di contribuzione?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 6
6. L'assicurato avrebbe diritto a una rendita per vedovi, per vedove o per orfani se il coniuge, rispettivamente il genitore deceduto avesse adempiuto il requisito della durata minima di contribuzione?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: negare il diritto alle PC.

---

\* Questo significa che il suo grado d'invalidità ammonta almeno al 40 per cento. Se non è ancora stato stabilito, deve essere determinato dall'ufficio AI (v. allegato 14).

## Cittadini di uno Stato contraente\*

1. L'assicurato percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS?  
Sì: continuare al punto 3  
No: continuare al punto 2
  
2. L'assicurato avrebbe diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS, se adempisse il requisito della durata minima di contribuzione?  
Sì: continuare al punto 3  
No: continuare al punto 4
  
3. La rendita di vecchiaia subentra o è subentrata a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI?  
Sì: continuare al punto 7  
No: continuare al punto 9
  
4. L'assicurato ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS (rendita per vedovi, vedove o orfani) o a una rendita dell'AI?  
Sì: continuare al punto 7  
No: continuare al punto 5
  
5. L'assicurato avrebbe diritto a una rendita per vedovi, per vedove o per orfani se il coniuge, rispettivamente il genitore deceduto avesse adempiuto il requisito della durata minima di contribuzione?  
Sì: continuare al punto 7  
No: continuare al punto 6
  
6. L'assicurato avrebbe diritto a una rendita AI\*\*, se adempisse il requisito della durata minima di contribuzione?  
Sì: continuare al punto 7  
No: continuare al punto 8
  
7. L'assicurato era domiciliato o dimorava abitualmente in Svizzera ininterrottamente da almeno cinque anni nel periodo

---

\* Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione che prevede il diritto a rendite straordinarie.

\*\* Questo significa che il grado d'invalidità ammonta almeno al 40 per cento. Se non è ancora stato stabilito, deve essere determinato dall'ufficio AI (v. allegato 14).

immediatamente precedente la presentazione della richiesta di PC?

Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: negare il diritto alle PC.

8. L'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o percepisce ininterrottamente per almeno sei mesi indennità giornaliera dell'AI?

Sì: continuare al punto 9

No: negare il diritto alle PC.

9. L'assicurato era domiciliato o dimorava abitualmente in Svizzera ininterrottamente da almeno dieci anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della richiesta di PC?

Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: negare il diritto alle PC.

## Cittadini di Stati non contraenti\*

1. L'assicurato era domiciliato o dimorava abitualmente in Svizzera ininterrottamente da almeno dieci anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della richiesta di PC?  
Sì: continuare al punto 2  
No: negare il diritto alle PC.
2. L'assicurato percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 3
3. L'assicurato ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS (rendita per vedovi, vedove o orfani) o a una rendita dell'AI?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 4
4. L'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o percepisce ininterrottamente per almeno sei mesi indennità giornaliera dell'AI?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: continuare al punto 5
5. Al momento in cui inizierebbe il diritto alle PC, l'assicurato ha già raggiunto l'età ordinaria di pensionamento?  
Sì: negare il diritto alle PC.  
No: continuare al punto 6
6. L'assicurato avrebbe diritto a una rendita per vedovi, per vedove o per orfani se il coniuge, rispettivamente il genitore deceduto avesse adempiuto il requisito della durata minima di contribuzione?  
Sì: verificare le condizioni di diritto economiche  
No: negare il diritto alle PC.

---

\* Stati con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione o con cui ha concluso una convenzione che non prevede il diritto a rendite straordinarie.

### 3. Conseguenze di soggiorni non forzati o senza valido motivo all'estero

#### 3.1 Interruzione del termine d'attesa in caso di soggiorni non forzati o senza valido motivo all'estero (cap. 2.4.4)

<i>Date di partenza e rientro</i>	<i>Giorni trascorsi all'estero</i>	<i>Conseguenze</i>
15 marzo – 20 maggio	65 giorni	Il termine d'attesa continua a decorrere.
15 marzo – 20 giugno	96 giorni	Il termine d'attesa si interrompe.
15 gennaio – 20 febbraio 10 maggio – 15 giugno	35 giorni <u>35 giorni</u> 70 giorni	Il termine d'attesa continua a decorrere.
15 gennaio – 20 marzo 10 maggio – 15 luglio	43 giorni <u>65 giorni</u> 108 giorni	Il termine d'attesa si interrompe.
15 gennaio – 10 febbraio 15 marzo – 10 aprile 15 maggio – 10 giugno	25 giorni 25 giorni <u>25 giorni</u> 75 giorni	Il termine d'attesa continua a decorrere.
15 gennaio – 10 febbraio 15 marzo – 10 aprile 15 maggio – 10 giugno 15 luglio – 10 agosto	25 giorni 25 giorni 25 giorni <u>25 giorni</u> 100 giorni	Il termine d'attesa si interrompe.

### 3.2 Sospensione del versamento delle PC correnti in caso di soggiorno ininterrotto non forzato o senza valido motivo all'estero (cap. 2.3.3)

<i>Date di partenza e rientro</i>	<i>Giorni trascorsi all'estero</i>	<i>Conseguenze</i>
15 marzo – 20 giugno	96 giorni	Nonostante un soggiorno all'estero di più di tre mesi, il versamento delle PC correnti non è interrotto, poiché le PC per il mese di giugno sono ancora dovute (v. N. 2330.01).
15 marzo – 20 luglio	126 giorni	Nonostante un soggiorno all'estero di più di tre mesi, il versamento delle PC correnti non è interrotto, poiché le PC sono ancora dovute per il mese di giugno e devono essere nuovamente versate a partire da luglio (v. N. 2330.01).
15 marzo – 20 agosto	157 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Interruzione del versamento delle PC correnti nel mese di luglio</li> <li>– Le PC sono nuovamente versate da agosto</li> </ul>
15 marzo – 10 settembre	178 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Interruzione del versamento delle PC correnti nei mesi di luglio e agosto</li> <li>– Le PC sono nuovamente versate da settembre</li> </ul>

---

15 marzo – 25 settembre	193 giorni	<ul style="list-style-type: none"><li>– Interruzione del versamento delle PC correnti a partire da luglio</li><li>– In seguito: richiesta di restituzione delle PC versate da gennaio e interruzione del versamento delle PC correnti fino a dicembre, poiché l'assicurato ha soggiornato per più di 6 mesi all'estero (v. N. 2330.02)</li></ul>
-------------------------	------------	--

---

### 3.3 Sospensione del versamento delle PC correnti in caso di più soggiorni non forzati o senza valido motivo all'estero

1/12 (cap. 2.3.3)

<i>Date di partenza e rientro</i>	<i>Giorni trascorsi all'estero</i>	<i>Conseguenze</i>
15 gennaio – 20 marzo 10 maggio – 15 luglio	63 giorni <u>65 giorni</u> 128 giorni	Il versamento delle PC non è interrotto, poiché ciascun soggiorno all'estero è durato meno di tre mesi
15 gennaio – 20 febbraio 10 aprile – 15 agosto	35 giorni <u>126 giorni</u> 161 giorni	Il versamento delle PC correnti non è interrotto, poiché le PC sono ancora dovute per il mese di luglio e devono essere nuovamente versate a partire da agosto (v. N. 2330.01).
15 gennaio – 31 gennaio 10 aprile – 10 settembre	15 giorni <u>152 giorni</u> 167 giorni	– Il versamento delle PC correnti è interrotto nel mese di agosto – Le PC sono nuovamente versate da settembre
15 gennaio – 31 gennaio 10 aprile – 10 settembre 15. novembre – 25. dicembre	15 giorni 152 giorni <u>39 giorni</u> 206 giorni	– Il versamento delle PC correnti è interrotto nel mese di agosto e riprende nel mese di settembre – In seguito: richiesta di restituzione di tutte le prestazioni versate nel corso dell'anno civile, poiché l'assicurato ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all'estero (v. N. 2330.02)

15 gennaio – 20 maggio	124 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Il versamento delle PC correnti non è interrotto nel primo semestre, poiché le PC sono ancora dovute per il mese di aprile e devono essere nuovamente versate a partire da maggio (v. N. 2330.01).</li> <li>– Il versamento delle PC correnti è interrotto a partire da novembre fino alla fine dell'anno civile e in seguito è chiesta la restituzione di tutte le PC versate nel corso dell'anno, poiché l'assicurato ha soggiornato all'estero complessivamente per più di sei mesi (v. N. 2330.02).</li> </ul>
15 luglio – 20 ottobre	<u>96 giorni</u> 220 giorni	
15 gennaio – 10 febbraio	25 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Il versamento delle PC non è interrotto, poiché ciascun soggiorno all'estero è durato meno di tre mesi</li> <li>– Nessuna richiesta di restituzione, poiché l'assicurato ha soggiornato complessivamente per meno di sei mesi all'estero</li> </ul>
15 marzo – 10 aprile	25 giorni	
15 maggio – 10 giugno	25 giorni	
15 luglio – 10 agosto	25 giorni	
15 settembre – 10 ottobre	24 giorni	
15. novembre – 10. dicembre	<u>24 giorni</u> 148 giorni	

### 3.4 Sospensione del versamento delle PC correnti in caso di soggiorno non forzato o senza valido motivo all'estero a cavallo di due anni (cap. 2.3.3)

<i>Date di partenza e rientro</i>	<i>Giorni trascorsi all'estero</i>	<i>Conseguenze</i>
15 novembre – 20 marzo	124 giorni	Il versamento delle PC correnti non è interrotto, poiché le PC sono ancora dovute per il mese di febbraio e devono essere nuovamente versate a partire da marzo (v. N. 2330.01).
	1° anno: 46 giorni 2° anno: 78 giorni	
15 febbraio – 20 aprile	63 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Il versamento delle PC non è interrotto nel 1° anno, poiché ciascun soggiorno all'estero è durato meno di tre mesi</li> <li>– Il versamento delle PC correnti è sospeso nei mesi di marzo e aprile del 2° anno</li> <li>– Le PC sono nuovamente versate a partire dal maggio del 2° anno</li> </ul>
15 giugno – 30 luglio	44 giorni	
15 novembre – 20 maggio	185 giorni	
	1° anno: 63 giorni 44 giorni <u>46 giorni</u> 163 giorni	
	2° anno: 139 giorni	

15 febbraio – 20 aprile	63 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Il versamento delle PC correnti è sospeso nei mesi di marzo e aprile del 2° anno</li> <li>– Le PC sono nuovamente versate a partire dal maggio del 2° anno</li> <li>– In seguito, Il versamento delle PC correnti è interrotto a partire da novembre fino alla fine dell'anno civile ed è chiesta la restituzione di tutte le PC versate nel corso dell'anno, poiché l'assicurato ha soggiornato all'estero complessivamente per più di sei mesi (v. N. 2330.02).</li> </ul>
15 giugno – 30 luglio	44 giorni	
15 novembre – 20 maggio	185 giorni	
15 luglio – 10 settembre	56 giorni	
	1° anno: 63 giorni 44 giorni <u>46 giorni</u> 163 giorni	
	2° anno: 139 giorni <u>56 giorni</u> 195 giorni	
15 luglio – 15 giugno (11 mesi)	334 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Il versamento delle PC correnti è sospeso da novembre a maggio</li> <li>– Le PC sono nuovamente versate a partire dal giugno del 2° anno</li> </ul>
	1° anno: 169 giorni	
	2° anno: 165 giorni	

---

15 aprile – 15 maggio dell'anno seguente (13 mesi)	394 giorni	– Il primo anno è chiesta la restituzione delle PC correnti versate per tutto l'anno civile.
	1° anno: 260 giorni	– Cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE/AELS: le PC sono nuovamente versate a partire dal maggio del secondo anno
	2° anno: 134 giorni	– Cittadini di Stati non UE/AELS: inizio di un nuo- vo termine d'attesa (v. N. 2310.02)

---

#### 4. Limitazione della PC annua dopo il termine d'attesa di- 1/13 cinque anni (N. 2450.01)

##### Situazione

Un cittadino di uno Stato contraente è domiciliato e dimora abitualmente in Svizzera da 6 anni senza interruzioni. Beneficiario di una rendita ordinaria parziale dell'AI di 500.- franchi al mese, paga una pigione di 13 200 franchi all'anno e deve seguire una dieta che causa spese supplementari.

##### Calcolo delle PC

La somma delle PC e della rendita non può superare 14 040 franchi (12 x 1170).

Nell'esempio citato la rendita annua ammonta a 6000.- franchi, ragione per cui può essere ancora versata al massimo una PC annua di 8040.-\* franchi.

	2013	
<b>Spese</b>		
Fabbisogno vitale	19 210	
Premio dell'assicurazione malattie (importo forfettario)**	4 500	
Pigione massima	<u>13 200</u>	
Totale spese		36 910 ①
<b>Redditi</b>		
Rendita	<u>6 000</u>	
Totale redditi		6 000 ②
 PC annua		
 Eccedenza delle spese (① meno ② )		30 910
PC annua (con limitazione)		8 040 <sup>1</sup>
PC e premio Amal (con limitazione)		12 540

Essendo le PC soggette a limitazione, non è più possibile concedere il rimborso delle spese di malattia.

\* Escluso l'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

\*\* Diverso a seconda del Cantone.

## 5. Esempi di calcolo per le persone che vivono in un istituto

### 5.1 Persona sola

1/14 (cap. 3.3)

#### Spese

Tassa giornaliera dell'istituto		
– 120.– al giorno	43 800	
Spese personali <sup>1</sup>	4 200	
Premio dell'assicurazione malattie (importo forfettario) <sup>2</sup>	4 500	
Totale spese		52 500 ①

#### Redditi

Rendita di vecchiaia AVS	18 816	
Rendita PP	4 800	
Reddito della sostanza	1 000	
Consumo della sostanza	1 500	
Totale redditi		26 116 ②

#### Calcolo delle PC

PC annua (① meno ②)	26 384
PC mensile	2 199

#### Pagamento delle PC

al beneficiario di PC, importo annuo	21 884
al beneficiario di PC, importo mensile	1 824
all'assicuratore malattie, importo annuo	4 500
all'assicuratore malattie, importo mensile	375

<sup>1</sup> Importo stabilito dal Cantone

<sup>2</sup> Diverso a seconda del Cantone.

## 5.2 Entrambi i coniugi in un istituto (N. 3142.01)

1/14

### Esempio a:

#### Situazione

Entrambi i coniugi vivono in una casa di cura. La tassa giornaliera del marito ammonta a 200 franchi, 40 dei quali coperti dalla cassa malati. La tassa giornaliera della moglie ammonta a 180 franchi, 35 dei quali coperti dalla cassa malati. Il Cantone ha fissato a 350 franchi al mese l'importo per le spese personali. Le rette giornaliere non raggiungono l'importo massimo cantonale e possono quindi essere interamente computate. Il Cantone ha aumentato a un quinto il computo (consumo) della sostanza. Il marito è proprietario di una casa unifamiliare il cui valore venale è di 300 000 franchi.

L'immobile è gravato da ipoteche pari a 85 000 franchi a un tasso d'interesse del 3 per cento. La pigione a prezzo di mercato ammonta a 12 900 franchi. L'abitazione non è data in locazione. La moglie possiede risparmi pari a 70 000 franchi, che fruttano un interesse dell'1,5 per cento. L'importo forfettario per l'assicurazione malattie ammonta a 375 franchi mensili per persona. La rendita di vecchiaia AVS mensile del marito è di 1687 franchi, quella della moglie di 1322 franchi.

#### Calcolo delle PC

##### Parte comune del calcolo

##### a) Determinazione del consumo della sostanza

Immobile	300 000
Risparmi	70 000
Sostanza lorda	370 000
./. Ipoteche	85 000
Sostanza netta	285 000
./. Franchigia per i coniugi	60 000
Sostanza determinante per il calcolo del consumo della sostanza	225 000
Consumo della sostanza: 1/5 di 225 000	45 000

**b) Redditi**

Rendita AVS marito	20 244
Rendita AVS moglie	15 864
Valore locativo di mercato	12 900
Reddito da interessi	1 050
Consumo della sostanza	<u>45 000</u>
Totale redditi dei coniugi	95 058

**Parte separata del calcolo**

	Marito (in isti- tuto)	Moglie (in isti- tuto)
<b>Spese</b>		
Spese personali	4 200	4 200
Tassa dell'istituto (365 x 200 risp. 180)	73 000	65 700
Premio dell'assicurazione malattie (importo forfettario) <sup>1</sup>	4 500	4 500
Interessi ipotecari	1 275	1 275
Manutenzione dell'immobile (1/5 del valore locativo)	1 200	1 200
Totale spese	<u>84 265</u>	<u>76 965</u>
<b>Redditi</b>		
Metà dei redditi dei coniugi	47 529	47 529
Prestazioni della cassa malati (365 x 40 risp. 35)	<u>14 600</u>	<u>12 775</u>
Totale redditi	62 129	60 304
<b>PC annua</b>		
Spese	84 265	76 965
./. Redditi	<u>62 129</u>	<u>60 304</u>
PC annua	22 136	16 661

<sup>1</sup> Diverso a seconda del Cantone.

## Pagamento delle PC

	Marito (in isti- tuto)	Moglie (in isti- tuto)
al beneficiario di PC, importo annuo	17 636	12 161
all'assicuratore malattie, importo annuo	4 500	4 500

## Esempio b:

### Situazione

Come nell'esempio a, ma senza proprietà dell'immobile.

## Calcolo delle PC

### Parte comune del calcolo

#### a) Determinazione del consumo della sostanza

Risparmi	70 000
./. Franchigia per i coniugi	<u>60 000</u>
Sostanza determinante per il calcolo del consumo della sostanza	10 000
Consumo della sostanza: 1/5 di 10 000	2 000

#### b) Redditi

Rendita AVS marito	20 244
Rendita AVS moglie	15 864
Reddito da interessi	1 050
Consumo della sostanza	<u>2 000</u>
Totale redditi dei coniugi	39 158

**Parte separata del calcolo**

	Marito (in isti- tuto)	Moglie (in isti- tuto)
<b>Spese</b>		
Tassa dell'istituto (365 x 200 risp. 180)	73 000	65 700
Spese personali	4 200	4 200
Premio dell'assicurazione malattie (importo forfettario) <sup>1</sup>		
	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>
Totale spese	81 700	74 400
<b>Redditi</b>		
Metà dei redditi dei coniugi	19 579	19 579
Prestazioni della cassa malati (365 x 40 risp. 35)		
	<u>14 600</u>	<u>12 775</u>
Totale redditi	34 179	32 354

**PC annua**

Spese	81 700	74 400
./. Redditi	<u>34 179</u>	<u>32 354</u>
PC annua	47 521	42 046

**Pagamento delle PC**

	Marito (in isti- tuto)	Moglie (in isti- tuto)
al beneficiario di PC, importo annuo	43 021	37 546
all'assicuratore malattie, importo annuo	4 500	4 500

<sup>1</sup> Diverso a seconda del Cantone.

### 5.3 Marito in un istituto / moglie a casa

1/14 (N 3142.01)

#### Situazione

Il marito è affetto dal morbo di Alzheimer e vive in una casa di cura. La tassa giornaliera dell'istituto è di 200 franchi, 40 dei quali coperti dalla cassa malati. Il Cantone ha fissato a 200 franchi al mese l'importo per le spese personali. La tassa giornaliera non raggiunge l'importo massimo cantonale e può quindi essere interamente computata. Il marito è proprietario di una casa unifamiliare il cui valore fiscale è di 200 000 franchi. L'immobile è gravato da ipoteche pari a 85 000 franchi a un tasso d'interesse del 3 per cento. La moglie vive nella casa unifamiliare. Il valore locativo secondo il N. 3433.02 è di 12 900 franchi. La moglie possiede risparmi pari a 70 000 franchi, che fruttano un interesse dell'1,5 per cento. L'importo forfettario per l'assicurazione malattie ammonta a 375 franchi mensili per persona. La rendita di vecchiaia AVS mensile del marito è di 1687 franchi, quella della moglie di 1322 franchi.

#### Calcolo delle PC

##### Parte comune del calcolo

##### a) Determinazione del consumo della sostanza

Abitazione propria	200 000
./. Franchigia	<u>300 000</u>
Valore computabile dell'immobile	0
Risparmi	<u>70 000</u>
Sostanza lorda	70 000
./. Ipoteche	<u>85 000</u>
Sostanza netta	0
./. Franchigia per i coniugi	<u>60 000</u>
Sostanza determinante per il calcolo del consumo della sostanza	0
Consumo della sostanza: 1/10 di 0	0

**b) Redditi**

Rendita AVS marito	20 244
Rendita AVS moglie	15 864
Reddito da interessi	1 050
Computo della sostanza	0
<b>Totale redditi dei coniugi</b>	<b>37 158</b>

**Parte separata del calcolo**

	Marito (in un istituto)	Moglie (a casa)
<b>Spese</b>		
Tassa dell'istituto (365 x 200)	73 000	
Spese personali	2 400	
Fabbisogno vitale	—	19 210
Pigione lorda (valore locativo ai sensi del N. 3433.02 12 900 + forfait per le spese accessorie 1680)		13 200 (limite mas- simo)
Premio dell'assicurazione malattie (importo forfettario) <sup>1</sup>	4 500	4 500
Interessi ipotecari		3 825
Manutenzione dell'immobile (1/5 del valore locativo)		2 580
<b>Totale spese</b>	<b>79 900</b>	<b>43 315</b>
<b>Redditi</b>		
Metà dei redditi dei coniugi	18 579	18 579
Prestazioni della cassa malati (365 x 40)	14 600	
Valore locativo dell'abitazione ai sensi del N. 3433.02		12 900
<b>Totale redditi</b>	<b>33 179</b>	<b>31 479</b>

<sup>1</sup> Diverso a seconda del Cantone.

---

	Marito (in isti- tuto)	Moglie (a casa)
<b>PC annua</b>		
Spese	79 900	43 315
./. Redditi	<u>33 179</u>	<u>31 479</u>
PC annua	46 721	11 836

**Pagamento delle PC**

	Marito (in isti- tuto)	Moglie (a casa)
al beneficiario di PC, importo annuo	42 221	7 336
all'assicuratore malattie, importo annuo	4 500	4 500

**6. Quota delle PC per i figli che vivono con entrambi i genitori separati o divorziati**  
 1/13 (cap. 3.1.4.4)

**Situazione**

Coniugi separati con due figli (di 19 e 16 anni). Il padre riceve una rendita AI, rendite per i figli e PC. I figli vivono presso entrambi i genitori. La pigione lorda ammonta a 1500 franchi per l'appartamento del padre e a 1600 franchi per quello della madre. Il partner della madre convive con lei.

**Calcolo della quota delle PC per i figli**

**a) Determinazione della quota della pigione dei figli**

	<i>Quota del figlio (19)</i>	<i>Quota del figlio (16)</i>
Appartamento del padre (12 x 1 500)	6 000 (18 000 : 3)*	6 000 (18 000 : 3)*
Appartamento della madre (12 x 1 600)	4 800 (19 200 : 4)*	4 800 (19 200 : 4)*
Totale per figlio	10 800 ①	10 800 ②
Pigione riconosciuta (totale)	① più ② (= 21 600), ma al massimo 13 200	
Pigione riconosciuta (per figlio)	6 600	6 600

\* Ripartizione della pigione secondo il N. 3231.03.

**b) Importo della PC annua**

	Figlio (19)	Figlio (16)
<b>Spese</b>		
Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale	10 035	10 035
Pigione	6 600	6 600
Premio dell'assicurazione malattie (importo forfettario)	4 752	1 224
Totale spese	<u>21 387</u>	<u>17 859</u>
<b>Redditi</b>		
Rendita per i figli	5 616	5 616
Reddito da attività lucrativa / salario da apprendista (computabile per 2/3 previa deduzione della franchigia di 1000.- fr.)	4 134	
Totale redditi	<u>9 750</u>	<u>5 616</u>
<b>PC annua</b>		
Spese	21 387	17 859
./. Redditi	<u>9 750</u>	<u>5 616</u>
PC annua	11 637	12 243

**Calcolo della quota delle PC del padre****Spese**

Importo per il fabbisogno generale vitale	19 210
Pigione (1500 x 12 : 3), al massimo	6 000
13 200	
Premio dell'assicurazione malattie (importo forfettario)	5 112
Totale spese	<u>30 322</u>

**Redditi**

Rendita AI	<u>14 040</u>
Totale redditi	14 040

**PC annua**

Spese	30 322
./. Redditi	<u>14 040</u>
PC annua	16 282

## **7. Schema di verifica dei contributi di mantenimento nel caso di genitori separati o divorziati**

(cap. 3.2.7 e 3.4.9)

1. Un tribunale ha già pronunciato una sentenza di separazione o di divorzio?  
Sì: continuare al punto 5  
No: continuare al punto 2
2. Sono state prese misure a tutela dell'unione coniugale?  
Sì: fine della verifica (v. N. 3491.07)  
No: continuare al punto 3
3. Le parti hanno stipulato una convenzione che fissa le pensioni alimentari?  
Sì: continuare al punto 4  
No: calcolo delle pensioni alimentari conformemente ai cap. 3.4.9.2 e 3.4.9.3.
4. L'importo convenuto è usuale (valutazione approssimativa)?  
Sì: continuare al punto 5  
No: calcolo delle pensioni alimentari conformemente ai cap. 3.4.9.2 e 3.4.9.3.
5. Rispetto al momento della fissazione delle pensioni alimentari, la situazione finanziaria è cambiata in modo importante e duraturo?  
Sì: esigere una modifica delle pensioni alimentari conformemente al N. 3270.04 o 3495.01.  
No: fine della verifica.

**8. Estratto delle “Règles concernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantionales des impôts dès période de taxation 1997/98”**

1/14

Circolare valida fino a nuovo avviso, presumibilmente fino alla fine del 2014.

Per gli immobili non abitati personalmente, il valore di ripartizione è calcolato in percentuale del valore fiscale cantonale:

Cantone	Immobili non agricoli %			Immobili agricoli %	
	1997–1998	1999–2001	dal 2002	1997–2001	dal 2002
ZH	110	100	90	100	100
BE	160	100	100	100	100
LU	120	100	95	100	100
UR	120	120	90	80	80
SZ	140	140	140/80*	100	100
OW	140	140	125/100**	100	100
NW	110	110	95	100	100
GL	170	170	75	110	100
ZG	140	130	110	110	100
FR	130	130	110	100	100
SO	280	280	225	100	100
BS	150	150	105	100	100
BL	270	270	260	100	100
SH	120	120	100	100	100
AR	110	110	70	100	100
AI	110	110	110	100	100
SG	110	110	80	100	100
GR	110	110	115	100	100
AG	180	120	85	100	100
TG	110	110	70	100	100
TI	120	120	115	100	100
VD	100	100	80	80	100
VS	200	200	215/145***	80	100

Cantone	Immobili non agricoli %			Immobili agricoli %	
	1997–1998	1999–2001	dal 2002	1997–2001	dal 2002
NE	100	100	80	100	100
GE	110	110	115	100	100
JU	100	100	90	100	100

\* Fino al periodo fiscale 2003 compreso, per SZ il fattore di ripartizione è del 140 per cento. In seguito a una revisione di legge, dal periodo fiscale 2004 ammonta all'80 per cento.

\*\* Fino al periodo fiscale 2005 compreso, per OW il fattore di ripartizione è del 125%. In seguito a una revisione di legge, dal periodo fiscale 2006 ammonta al 100 per cento.

\*\*\* Fino al periodo fiscale 2005 compreso, per VS il fattore di ripartizione è del 215%. In seguito a una revisione di legge, dal periodo fiscale 2006 ammonta al 145 per cento.

## 9. Rinunce

### 9.1 Rinuncia a un reddito da attività lucrativa in seguito a pensionamento anticipato (N. 3482.05)

#### Situazione

Il coniuge non invalido va anticipatamente in pensione. Prima del pensionamento aveva un reddito lordo di 4950 franchi al mese più la tredicesima. Le rendite che sostituiscono il reddito da attività lucrativa (rendita di vecchiaia e rendita PP) ammontano in totale a 2650 franchi al mese.

#### Calcolo del reddito cui si è rinunciato

##### a) Ammontare del reddito netto da attività lucrativa

Reddito lordo da attività lucrativa	64 350	(13 x 4 950)
./. Contributi sociali	8 390	
./. Spese per il conseguimento del reddito	1 600	
Reddito netto da attività lucrativa	54 360	
./. Franchigia	1 500	
	52 860	
Computo per 2/3	35 240	

##### b) Ammontare del reddito cui si è rinunciato

Reddito netto da attività lucrativa	35 240
./. Reddito sostitutivo (12 x 2650)	31 800
Reddito cui si è rinunciato	3 440

→ Il coniuge non invalido rinuncia annualmente a un reddito di 3440 franchi.

## 9.2 Rinuncia a una parte di sostanza proveniente da un'eredità (cap. 3.4.8.3)

### Situazione

Coppia sposata con due figli adulti. Dopo il decesso del marito, la moglie rileva da sola la proprietà dell'immobile con il relativo debito ipotecario e cede ai figli tutti gli altri diritti ereditari. Il defunto non ha fatto testamento.

### Calcolo della parte di sostanza cui si è rinunciato

#### a) Eredità (dopo la liquidazione del regime dei beni)

Immobile	250 000	(valore venale)
Terreno edificabile	150 000	
Azioni	80 000	
Sostanza in contanti	120 000	
Debito ipotecario	<u>-100 000</u>	
Eredità	500 000	

#### b) Diritti ereditari a norma di legge

Moglie	250 000	( $\frac{1}{2}$ dell'eredità)
1° figlio	125 000	( $\frac{1}{4}$ dell'eredità)
2° figlio	125 000	( $\frac{1}{4}$ dell'eredità)

#### c) Divisione ereditaria effettiva

Moglie	150 000	(immobile e debito ipotecario)
1° figlio	175 000	( $\frac{1}{2}$ dell'eredità residua)
2° figlio	175 000	( $\frac{1}{2}$ dell'eredità residua)

**d) Ammontare della parte di sostanza cui si è rinunciato**

Diritto ereditario a norma di legge	250 000
./ Importo effettivamente ricevuto	<u>150 000</u>
Parte di sostanza cui si è rinunciato	100 000

→ Al momento della divisione ereditaria, la moglie rinuncia a 100 000 franchi.



**ab) Calcolo del valore capitalizzato**

Valore annuo lordo	24 000	(valore locativo di mercato)
./. Interessi ipotecari	2 250	
./. Spese di manutenzione di fabbricati	2 400 <sup>1</sup>	
Valore annuo netto	19 350	
Valore capitalizzato	<u>350 429</u>	(19 350 x 18.11)

**b) Ammontare dei beni cui si è rinunciato***Ammontare della prestazione*

Immobile	<u>500 000</u>	(valore venale)
Totale	500 000	

*Ammontare della controprestazione*

Usufrutto	350 429	(Valore capitalizzato)
Debito rilevato	<u>75 000</u>	
Totale	425 429	

*Ammontare dei beni cui si è rinunciato*

Valore della prestazione	500 000	
./. Valore della controprestazione	<u>425 429</u>	(= 85,1% della prestazione)
Beni cui si è rinunciato	74 572	

→ Poiché la controprestazione ammonta a meno del 90 per cento della prestazione, si considera che la coppia ha rinunciato a beni. Ai coniugi è pertanto computata una rinuncia a beni pari a 74 572 franchi.

<sup>1</sup> L'immobile ha meno di dieci anni

#### 9.4 Riduzione della rinuncia a beni conformemente all'[articolo 17a OPC-AVS/AI](#) (N. 3483.06 e 3483.07)

##### Situazione

Nell'ambito di una divisione ereditaria, il 5 giugno 2003 una persona rinuncia a un importo di 100 000 franchi. Il 27 febbraio 2007 cede l'immobile in cui vive ai figli in cambio del diritto di abitazione a vita, rinunciando così a un importo di 85 000 franchi. Nell'aprile del 2010, questa persona presenta una richiesta di PC.

##### Determinazione della sostanza cui si è rinunciato

<i>Data</i>	<i>Importo della sostanza cui si è rinunciato</i>
5 giugno 2003	100 000
1° gennaio 2004	100 000
1° gennaio 2005	90 000
1° gennaio 2006	80 000
1° gennaio 2007	70 000
27 febbraio 2007	155 000 (70 000 + 85 000)
1° gennaio 2008	145 000
1° gennaio 2009	135 000
1° gennaio 2010	125 000

→ Per il calcolo delle PC deve essere computata una rinuncia a beni pari a 125 000. Salvo ulteriori rinunce, l'importo si riduce in seguito annualmente di 10 000 franchi.

## 10. Versamento a terzi di prestazioni arretrate (cap. 4.3.3)

Si presuppone che non sono stati versati altri anticipi oltre all'aiuto sociale.

### Situazione 1

Con decisione formale del 4 ottobre 2010, a un assicurato sono accordate retroattivamente PC a partire dal 1° giugno 2007. Le prestazioni arretrate per il periodo dal 1° giugno 2007 al 30 settembre 2010 ammontano complessivamente a 24 040 franchi. Durante il periodo in questione, l'assicurato ha ricevuto dall'aiuto sociale anticipi per un importo complessivo di 24 160 franchi.

<i>Periodo</i>	<i>Anticipi</i>		<i>PC arretrate</i>		<i>Saldo</i>
1.6.07 - 31.12.07	2 800	(7x400)	4 060	(7x580)	-1 260
1.1.08 - 31.12.08	7 800	(12x650)	6 960	(12x580)	+ 840
1.1.09 - 31.12.09	8 160	(12x680)	7 440	(12x620)	+ 720
1.1.10 - 30.9.10	<u>5 400</u>	(9x600)	<u>5 580</u>	(9x620)	- 180
Totale	24 160		24 040		+ 120

→ Dato che le prestazioni dell'aiuto sociale sono state versate durante l'intero periodo per cui sono dovute le PC arretrate e che l'importo complessivo di queste ultime è inferiore a quello degli anticipi, le PC arretrate sono interamente versate all'ente assistenziale.

## Situazione 2

Con decisione formale del 4 ottobre 2010, a un assicurato sono accordate retroattivamente PC a partire dal 1° giugno 2007. Le prestazioni arretrate per il periodo dal 1° giugno 2007 al 30 settembre 2010 ammontano complessivamente a 24 040 franchi. Durante il periodo in questione, l'assicurato ha ricevuto dall'aiuto sociale anticipi per un importo complessivo di 22 860 franchi.

<i>Periodo</i>	<i>Anticipi</i>	<i>PC arretrate</i>	<i>Saldo</i>
1.6.07 - 31.12.07	2 100 (7x300)	4 060 (7x580)	- 1 960
1.1.08 - 31.12.08	7 200 (12x600)	6 960 (12x580)	+ 240
1.1.09 - 31.12.09	8 160 (12x680)	7 440 (12x620)	+ 720
1.1.10 - 30.9.10	<u>5 400 (9x600)</u>	<u>5 580 (9x620)</u>	- <u>180</u>
Totale	22 860	24 040	- 1 180

→ Dato che l'importo complessivo degli anticipi versati dall'aiuto sociale è inferiore a quello delle PC arretrate, soltanto una parte di queste ultime (22 860 franchi) è versata all'ente assistenziale. La parte delle PC arretrate eccedente gli anticipi (1 180 franchi) è versata al beneficiario di PC.

### Situazione 3

Con decisione formale del 4 ottobre 2010, a un assicurato sono accordate retroattivamente PC a partire dal 1° giugno 2007. Le prestazioni arretrate per il periodo dal 1° giugno 2007 al 30 settembre 2010 ammontano complessivamente a 24 040 franchi. Dal 1° giugno al 31 dicembre 2007 e dal 1° aprile 2008 al 30 settembre 2010 l'assicurato ha ricevuto dall'aiuto sociale anticipi per un importo complessivo di 24 360 franchi.

<i>Periodo</i>	<i>Anticipi</i>	<i>PC arretrate</i>	<i>Saldo</i>
1.6.07 - 31.12.07	3 150 (7x450)	4 060 (7x580)	- 910
1.1.08 - 31.3.08	-	1 740 (3x580)	- 1 740
1.4.08 - 31.12.08	7 200 (8x900)	5 220 (9x580)	+ 1 980
1.1.09 - 31.12.09	8 160 (12x680)	7 440 (12x620)	+ 720
1.1.10 - 30.9.10	<u>5 850</u> (9x650)	<u>5 580</u> (9x620)	+ <u>270</u>
Totale	24 360	24 040	+ 320

→ Sebbene l'importo complessivo degli anticipi sia superiore a quello delle PC arretrate, soltanto una parte di queste ultime (22 300 franchi) è versata all'ente assistenziale, poiché l'aiuto sociale non ha fornito le sue prestazioni durante l'intero periodo per cui sono versate le PC arretrate. Le PC arretrate per il periodo in cui non sono stati versati anticipi dell'aiuto sociale (1740 franchi) sono versate al beneficiario di PC.

**11. Esame della possibilità di compensare l'importo da restituire con PC scadute**  
 1/13  
 (N. 4640.02)

**Situazione 1**

Un pensionato del Cantone di Berna riceve mensilmente una rendita di vecchiaia AVS di 2040 franchi e una PC di 1300 franchi. La pigione lorda e il premio dell'assicurazione malattie ammontano rispettivamente a 1250 franchi e 375 franchi al mese. L'assicurato deve restituire un importo di 15 000 franchi. Nel Cantone di Berna, il minimo esistenziale del diritto esecutivo consta di un importo per il fabbisogno di base (pari a 1200 franchi per le persone sole), della pigione effettiva e del premio dell'assicurazione malattie.

**a) Minimo esistenziale del diritto esecutivo**

Fabbisogno di base (12 x 1200)	14 400
Pigione effettiva	15 000
Premio dell'assicurazione malattie	4 500
	<hr/>
Totale	33 900

**b) Reddito lordo**

Rendita di vecchiaia AVS	24 480
PC annua	15 600
	<hr/>
Totale	40 080

**c) Possibilità di compensazione**

Reddito lordo	40 080
./. Minimo esistenziale del diritto esecutivo	<u>33 900</u>
Differenza	6 180
./. PC annua	<u>15 600</u>
Importo compensabile	0

→ Poiché la differenza tra il reddito lordo e il minimo esistenziale è inferiore all'importo della PC annua, non si può procedere ad alcuna compensazione.

## Situazione 2

Un pensionato del Cantone di Berna riceve mensilmente una rendita di vecchiaia AVS di 2040 franchi, una rendita PP di 1700 franchi e una PC di 1300 franchi. La pigione lorda e il premio dell'assicurazione malattie ammontano rispettivamente a 1250 franchi e 375 franchi al mese. L'assicurato deve restituire un importo di 15 000 franchi. Nel Cantone di Berna, il minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo consta di un importo per il fabbisogno di base (pari a 1200 franchi per le persone sole), della pigione effettiva e del premio dell'assicurazione malattie.

### a) Minimo esistenziale del diritto esecutivo

Fabbisogno di base (12 x 1200)	14 400
Pigione effettiva	15 000
Premio dell'assicurazione malattie	<u>4 500</u>
Totale	33 900

### b) Reddito lordo

Rendita di vecchiaia AVS	24 480
Rendita PP	20 400
PC annua	<u>15 600</u>
Totale	60 480

### c) Possibilità di compensazione

Reddito lordo	60 480
./. Minimo esistenziale del diritto esecutivo	<u>33 900</u>
Differenza	26 580
./. PC annua	<u>15 600</u>
Importo compensabile	10 980

→ Annualmente può essere compensato un importo di 10 980 franchi (915 franchi al mese).

**12 Importi previsti dalla legislazione federale per il riconoscimento di una situazione di grave difficoltà**  
 1/14 (N. 4653.01)

Importi validi dal 1° gennaio 2014

	Importi annui in franchi
<i>Importo per il fabbisogno generale vitale<sup>1</sup></i>	
– persone sole	19 210
– coppie sposate	28 815
– ciascuno dei primi due figli	10 035
– ciascuno dei due figli successivi	6 690
– ciascuno degli ulteriori figli	3 345
<i>Premio dell'assicurazione malattie</i>	
– adulti	6 156
– minorenni	1 488
– giovani adulti	5 688
<i>Spese di pigione (pigione lorda)<sup>2</sup></i>	
– persone sole	13 200
– coppie sposate <sup>3</sup>	15 000
<i>Franchigie per il computo della sostanza</i>	
– persone sole	37 500
– coppie sposate	60 000
– orfani aventi diritto a una rendita e figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, per figlio	15 000
– proprietà di un immobile abitato personalmente (caso normale)	112 500

<sup>1</sup> Per le persone che vivono a casa.

<sup>2</sup> Per le persone che vivono a casa.

<sup>3</sup> Le persone con figli aventi diritto a un rendita o che danno diritto a una rendita sono equiparate alle coppie sposate.

	Importi annui in franchi
– proprietà di un immobile abitato personalmente (casi speciali):	300 000
a) l'immobile di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale	
b) l'immobile è abitato da una coppia di coniugi, uno dei quali riceve una rendita per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM	
b) l'immobile è abitato da una persona sola che riceve una rendita per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM	
Computo della sostanza nel caso delle persone che vivono in un istituto o in un ospedale e non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (beneficiari di rendite d'invalidità, rendite per superstiti e rendite per orfani)	1/15
Computo della sostanza nel caso delle persone che vivono in un istituto o in un ospedale e che ricevono una rendita di vecchiaia o una rendita per superstiti e hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento	1/10
Spese per il soggiorno in un istituto <sup>1</sup>	nessun limite massimo
Importo per le spese personali <sup>2</sup>	4 800

<sup>1</sup> Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale.

<sup>2</sup> Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale.

---

	Importi annui in franchi
<i>Spese supplementari</i>	
– persone sole	8 000
– coniugi	12 000
– orfani aventi diritto a una rendita e figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, per figlio	4 000

**13. Rimborso delle spese di malattia in caso di eccedenza dei redditi**  
(N. 5310.06)

**Situazione**

Dal calcolo della PC annua per una persona che vive a casa risulta un'eccedenza dei redditi di 12 000 franchi. Sono state fatturate spese Spitex per 20 000 franchi.

**Rimborso**

Spese Spitex :	20 000 franchi
./ . Eccedenza dei redditi:	<u>12 000 franchi</u>
Rimborso:	8 000 franchi

- 14. Accertamento del grado d'invalidità su incarico dei servizi PC**  
1/13  
([art. 4 cpv. 1 lett. d LPC](#), [art. 57 cpv. 1 lett. f LAI](#), [art. 41 cpv. 1 lett. k OAI](#))

### Procedura applicabile

- 1 Per quanto il presente allegato non disponga altrimenti, si applica per analogia la circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI).

### Presentazione della richiesta

- 2 Se la richiesta di PC è consegnata all'ufficio AI (UAI), quest'ultimo la inoltra immediatamente al servizio PC competente. L'UAI non effettua accertamenti, se non su ordine del servizio PC.

### Procedura di accertamento

- 3 Il servizio PC verifica se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:
- domicilio e dimora abituale in Svizzera;
  - termine d'attesa (per gli stranieri);
  - nessun diritto secondo l'[articolo 4 capoverso 1 lettere a,a<sup>bis</sup>, a<sup>ter</sup>, b o c LPC](#); e
  - età compresa tra i 18 anni e l'età di pensionamento AVS.
- 4 Il servizio PC incarica l'ufficio AI di determinare l'invalidità. L'UAI stabilisce il grado d'invalidità e la data di insorgenza di un'invalidità sufficiente a conferire il diritto a una rendita.

### Decisione e notifica della decisione

- 5 L'UAI comunica al servizio PC la sua decisione concernente il grado d'invalidità e la data d'insorgenza di un'invalidità conferente il diritto a una rendita. La decisione è notificata dal servizio PC.

## **Procedura di opposizione/ricorso**

- 6 Se l'assicurato si oppone alla decisione o ricorre contro la decisione su opposizione del servizio PC contestando il grado d'invalidità o la data di insorgenza di un'invalidità conferente il diritto a una rendita, il servizio PC chiede all'UAI di prendere posizione.

## **Revisione**

- 7 Il servizio PC stabilisce la data della revisione, che di regola dovrebbe precedere quella fissata al più tardi ogni quattro anni per il riesame periodico del diritto alle PC, e affida l'incarico all'UAI. Se l'UAI ritiene che la data del riesame dovrebbe essere anticipata, lo segnala al servizio PC al momento della comunicazione del grado d'invalidità.

## 15. Contenuto delle singole comunicazioni per lo scambio elettronico dei dati con l'UCC (N. 7510.02)

### 1. Contenuto dei singoli campi

#### 1.1 Comunicazione dei casi di beneficiari di PC aventi diritto a prestazioni AVS/AI (rendite e AGI)

##### 1.1.1 Comunicazioni dei servizi PC all'UCC

Campo	Contenuto e spiegazione																										
<i>ELStelleZweigstelle</i>	<p><i>Numero del servizio PC</i></p> <table border="0"> <tr><td>401 Zurigo</td><td>414 Sciaffusa</td></tr> <tr><td>402 Berna</td><td>415 Appenzello Esterno</td></tr> <tr><td>403 Lucerna</td><td>416 Appenzello Interno</td></tr> <tr><td>404 Uri</td><td>417 San Gallo</td></tr> <tr><td>405 Svitto</td><td>418 Grigioni</td></tr> <tr><td>406 Obvaldo</td><td>419 Argovia</td></tr> <tr><td>407 Nidvaldo</td><td>420 Turgovia</td></tr> <tr><td>408 Glarona</td><td>421 Ticino</td></tr> <tr><td>409 Zugo</td><td>422 Vaud</td></tr> <tr><td>410 Friburgo</td><td>423 Vallese</td></tr> <tr><td>411 Soletta</td><td>424 Neuchâtel</td></tr> <tr><td>412 Basilea Città</td><td>425 Ginevra</td></tr> <tr><td>413 Basilea Campagna</td><td>450 Giura</td></tr> </table> <p><i>Numero dell'agenzia PC</i> Può essere utilizzato per designare il Comune.</p>	401 Zurigo	414 Sciaffusa	402 Berna	415 Appenzello Esterno	403 Lucerna	416 Appenzello Interno	404 Uri	417 San Gallo	405 Svitto	418 Grigioni	406 Obvaldo	419 Argovia	407 Nidvaldo	420 Turgovia	408 Glarona	421 Ticino	409 Zugo	422 Vaud	410 Friburgo	423 Vallese	411 Soletta	424 Neuchâtel	412 Basilea Città	425 Ginevra	413 Basilea Campagna	450 Giura
401 Zurigo	414 Sciaffusa																										
402 Berna	415 Appenzello Esterno																										
403 Lucerna	416 Appenzello Interno																										
404 Uri	417 San Gallo																										
405 Svitto	418 Grigioni																										
406 Obvaldo	419 Argovia																										
407 Nidvaldo	420 Turgovia																										
408 Glarona	421 Ticino																										
409 Zugo	422 Vaud																										
410 Friburgo	423 Vallese																										
411 Soletta	424 Neuchâtel																										
412 Basilea Città	425 Ginevra																										
413 Basilea Campagna	450 Giura																										
<i>InternerHinweisEL-Stelle</i>	<p><i>Osservazioni interne del servizio PC</i> Questo campo è a disposizione del servizio PC per esigenze interne (indicazione della divisione, del collaboratore incaricato ecc.). Le indicazioni del servizio PC saranno riportate dall'UCC nella sua risposta.</p>																										
<i>Versichertennummer</i>	<p><i>Numero d'assicurato</i> I numeri d'assicurato da comunicare per le famiglie sono indicati nelle <a href="#">Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale (DT XML)</a> (v. N. 10.21)</p>																										

## 1.1.2 Risposte dell'UCC ai servizi PC

<b>Campo</b>	<b>Contenuto e spiegazione</b>																										
<i>ELStelleZweigstelle</i>	<p><i>Numero del servizio PC</i></p> <table border="0"> <tr><td>401 Zurigo</td><td>414 Sciaffusa</td></tr> <tr><td>402 Berna</td><td>415 Appenzello Esterno</td></tr> <tr><td>403 Lucerna</td><td>416 Appenzello Interno</td></tr> <tr><td>404 Uri</td><td>417 San Gallo</td></tr> <tr><td>405 Svitto</td><td>418 Grigioni</td></tr> <tr><td>406 Obvaldo</td><td>419 Argovia</td></tr> <tr><td>407 Nidvaldo</td><td>420 Turgovia</td></tr> <tr><td>408 Glarona</td><td>421 Ticino</td></tr> <tr><td>409 Zugo</td><td>422 Vaud</td></tr> <tr><td>410 Friburgo</td><td>423 Vallese</td></tr> <tr><td>411 Soletta</td><td>424 Neuchâtel</td></tr> <tr><td>412 Basilea Città</td><td>425 Ginevra</td></tr> <tr><td>413 Basilea Campagna</td><td>450 Giura</td></tr> </table> <p><i>Numero dell'agenzia PC</i> Può essere utilizzato per designare il Comune.</p>	401 Zurigo	414 Sciaffusa	402 Berna	415 Appenzello Esterno	403 Lucerna	416 Appenzello Interno	404 Uri	417 San Gallo	405 Svitto	418 Grigioni	406 Obvaldo	419 Argovia	407 Nidvaldo	420 Turgovia	408 Glarona	421 Ticino	409 Zugo	422 Vaud	410 Friburgo	423 Vallese	411 Soletta	424 Neuchâtel	412 Basilea Città	425 Ginevra	413 Basilea Campagna	450 Giura
401 Zurigo	414 Sciaffusa																										
402 Berna	415 Appenzello Esterno																										
403 Lucerna	416 Appenzello Interno																										
404 Uri	417 San Gallo																										
405 Svitto	418 Grigioni																										
406 Obvaldo	419 Argovia																										
407 Nidvaldo	420 Turgovia																										
408 Glarona	421 Ticino																										
409 Zugo	422 Vaud																										
410 Friburgo	423 Vallese																										
411 Soletta	424 Neuchâtel																										
412 Basilea Città	425 Ginevra																										
413 Basilea Campagna	450 Giura																										
<i>NummerLeistungsauszahlendeAKZweigstelle</i>	<p><i>Numero della cassa di compensazione che versa le prestazioni</i></p> <p><i>Numero dell'agenzia che versa le prestazioni; se solo sede principale: 000</i></p>																										
<i>InternerHinweisEL-Stelle</i>	<p><i>Osservazione interna del servizio PC</i> Riporta la comunicazione inviata all'UCC.</p>																										
<i>VNrLeistungsberechtigtePerson</i>	<p><i>Numero d'assicurato dell'avente diritto alle prestazioni v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a>.</i></p>																										
<i>VNr1Ergaenzend</i>	<p><i>1° numero d'assicurato complementare</i></p>																										
<i>Zivilstand</i>	<p><i>Stato civile</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a>.</p>																										
<i>Fluechtling</i>	<p><i>Rifugiato</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a>.</p>																										
<i>WohnkantonStaat</i>	<p><i>Cantone o Stato di domicilio</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a>.</p>																										

---

<i>Anspruchsbeginn</i>	<i>Inizio del diritto</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>AnspruchsEnde</i>	<i>Fine del diritto</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>Berichtsmonat</i>	<i>Mese di notifica</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>Mutationscode</i>	<i>Codice di mutazione</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>ZustaendigeIVStelle</i>	<i>Ufficio AI competente - persona all'origine della prestazione</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>Invaliditaetsgrad</i>	<i>Grado d'invalidità</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>Gebrechensschlues- sel</i>	<i>Codice d'infermità</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>InvalideHinterlassene</i>	<i>Superstiti invalidi</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>Leistungsart</i>	<i>Tipo di prestazione</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>BruchteilRente</i>	<i>Frazione di rendita</i> 1 = rendita intera 2 = mezza rendita 3 = tre quarti di rendita 4 = un quarto di rendita
<i>MonatsbetragNeu</i>	<i>Nuovo importo mensile in franchi</i> Nuovo importo dopo un adeguamento della rendita o una mutazione.
<i>MonatsbetragAlt</i>	<i>Vecchio importo mensile in franchi</i> Importo precedente l'adeguamento della rendita o la mutazione.
<i>BemerkungZAS</i>	<i>Osservazioni dell'UCC</i> Abbreviazioni secondo la <i>Circolare sulla conversione delle rendite</i>

*Verarbeitungscode*

*Codice di elaborazione*

0 = caso trovato nel registro delle rendite

1 = numero d'assicurato errato

2 = caso non trovato nel registro delle rendite

## 1.2 Comunicazione dei casi di beneficiari di PC non aventi diritto a prestazioni AVS/AI (rendite, AGI e indennità giornaliere)

Campo	Contenuto e spiegazione																										
<i>ELStelleZweigstelle</i>	<p><i>Numero del servizio PC</i></p> <table border="0"> <tr><td>401 Zurigo</td><td>414 Sciaffusa</td></tr> <tr><td>402 Berna</td><td>415 Appenzello Esterno</td></tr> <tr><td>403 Lucerna</td><td>416 Appenzello Interno</td></tr> <tr><td>404 Uri</td><td>417 San Gallo</td></tr> <tr><td>405 Svitto</td><td>418 Grigioni</td></tr> <tr><td>406 Obvaldo</td><td>419 Argovia</td></tr> <tr><td>407 Nidvaldo</td><td>420 Turgovia</td></tr> <tr><td>408 Glarona</td><td>421 Ticino</td></tr> <tr><td>409 Zugo</td><td>422 Vaud</td></tr> <tr><td>410 Friburgo</td><td>423 Vallese</td></tr> <tr><td>411 Soletta</td><td>424 Neuchâtel</td></tr> <tr><td>412 Basilea Città</td><td>425 Ginevra</td></tr> <tr><td>413 Basilea Campagna</td><td>450 Giura</td></tr> </table> <p><i>Numero dell'agenzia PC</i> Può essere utilizzato per designare il Comune.</p>	401 Zurigo	414 Sciaffusa	402 Berna	415 Appenzello Esterno	403 Lucerna	416 Appenzello Interno	404 Uri	417 San Gallo	405 Svitto	418 Grigioni	406 Obvaldo	419 Argovia	407 Nidvaldo	420 Turgovia	408 Glarona	421 Ticino	409 Zugo	422 Vaud	410 Friburgo	423 Vallese	411 Soletta	424 Neuchâtel	412 Basilea Città	425 Ginevra	413 Basilea Campagna	450 Giura
401 Zurigo	414 Sciaffusa																										
402 Berna	415 Appenzello Esterno																										
403 Lucerna	416 Appenzello Interno																										
404 Uri	417 San Gallo																										
405 Svitto	418 Grigioni																										
406 Obvaldo	419 Argovia																										
407 Nidvaldo	420 Turgovia																										
408 Glarona	421 Ticino																										
409 Zugo	422 Vaud																										
410 Friburgo	423 Vallese																										
411 Soletta	424 Neuchâtel																										
412 Basilea Città	425 Ginevra																										
413 Basilea Campagna	450 Giura																										
<i>Meldungsnummer</i>	<p><i>Numero della comunicazione</i> Numero seriale stabilito dal servizio PC che serve a identificare la comunicazione</p>																										
<i>InternerHinweis</i>	<p><i>Osservazioni interne del servizio PC</i> Questo campo è a disposizione del servizio PC per esigenze interne (indicazione della divisione, del collaboratore incaricato ecc.).</p>																										
<i>VNrLeistungsberechtigtePerson</i>	<p><i>Numero d'assicurato dell'avente diritto alle prestazioni</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a>.</p>																										
<i>VNr1Ergaenzend</i>	<p><i>1° numero d'assicurato complementare</i></p>																										
<i>Zivilstand</i>	<p><i>Stato civile</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a>.</p>																										
<i>Fluechtling</i>	<p><i>Rifugiato</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a>.</p>																										
<i>Wohnkanton</i>	<p><i>Cantone di domicilio</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a>.</p>																										

<i>Anspruchsbeginn</i>	<i>Inizio del diritto</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>AnspruchsEnde</i>	<i>Fine del diritto</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>Berichtsmonat</i>	<i>Mese di notifica</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>Mutationscode</i>	<i>Codice di mutazione</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .
<i>Invaliditaetsgrad</i>	<i>Grado d'invalidità</i> v. le spiegazioni nell'Allegato IV delle <a href="#">DR</a> .

## 16. Registro statistico delle PC (N. 7340.02)

1/12

### 1. Descrizione dei dati

Descrizione dei dati statistici che i servizi PC devono fornire all'UFAS. Questi dati costituiscono il registro statistico delle PC.

#### Scopo

Il registro statistico delle PC serve a:

- determinare il numero di casi in base a cui la Confederazione calcola i sussidi per le spese amministrative ([art. 42b OPC-AVS/AI](#));
- calcolare la quota a carico della Confederazione ([art. 39 OPC-AVS/AI](#)) e
- effettuare analisi statistiche.

#### Unità di rilevazione

*Caso PC: un calcolo delle PC = un caso PC*

A ogni record di dati corrisponde un unico caso PC.

Sono pertanto considerati come *un caso*:

- una persona sola,
- un genitore solo con uno o più figli che non vivono separati,
- una coppia sposata che vive a casa,
- una coppia sposata con uno o più figli che non vivono separati (una coppia sposata che vive a casa, le cui PC sono versate separatamente ma determinate con un calcolo comune, è contata anche come *un unico caso*),
- orfani di madre che vivono in comunione domestica e il cui padre non ha diritto a PC, orfani di padre che vivono in comunione domestica e la cui madre non ha diritto a PC e orfani di padre e di madre che vivono in comunione domestica (più figli le cui PC sono versate separatamente ma determinate con un calcolo comune sono contati come *un unico caso*).

È considerata come *due casi singoli*:

- una coppia sposata in cui uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto, se entrambi hanno diritto a PC.

Sono contati come casi PC anche i casi dei beneficiari che ricevono unicamente la riduzione del premio dell'assicurazione malattie. Il loro computo è necessario per poter stabilire il numero di casi determinante per il versamento dei sussidi federali per le spese amministrative ai servizi PC.

I dati si riferiscono di regola a tutte le persone incluse nel calcolo delle PC (p. es. rendita AVS, reddito della sostanza ecc.). Per alcuni dati è prevista una distinzione tra l'avente diritto (o beneficiario di rendita principale) e le altre persone incluse nel calcolo delle PC (p. es. premio dell'assicurazione malattie per l'avente diritto e la moglie). Nel caso delle coppie sposate che vivono a casa, l'avente diritto è perlopiù il marito, mentre la moglie è indicata quale persona inclusa nel calcolo. Alcuni dati, contrassegnati dal segno "\*", si riferiscono soltanto all'avente diritto.

Se uno dei coniugi o entrambi i coniugi vivono durevolmente in un istituto, i redditi, la sostanza/i debiti e le spese vanno ripartiti per metà tra i coniugi o attribuiti al coniuge cui si riferiscono (v. [art. 1b OPC-AVS/AI](#)); nel campo contenente il 3° numero d'assicurato (NAP3) va indicato il numero della moglie rispettivamente del marito.

### **Premio dell'assicurazione malattie**

L'importo forfettario per il premio dell'assicurazione malattie va indicato tra le spese e deve figurare anche nell'importo delle PC.

### **Data di riferimento**

Inizio dicembre (effettivo del versamento principale per il mese di dicembre).

### **Indicazione dei dati**

Tutti gli importi vanno indicati in franchi all'anno. Per la sostanza/i debiti fanno stato gli importi al momento della rilevazione.

I dati vanno allineati a destra nei campi.

## **Trasferimento dei dati e scadenze**

I dati vanno trasmessi all'UFAS entro la metà di gennaio dell'anno successivo.

## 2. Struttura del record, variabili

1/13

N°	Posizioni	Lun- ghezza	Nome	Designazione breve <sup>1</sup>	Descrizione della variabile ed elenchi dei codici
<b>Identificazione</b>					
1.01	1-13	13	NAP1	* Numero d'assicurato dell'avente diritto	Numero d'assicurato della persona all'origine del diritto alle PC, numero d'assicurato a 13 cifre
1.02	14-26	13	NAP2	Numero d'assicurato del coniuge	Numero d'assicurato della moglie o del marito (se entrambi vivono a casa) Numero d'assicurato a 13 cifre 9 = l'indicazione manca 0 = nessun coniuge incluso nel calcolo
1.03	27-39	13	NAP3	Numero d'assicurato del coniuge, se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto	Coniugi con calcolo separato delle PC (coppie in cui uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto): numero d'assicurato della moglie o del marito (NAP2 = 0) Numero d'assicurato a 13 cifre 0 = persona sola o coniugi le cui PC non sono calcolate separatamente
<b>Importo delle PC</b>					
2.01	40-45	6	MBEL_X	Importo della PC	Importo della PC annua, incluso il rimborso del premio dell'assicurazione malattie
<b>Redditi</b>					
3.01	46-51	6	MERE	Rendita AVS/AI	Importo annuo (senza AGI) per tutti i membri della famiglia inclusi nel calcolo delle PC

N°	Posizioni	Lun- ghezza	Nome	Designazione breve <sup>1</sup>	Descrizione della variabile ed elenchi dei codici
3.02	52-57	6	MEH1	Assegno per grandi invalidi	Importo annuo dell'assegno per grandi invalidi, solo se computato per il calcolo delle PC (ossia soltanto per persone che vivono in un istituto)
3.03	58-63	6	METG	Indennità giornaliera	Importo annuo delle indennità giornaliera (dell'assicurazione malattie, dell'AI, dell'AINF, dell'AD o delle IPG)
3.04	64-69	6	MEK1	Prestazioni AMal	Importo annuo dei contributi dell'assicurazione malattie per il soggiorno in un istituto
3.05	70-75	6	MEER_X	Reddito lordo da attività lucrativa	Reddito lordo annuo da attività lucrativa prima di tutte le deduzioni
3.06	76-81	6	MEER	Reddito computabile da attività lucrativa	Reddito annuo computabile da attività lucrativa dopo le deduzioni secondo <a href="#">l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC</a>
3.07	82-87	6	MEUR	Altre rendite	Importo annuo delle altre rendite e pensioni di ogni genere (rendite LPP, rendite della Suva, rendite dell'AM o di assicurazioni private, rendite vitalizie)
3.08	88-93	6	MEVE	Reddito della sostanza	Interessi annui lordi su risparmi, titoli e prestiti
3.09	94-99	6	MELE	Reddito immobiliare	Reddito annuo lordo da locazioni e affitti, senza valore locativo dell'abitazione propria
3.10	100-105	6	MEEM	Valore locativo dell'abitazione propria	Valore locativo annuo dell'abitazione propria
3.11	106-111	6	MEWO	Diritto di abitazione/usufrutto	Reddito annuo derivante dal diritto di abitazione o di usufrutto
3.12	112-117	6	MEUE	Altri redditi	Importo annuo di tutti gli altri redditi computabili <sup>2</sup>

N°	Posizioni	Lun- ghezza	Nome	Designazione breve <sup>1</sup>	Descrizione della variabile ed elenchi dei codici
3.13	118-123	6	MEVV	Computo della sostanza	Importo annuo del computo (consumo) della sostanza
3.14	124-129	6	PEVV_X	Computo della sostanza, aliquota	Computo (consumo) della sostanza, aliquota in % 7 = 1/15 o 6.666...
<b>Sostanza/debiti</b>					
4.01	130-136	7	MVVE	Proprietà fondiarie	Proprietà fondiarie, esclusa l'abitazione propria
4.02	137-143	7	MVVL	Abitazione propria	Abitazione propria, senza deduzione della franchigia
4.03	144-150	7	MVVA	Altri beni patrimoniali	Altri beni patrimoniali (risparmi, titoli, contanti, assicurazioni sulla vita, bestiame, beni mobili, sostanza cui si è rinunciato)
4.04	151-157	7	MVSH	Debiti ipotecari	Debiti ipotecari
4.05	158-164	7	MVSA	Altri debiti	Altri debiti
4.06	165-171	7	MVFB	Franchigia sulla sostanza	Franchigia sulla sostanza
4.07	172-178	7	MVAN_X	Sostanza computabile	Sostanza determinante per il calcolo del consumo della sostanza
4.08			MVFL	Franchigia per l'abitazione propria	v. posizioni 300-306
<b>Spese</b>					
<b>Calcolo della PC annua</b>					

N°	Posizioni	Lun- ghezza	Nome	Designazione breve <sup>1</sup>	Descrizione della variabile ed elenchi dei codici
5.01	179-184	6	MAMI_X	Pigione	Pigione annua lorda (pigione netta + spese accessorie + ev. forfait per le spese di riscaldamento) o valore locativo dell'abitazione propria (incluso il forfait per le spese accessorie) 1 = persone alloggiate gratuitamente
5.02	185-190	6	MAMI	Pigione computabile	Importo computabile della pigione annua lorda o del valore locativo dell'abitazione propria (incluso il forfait per le spese accessorie) 1 = persone alloggiate gratuitamente
5.03	191-196	6	MAT1_X	Tassa dell'istituto	Tassa annua lorda (incluso l'AGI)
5.04	197-202	6	MAT1	Tassa dell'istituto computabile	Tassa annua lorda computabile (incluso l'AGI)
5.05	203-208	6	MAP1	Spese personali	Importo annuo per le spese personali per le persone che vivono in un istituto
5.06	209-214	6	MAK1	*Premio dell'assicurazione malattie, avente diritto	Premio annuo dell'assicurazione malattie dell'avente diritto, importo forfettario
5.07	215-220	6	MAK2	Premio dell'assicurazione malattie del coniuge e dei figli	Premio annuo dell'assicurazione malattie del/della coniuge e dei figli, importo forfettario
5.08	221-226	6	MAHY_X	Interessi ipotecari	Importo annuo effettivo degli interessi ipotecari
5.09	227-232	6	MAUN_X	Manutenzione degli immobili	Importo annuo delle spese di manutenzione di fabbricati
5.10	233-238	6	MAHY	Interessi ipotecari / manutenzione degli immobili	Importo annuo computabile degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione di fabbricati

N°	Posizioni	Lun- ghezza	Nome	Designazione breve <sup>1</sup>	Descrizione della variabile ed elenchi dei codici
5.11	239-244	6	MALE	Fabbisogno vitale	Importo annuo destinato alla copertura del fabbisogno vitale Per le persone che vivono in un istituto = 0
5.12	245-250	6	MAUE	Altre spese	Importo annuo delle altre spese computabili <sup>3</sup> (senza spese di malattia)
				<b>Calcolo delle pesi di malattia</b>	Solo spese di malattia ( <a href="#">secondo l'art. 14 LPC</a> ) versate insieme alla PC annua
5.13	251-256	6	MADI	Spese supplementari per diete	Importo annuo versato insieme alla PC annua per coprire le spese supplementari per diete di persone che vivono a casa
5.14	257-262	6	MAUK	Altre spese AMal	Importo annuo di tutte le altre spese computabili che sono considerate spese di malattia e ven- gono versate insieme alla PC annua

N°	Posizioni	Lun- ghezza	Nome	Designazione breve <sup>1</sup>	Descrizione della variabile ed elenchi dei codici
<b>Situazione dei beneficiari</b>					
6.01	263-264	2	CSAK	Servizio PC	CC che versa le PC, codice secondo la numerazione ufficiale UST: da 1 a 26. Codici speciali: 1 = Zurigo, Comuni con software Zuscalc 27 = Città di Zurigo (software Zuso) 28 = Città di Winterthur (software Zuso) 29 = Città di Losanna 30 = Zurigo, Comuni che effettuano notifiche EXCEL 31 = Cantone di Zurigo, Comuni con software Zuso 32 = Cantone di Zurigo, Comuni con software Klib 33 = Cantone di Zurigo, Comuni con software Vista
6.02	265-266	2	CSKT1	*Cantone di domicilio	Codice del Cantone secondo la numerazione ufficiale UST: da 1 a 26. 99 = indicazione mancante
6.03	267-270	4	CSOR1	*Luogo di domicilio	Luogo di domicilio indicato nella decisione (= indirizzo di versamento della rendita) Numero del Comune secondo la numerazione UST, secondo la lista ufficiale dei numeri postali di avviamento oppure secondo la numerazione stabilita dal servizio PC 9999 = indicazione mancante

N°	Posizioni	Lun- ghezza	Nome	Designazione breve <sup>1</sup>	Descrizione della variabile ed elenchi dei codici
6.04	271- 271	1	CSWO	Situazione abitativa	Situazione abitativa 1 = persona che vive a casa 2 = persona che vive in un istituto
6.05	272-272	1	CSRE1	*Categoria di rendita	Ramo assicurativo 1 = PC all'assicurazione per la vecchiaia 2 = PC all'assicurazione per i superstiti 3 = PC all'assicurazione invalidità 4 = assegno per grandi invalidi dell'AI (senza rendita) 5 = indennità giornaliera dell'AI 9 = indicazione mancante Sotto le categorie 1, 2 e 3 figurano anche casi di persone che non ricevono una rendita
6.06	273-273	1	CSKI	Figli inclusi nel calcolo	Numero di figli inclusi nel calcolo delle PC 0 = nessun figlio (oppure 1 figlio quale unico avente diritto) 1 = 1 figlio incluso 2 = 2 figli inclusi ecc.
6.07	274-274	1	CSBE	Categoria di beneficiari	Fabbisogno vitale determinante 1 = persona sola 2 = coppia di coniugi 3 = orfano, figlio Persone che vivono in un istituto: codice = 1

N°	Posizioni	Lun- ghezza	Nome	Designazione breve <sup>1</sup>	Descrizione della variabile ed elenchi dei codici
6.08	275-276	2	CSZI1	* Stato civile	Stato civile 1 = celibe/nubile 2 = coniugato/a 3 = vedovo/a 4 = divorziato/a 5 = separato/a giudizialmente (solo per i coniugi aventi diritto a rendite non più soggette a limitazione) 6 = in unione domestica registrata di coppie omosessuali 7 = unione domestica sciolta giudizialmente 8 = unione domestica sciolta per decesso 9 = unione domestica separata giudizialmente (solo per le unioni domestiche registrate di aventi diritto a rendite non più soggette a limitazione) 99 = indicazione mancante
6.09	277-280	4	DSAN	Inizio del diritto alle PC	Inizio del diritto alle PC notificate: MMAA Codice 9999 = indicazione mancante
6.10	281-284	4	DSER	Data	Data della rilevazione: MMAA
6.11	285-288	4	DSJ1	*Anno di nascita dell'avente diritto	*Anno di nascita dell'avente diritto (AAAA)
6.12	289-289	1	CSG1	*Sesso dell'avente diritto	Sesso dell'avente diritto 1 = uomo 2 = donna

N°	Posizioni	Lun- ghezza	Nome	Designazione breve <sup>1</sup>	Descrizione della variabile ed elenchi dei codici
6.13	290-290	1	CSH1	*Cittadinanza dell'avente diritto	Cittadinanza dell'avente diritto 1 = svizzera 2 = straniera 9 = cittadinanza ignota
6.14	291-294	4	DSJ2	Anno di nascita del coniuge	Anno di nascita del coniuge <sup>4</sup> (AAAA) 9999 = indicazione mancante, 0 = nessun coniuge
6.15	295-295	1	CSG2	Sesso del coniuge	Sesso del coniuge <sup>4</sup> 1 = uomo 2 = donna 9 = indicazione mancante 0 = nessun coniuge
6.16	296-296	1	CSH2	Cittadinanza del coniuge	Cittadinanza del coniuge <sup>4</sup> 1 = svizzera 2 = straniera 9 = cittadinanza ignota o indicazione mancante 0 = nessun coniuge
	297-299		Riserva	Riserva	

N°	Posizioni	Lun- ghezza	Nome	Designazione breve <sup>1</sup>	Descrizione della variabile ed elenchi dei codici
<b>Sostanza/debiti (indicazioni complementari)</b>					
4.08	300-306	7	MVFL	Franchigia per l'abitazione propria	Franchigia per l'abitazione propria = 0 se 4.02 Abitazione propria = 0 (MVVL = 0) La variabile MVVL corrisponde al valore dell'abitazione propria <b>senza</b> deduzione della franchigia. La franchigia non può superare il valore dell'abitazione propria.
307-330			Riserva	Riserva	

Numero di variabili: 56; dimensioni del record incluse le "riserve": 330 bytes

<sup>1</sup> \* = variabili riferite esclusivamente all'avente diritto.

<sup>2</sup> Tutti i redditi non elencati in precedenza quali vitalizi, pensioni alimentari, godimenti patriziali, redditi da eredità non divise, gli interessi della sostanza cui si è rinunciato ecc.

<sup>3</sup> Tutte le spese non elencate in precedenza (tranne quelle di malattia) quali: pensioni alimentari effettivamente versate, contributi AVS/AI/IPG delle persone senza attività lucrativa, spese supplementari per un'abitazione accessibile con la carrozzella ecc.

<sup>4</sup> Solo se incluso nel medesimo calcolo delle PC (il suo numero d'assicurato è indicato nella variabile NAP2).

### Abbreviazioni

CC Cassa di compensazione

UST Ufficio federale di statistica

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

AGI Assegno per grandi invalidi

AMal Assicurazione malattie

UCC Ufficio centrale di compensazione

### 3. Spiegazioni concernenti singole variabili del record

1/12

#### Variabili 1.01, 1.02, 1.03/NAP1, NAP2, NAP3 (identificazione)

Una coppia sposata in cui entrambi i coniugi vivono a casa è considerata come *un* caso.

Se almeno uno dei coniugi vive in un istituto ed entrambi i coniugi hanno diritto a PC, devono essere registrati *due* casi separati.

Per l'identificazione delle coppie sposate, i campi NAP1, NAP2, NAP3 vanno registrati nel modo seguente:

NAP1 numero d'assicurato dell'avente diritto

NAP2 numero d'assicurato della moglie o del marito, se entrambi vivono a casa

NAP3 numero d'assicurato della moglie o del marito, se almeno uno dei due vive in un istituto

#### Esempi

Casi (coppia sposata)	Riga	Variabili		
		1.01/NAP1	1.02/NAP2	1.03/NAP3
Marito a casa/moglie a casa (1 caso)	1	N. ass. marito	N. ass. moglie	0
Marito a casa/moglie in un istituto (2 casi)	2	N. ass. marito	0	N. ass. moglie
	3	N. ass. moglie	0	N. ass. marito
Marito in un istituto/moglie in un istituto (2 casi)	4	N. ass. marito	0	N. ass. moglie
	5	N. ass. moglie	0	N. ass. marito
Moglie a casa senza PC/marito in un istituto (1 caso)	6	N. ass. marito	0	N. ass. moglie

#### 4. Test di verifica dei dati statistici

1/13

Chi notifica i dati deve garantire la qualità e la correttezza dei record mediante le tre verifiche seguenti. È sufficiente che dai primi due test risulti una corrispondenza in almeno il 98 % dei casi (con una tolleranza di +/- 300 fr.).

---

##### Calcoli preliminari alle verifiche

---

Spese riconosciute

MAUS = MAMI+MAT1+MAP1+MAK1+MAK2+MAHY+MALE+MAUE

Redditi computabili

MEIN = MERE+MEH1+METG+MEK1+MEER+MEUR+MEVE+MELE+MEEM+MEWO+MEUE+MEVV

Importo delle PC, calcolato in base alle spese riconosciute e ai redditi computabili

MBEL = MAUS- MEIN

Se MBEL<0 allora MBEL=0

se MBEL>0 e MBEL<(MAK1+MAK2) allora MBEL=MAK1+MAK2 (importo minimo garantito)

Importo effettivo delle PC senza spese di malattia e d'invalidità

MBEL\_Y= MBEL\_X-MADI-MAUK

se MBEL\_Y<(MAK1+MAK2) allora MBEL\_Y=0

Sostanza computabile, calcolata in base alla sostanza, ai debiti e alle franchigie

MVAN = MVVE+MVVL+MVVA-MVSH-MVSA-MVFB-MVFL

Se MVAN<0 allora MVAN=0

---

### **Verifiche**

---

#### **Verifica 1:**

**L'importo delle PC risultante dal calcolo (MBEL) deve corrispondere all'importo effettivo delle PC nel record di dati meno le spese di malattia e d'invalidità (MBEL\_Y).**

**Corretto MBEL = MBEL\_Y**

#### **Verifica 2:**

**L'importo della sostanza computabile risultante dal calcolo (MVAN) deve corrispondere all'importo effettivo della sostanza computabile nel record di dati (MVAN\_X).**

**Corretto MVAN = MVAN\_X**

#### **Verifica 3:**

**Le spese riconosciute devono essere superiori ai redditi computabili.**

**Corretto MAUS > MEIN**

---

## 17. Disposizioni per il calcolo della garanzia del fabbisogno vitale PC (N. 7311.06)

### 1. Introduzione

#### 1.1 Quadro normativo

Conformemente all'[art. 13 cpv. 1 LPC](#), la Confederazione finanzia le prestazioni complementari annue nella misura di 5/8. Nel caso delle persone che vivono in un istituto o in un ospedale, conformemente all'[art. 13 cpv. 2 LPC](#) contribuisce tuttavia soltanto alla copertura delle prestazioni (ipotetiche) che sarebbero accordate se la persona vivesse a casa. Infine, in virtù dell'[art. 39 cpv. 4 OPC-AVS/AI](#) la Confederazione non partecipa in alcun caso all'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'[art. 10 cpv. 3 lett. d LPC](#).

La somma delle prestazioni PC cui la Confederazione partecipa nella misura di 5/8 è denominata "garanzia del fabbisogno vitale". Per le persone che vivono a casa, la garanzia del fabbisogno vitale equivale all'intera PC annua versata, dedotto l'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In ogni caso ammonta almeno a 0.– fr. Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, la garanzia del fabbisogno vitale deve essere calcolata caso per caso mediante un calcolo distintivo. La procedura è descritta dettagliatamente qui di seguito.

#### 1.2 Dati di base

Gli elementi di calcolo dei casi correnti del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente forniti annualmente dai Cantoni/dai servizi PC (v. [art. 39 cpv. 2 OPC-AVS/AI](#)) sono archiviati dall'UFAS, dopo essere stati sottoposti a una verifica di plausibilità, rettificati e anonimizzati, nel file SAS «el\_faelle\_xjahr» (denominato in seguito registro statistico delle PC e dove *xjahr* sta per l'anno del registro, per esempio il 2008). L'UFAS si basa su questi dati per calcolare annualmente la quota a carico della Confederazione.

## 2. Garanzia del fabbisogno vitale

### 2.1 Nomi delle variabili

Le variabili in **grassetto** sono quelle definite nell'Allegato 16 della presente circolare. Le variabili in *corsivo* sono nuove variabili appositamente create per il calcolo distintivo.

### 2.2 Variabili risultanti da calcoli

Il registro statistico delle PC contiene già variabili risultanti da calcoli, che sono utilizzate come dati di base per il calcolo distintivo.

**maus** = importo annuo delle spese riconosciute  
 = **mami** + **mat1** + **map1** + **mak1** + **mak2** + **mahy** + **male** + **maue**

**mein** = importo annuo dei redditi computabili  
 = **mere** + **meh1** + **metg** + **mek1** + **meer** + **meur** + **meve** + **mele** + **meem** + **mewo** + **meue** + **mevv**

**mbpv** = somma degli importi forfettari annui per i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (compresa la copertura infortuni) delle persone incluse nel calcolo delle PC  
 = **mak1** + **mak2**

**mbel** = importo della PC annua. Corrisponde all'eccedenza delle spese riconosciute rispetto ai redditi computabili.  
 = **maus** – **mein**

If **mbel** > 0 and **mbel** <= **mbpv** then **mbel** = **mbpv**

If **mbel** <= 0 then **mbel** = 0

Promemoria: i record in cui **mbel** <=0 non sono casi PC ai sensi dell'[articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC](#) e sono quindi scartati già al momento della verifica di plausibilità iniziale.

**mbop** = importo della PC annua senza importi forfettari per i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie  
= **mbel** – **mbpv**  
If **mbop** <= 0 then **mbop** = 0

## 2.3 Calcolo distintivo

Per tutte le persone la cui situazione abitativa **cswo** è uguale a 2 (persone che vivono in un istituto), conformemente alle disposizioni legali le spese riconosciute e i redditi computabili devono essere ricalcolati. Per quanto riguarda le spese (**maus**), la tassa giornaliera dell'istituto (**mat1**) e l'importo per le spese personali (**map1**) non sono presi in considerazione. Al loro posto sono computati l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale secondo l'[articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC](#) (*male\_par*) e la pigione massima secondo l'[articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC](#) (*mami\_par*). Per quanto riguarda le spese (**mein**), non sono presi in considerazione l'importo annuo dell'assegno per grandi invalidi (**meh1**) e l'importo annuo dei contributi dell'assicurazione malattie per il soggiorno in istituto (**mek1**). In virtù dell'[articolo 39a lettera c OPC-AVS/AI](#) bisogna inoltre rettificare l'erosione della sostanza secondo le disposizioni valide per le persone che vivono a casa di cui all'[articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC](#). La garanzia del fabbisogno vitale (*mbop\_exsi*) è calcolata sulla base dell'eccedenza dell'importo rettificato delle spese riconosciute rispetto all'importo rettificato dei redditi computabili (*mbel\_exsi*).

### 2.3.1 Parametri

*male\_par* = fabbisogno vitale ai sensi dell'[articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC](#)

*mami\_par* = pigione ai sensi dell'[articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC](#)

### 2.3.2 Algoritmo

If **cswo** ≠ 2 then **mbop\_exsi** = **mbop** else

#### Erosione della sostanza (*consumo della sostanza*)

Aliquota	=	ARROTONDA((1/15)*100;14) ARROTONDA((2/15)*100;14) <b>pevv_x</b>	<b>pevv_x</b> =7 <b>pevv_x</b> =13 altrimenti
----------	---	---	---

Nuova aliquota	=	ARROTONDA((1/10)*100;14) ARROTONDA((1/15)*100;14)	se <b>csre</b> = 1 o 9 altrimenti
----------------	---	--	---

*Consumo della sostanza* = INT((**mevv** / Aliquota) \* Aliquota\_nuova + 0.5).

#### Redditi computabili (*reddito*) e spese riconosciute (*spese*)

*Reddito* = **mere** + **metg** + **meer** + **meur** + **meve** + **mele** + **meem** + **mewo** + **meue** + *Consumo della sostanza*

*Spese* = **male\_par** + **mami\_par** + **mak1** + **mak2** + **mahy** + **maue**.

#### Garanzia del fabbisogno vitale

**mbel\_nuovo** = *reddito* - *spese*

If **mbel\_nuovo** > 0 and **mbel\_nuovo** ≤ **mbpv** then  
**mbel\_nuovo** = **mbpv**.

If **mbel\_nuovo** ≤ 0 then **mbel\_nuovo** = 0.

**mbel\_exsi** = **mbel\_nuovo**

If **mbel\_exsi** > **mbel** then **mbel\_exsi** = **mbel**.

$$mbop\_nuovo = mbel\_exsi - mbpv$$

If  $mbop\_nuovo \leq 0$  then  $mbop\_nuovo = 0$ .

$$mbop\_exsi = mbop\_nuovo$$

If  $mbop\_exsi > mbop$  then  $mbop\_exsi = mbop$ .

L'importo della garanzia del fabbisogno vitale ( $mbop\_exsi$ ) risultante da questi calcoli è immesso nel registro statistico delle PC.

### 3. Quota a carico della Confederazione

#### 3.1 Dati riportati per ciascun Cantone

*PC annua, totale* = Somma di *mbop* per situazione abitativa (**cswo**) e ramo assicurativo (*vz*).

*PC annua, garanzia del fabbisogno vitale* = Somma di *mbop\_exsi* per situazione abitativa (**cswo**) e ramo assicurativo (*vz*).

*PC annua, contributo federale* = *PC annua, garanzia del fabbisogno vitale* \* 5/8

*PC annua, quota a carico della Conf.)* =  $\text{INT}(1000 * PC\ annua, contributo\ federale / PC\ annua, totale + 0.5) / 10$ .

#### 3.2 Categoria di rendita (csre1) e ramo assicurativo (vz)

Nel registro statistico delle PC, le categorie di rendite indicate sono attribuite ai rami assicurativi secondo la tabella seguente:

csre1	categoria di rendita	vz	ramo assicurativo
1	AV	1	AVS
2	AS	1	AVS
3	AI	2	AI
4	AGI	2	AI
5	Indennità giornaliera	2	AI
9	Missing	1	AVS

#### 4. Riepilogo

### PC periodica, calcolo della quota a carico della Confederazione secondo la NPC

### Calcolo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i beneficiari di PC che vivono in un istituto<sup>1</sup>

#### Beneficiari di PC che vivono in un istituto

Elementi di calcolo	Articolo	Computato
<b>Spese riconosciute</b>		
Fabbisogno vitale (importo per le persone sole), invece dell'importo per le spese personali	<a href="#">Art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC</a>	sì
Pigione (importo massimo per le persone sole), invece della tassa giornaliera dell'istituto	<a href="#">Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 1 LPC</a>	sì
Premi dell'assicurazione malattie	<a href="#">Art. 10 cpv. 3 lett. d LPC</a>	no
Tutte le altre spese riconosciute (p. es. interessi ipotecari, altre spese)		sì
<b>Redditi determinanti</b>		
Prestazioni dell'assicurazione malattie per il soggiorno in istituto		no
Assegno per grandi invalidi		no
Erosione della sostanza		Aliquota applicabile alle persone

---

Elementi di calcolo	Articolo	Computato
Tutti gli altri redditi computabili		che vivono a a cas sì

<sup>1</sup> Calcolo dell'importo per la copertura del fabbisogno vitale, finanziato per 5/8 dalla Confederazione e per 3/8 dai Cantoni. Per i beneficiari di PC che vivono a casa l'importo è calcolato normalmente secondo le disposizioni della LPC, dopodiché ne è dedotto l'importo forfettario per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La Confederazione paga i 5/8 dell'importo risultante.